l'Unità
ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO

REDAZIONE

MILANO, 19 marzo 1949

Amministrazione: } P.za Cavour, 2
Redazione: }
Telefono: 72.510-12-16-17-24
Conto Corrente Postale N. 3-5531

Carissimo babbo

immagini quanto piacere mi abbia fatto il tuo voto contro il Patto Atlantico e la dichiarazione con cui lo hai accompagnato. Ne ricevemmo il testo stenografico al giornale, per telescrivente, poco dopo che tu l'avevi pronunciata, ed i compagni degli Interni vennero subito nella mia stanza a farmelo leggere e a congratularsi con me. Dal computo dei voti ho visto che hai anche votato in favore dell'emendamento Togliatti - e del resto, dato il tuo voto precedente, non poteva essere diversamente.

Se ti può interessare - e forse l'avrai già visto tu stesso - ti dirò che l' "informatissimo" e "obiettivo" Corriere della Sera ignora il tuo nome, la tua dichiarazione, il tuo voto nel suo resoconto del dibattito parlamentare. "Je rodeva...", dicono a Roma.

Il numero del "Ponte", di cui mi hai annunciato l'arrivo, non mi é ancora giunto. Ma appena arriverà lo lanceremo nel modo migliore: l'argomento di presta ad una presentazione giornalistica.

Non so se tu abbia appreso, da qualche giornale che ne ha parlato, che un gruppetto di familiari di fucilati alle Fosse Ardeatine fanno causa per danni a Pertini, Bauer, Amendola, Salinari, Bentivegna e al sottoscritto, ritenuti responsabili della morte dei loro congiunti. L'atto di citazione del Tribunale Civile di Roma - venti pagine dattiloscritte - mi é pervenuto a casa due giorni fa. Gli avvocati sono: Castellano Francesco, Palladini prof. Mario, Giulia Mario, Mundula Giuseppe, Schifone Salvatore. Il do-

micilio é eletto presso quest'ultimo, in via Napoli 65, Roma. Lo Schifone, mi dice Maria Teresa, che lo conosce come degno amico di suo zio Enzo Palermo, é un losco figuro, di noto passato fascista. Si tratta, é evidente, di una manovra politica, per far compiere un'altro piccolo passo in avanti alla campagna di diffamazione contro la Reistenza. I congiunti dei fucilati (Lidomici, Sanacolini, Cibei) sono certo povera gente che é stata istigata da persone nascoste dietro di loro. Sulla base della sentenza del Tribunale Militare di Roma nel processo Kappler, che ha dichiarato l'attentato di via Rasella "atto illegittimo di guerra", e premesso che"sotto il profilo dell'illecito penale il fatto é coperto da amnistia", si chiede al giudice civile di condannare Fortini, Amendola, Bauer (membri della Giunta Militare di Roma durante l'occupazione) e Salinari, Bentivegna, Calamandrei (esecutori materiali del fatto) al risarcimento dei danni "patrimoniali e non", "operate le eventuali detrazioni di legge e la rivalutazione monetaria, con gli interessi (!!!!!) dal giorno del sinistro(!) a titolo compensativo e col favore delle spese, competenze e onorari."

Era prevedibile che, prima o poi, a qualcosa del genere si dovesse arrivare. Provvederò subito a mettermi in rapporto con Amendola, e gli altri di Roma, a concordare il da farsi. Non credo che tu possa (data la parentela) essere il difensore, ed é un peccato. Comunque ci, o mi, darai tutti i consigli. Ti spedirò al più presto l'atto di citazione.

Noi stiamo bene. La bimba é un po' nervosa, in questi giorni, perché sta mettendo quattro nuovi dentini, i canini: tuttavia ha un formidabile appetito, vorrebbe sempre mangiare.

Abbraccia la mamma, dille che stia tranquilla, e non se la prenda se sono "sotto processo". Vi saluto insieme a Maria Teresa. Tutto il nostro affetto e bacetti dalla piccinina

Vostro Franco

AVV. DANTE LIVIO BIANCO
TORINO

CORSO SICCARDI, 11 bis
TELEFONO N. 43.320

Torino 22 marzo 1949

On.Prof.Avv.Piero Calamandrei
13 via della Vite
Roma

ESPRESSO

Carissimo,

rispondo subito al tuo espresso di ieri, che ricevo in questo momento.

Avevo già letto sui giornali l'infamia della causa civile contro tuo figlio e gli altri di via Rasella; ed inutile che ti dica cosa ne avevo subito pensato.

In linea strettamente giuridica, non ho approfondito la questione: ma, così a prima impressione (come tu mi chiedi di pronunciarmi), mi pare che la causa sia sballata.

Io non so esattamente come la sentenza Kappler abbia potuto qualificare illegittimo l'attentato: mi pare che, una volta ammessa nei partigiani la qualità di organi dello Stato, siamo in una materia dove la discrezionalità (e quindi il divieto del sindacato giuridico) tocca il massimo possibile.

D'altra parte, non mi sembra che si possa, sia et simpliciter, dedurre dalla legittimità della rappresaglia la responsabilità personale degli attentatori. Una azione, in ipotesi, illegittima dal punto di vista del diritto internazionale, e quindi legittimamente la rappresaglia, impegna anche, e per giunta personalmente, sul piano del diritto interno, gli organi dello Stato che l'hanno compiuta?

Natutalmente, ciò che ti scrivo è il frutto solo di una prima, primissima impressione: vorrai quindi scusare la superficialità e frettolosità dei miei rilievi.

Io sarò ben lieto, anzi onorato di far parte del collegio di difesa; anche se il valore del mio apporto sarà enormemento più modesto di quanto tu, con parole troppo benevole, non mostri di credere.

Per intanto, voglio richiamare subito la tua attenzione su tre punti:

1°)sarà il caso di tenere distinte le posizioni di chi ordinò e di chi eseguì? In linea strettamente giuridica potrebbe esser utile; - ma in linea morale e politica direi di no;

2°) bisognerà darsi d'attorno immediatamente, senza perder tempo. Tu sai quanto poco certuni fanno conto di queste faccende giudiziarie, che sottovalutano come futilità o imbrogli borghesi o piccolo-borghesi: è il caso, secondo la mia esperienza, di molti compagni garibaldini. Perciò bisognerebbe evitare che la cosa ristagni, e sia presa alla leggera: ossia, bisognerebbe svolgere, anche nella preparazione della difesa, a cominciare dalla scelta e dall'arruolamento dei difensori, un'azione organica, alacre, precisa, guidata da idee ben chiare. Oltre tutto, non si tratta

./.

soltanto di far assolvere i convenuti, ma di non lasciar fare il processo alla Resistenza: ed a questo può giovare assai più un "grand arrêt", che non una manifestazione di piazza;

3°) su questa linea, sarebbe necessario un intervento immediato presso il Presidente del Tribunale, affinchè, nella scelta della sezione e del giudice, faccia la massima attenzione, in modo che la causa vada a finire in mani di magistrati che diano garanzia di non essere qualunquisti. Tu capisci che molto dipende da chi sarà chiamato a istruire e giudicare la causa: e perciò mi pare che già in partenza bisogna mettere le mani avanti.

Non so se anche questi miei rilievi, suggeritimi dalla coscienza dell'importanza della questione e dal fervore col quale sento che bisogna impegnarcisi, ti parranno fondati. Comunque, ne farai l'uso che ti parrà.

Con affettuosa cordialità, tuo

P. L. Ricca

Via Rasella

Torino, 22 marzo 1949

Caro Calamandrei,

Livio mi ha messo al corrente della Tua lettera per la causa di via Rasella. Sono assolutamente d'accordo con lui sulla necessità di effettuare uno spiegamento di forze imponente e di contrattaccare con ogni veemenza, senza risparmio di mezzi e di colpi. L'azione più ci penso e più mi pare giuridicamente sballata ; ma appunto per questo bisogna approfittarne per dare una meritata lezione a quelle canaglie fasciste. Cerchiamo, una volta tanto, di non dormire sugli allori: come è pessima abitudine di tanti di noi dal 45 in avanti.

Occorre innanzi tutto comporre un robusto collegio di difesa. Ne ho parlato subito con Greco (con il quale, come sai, sono in rapporti di particolare amicizia) : e Greco non solo ha accettato immediatamente di far parte del collegio di difesa, ma mi ha promesso che - recandosi a Milano dopodomani - avrebbe parlato con Majno o con Giussani (cioè con due " grossi calibri" milanesi) e avrebbe cercato di assicurarci anche il loro intervento. Consiglia eventualmente anche Boneschi. Avverte invece - e a mio avviso giustamente - che non sarebbe opportuno includere avvocati ebrei, per evitare che da parte di gentiluomini quali sono gli avversari si abbia altro pretesto per buttar fango.

Personalmente, consiglio di ricorrere subito a Comandini. Mi chiedo se sia il caso di far capo a Tino, che non so cosa valga come avvocato. Avevo pensato in un primo tempo persino a Terracini, ma poi credo che si caricherebbero troppo le tinte per un altro verso. Persona sostanzialmente seria e antifascista è Piccardi, l'ex presi-

dente di sezione del Consiglio di Stato, intimo amico di Brosio, e " pezzo grosso " autorevole.

Insomma, io vedo un collegio formato senz'altro di Comandini, Greco, Bianco, Majno (o Giussani). E ci aggiungerei, se possibile, Piccardi, anche per la sua specifica competenza.

Scusa se mi son permesso di darTi dei suggerimenti in un campo che Tu conosci certo meglio di me. Ma desidero innanzi tutto che Tu senta piena ed operante la solidarietà mia e di tutti gli amici giellisti torinesi ; e poi sono veramente convinto che sinora abbiamo poco e male adoprate le armi che ci offriva la legge. E' un discorso fatto mille volte con i com. in seno ai vari comitati per la difesa della Resistenza; e purtroppo caduto quasi sempre nel vuoto.

Credimi, con cordiale amicizia,

Tuo aff.mo

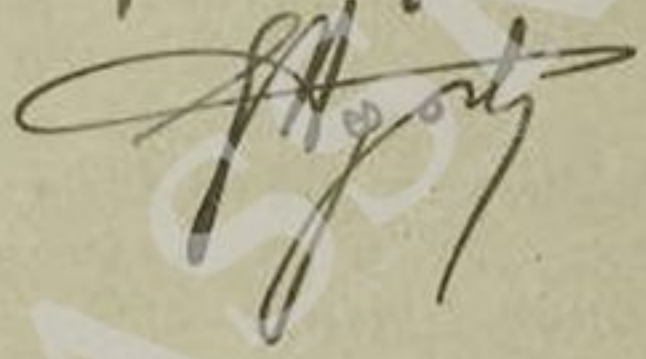

Firenze 9 aprile 1949

egr.avv. Federico Comandini
via Flaminia 195
ROMA

Carissimo,

proprio in queste ultime settimane non abbiamo avuto fortuna per incontrarci: quando io venivo a Roma, tu partivi; quando tornavi a Roma, io tornavo a Firenze. E così non ho potuto avere con te quel colloquio relativo alla nota causa, che tutti desideravamo.

Purtroppo quando si tratta di mettere insieme, come questa volta, tanti interessati e tanti difensori, è difficile combinare un incontro: ormai lo rimandiamo a dopo le vacanze pasquali. Ma poichè tutti sono d'accordo nel far di te il centro di raccolta e il responsabile della linea difensiva e della coordinazione dei difensori, riterrei indispensabile che tu fin da ora andassi a parlare col pres. del Tribunale per fargli presente la delicatezza della causa, il ricatto politico che c'è sotto, e la necessità che sia nominato istruttore un giudice colla testa a posto e colla coscienza aperta e serena. Credi poterlo fare subito? Non vorrei che nel frattempo quei criminali che hanno promosso la speculazione riuscissero a far assegnare la causa a un giudice della loro risma.

Venne a trovarmi a Roma il presidente dell'A.N.F.I.M., Amedeo Pierantini (persona veramente degnissima) per dirmi in via riservata la sua intenzione di fare in causa tutto quello che è necessario per sventare la speculazione. Per consigliarsi sulla forma, egli verrà, per mio consiglio da te (sta di casa in Via Alpi 32, n. 852222; l'Associazione è in via Montecatini 11, n.681114).

Saluti affettuosi e auguri dal
tuo

AVV. ACHILLE BATTAGLIA
ROMA - PIAZZA TEATRO DI POMPEO, 43 - TEL. 53498
VITERBO - PIAZZA S. SIMEONE, 14 - TELEF. 2189

Roma 30 marzo 1949

On. Avv. Prof. Piero Calamandrei
Borgo Albizi 14
Firenze

Caro Calamandrei,

ti ho invano cercato al tuo studio e al=la tua pensione, lasciando anche il mio numero perchè potessi te=lefonare tu, qualora io non riuscissi a parlarti.

E' a Roma Riccardo Bauer, il quale si doveva trattenere sol=tanto sino a domani, e spero si trattenga ancora sino a lunedì. Come tu sai, Bauer è anch'esso convenuto nell'inverosimile giu=dizio civile "delle Fosse Ardeatine": e desiderava che mio fratello ed io, cui si è affidato per la difesa, ci incontrassimo con te e Comandini, prima della costituzione in giudizio.

Ti sarò grato se lunedì, quando sarai di nuovo a Roma, vorrai telefonare al mio studio, o meglio ancora a quello di mio fratello Ugo (35869).

Con i migliori saluti, credimi

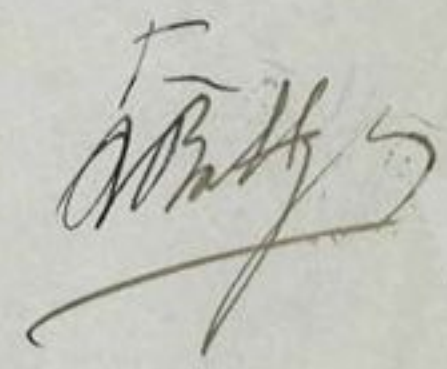

Avv. FEDERICO COMANDINI
ROMA - VIA FLAMINIA, 195 - TELEF. 391.030 - 390.942

Roma, II aprile 1949
CR/5923

On.Prof.Pietro Calamandrei
Borgo Albizi,14
Firenze

PERTINI,AMENDOLA,CALAMANDREI ed a.

Carissimo,

ho la tua sul punto di partire da Roma. E' un destino. Peraltro, avevo già fatto il passo da te suggeritomi presso il Presidente.

Quando verrai? Io tornerò a Roma il 19 sera, e aspetto tue comunicazioni. I colleghi Jemolo e Castellett saranno con noi alla difesa per loro desiderio.

I più cordiali auguri e saluti.

all Flamaz

Milano 15 aprile

Carissimo babbo

ti ringrazio tanto del regalo pasquale. Non prendetevela se non siamo conti, a passare la festa con voi: voglio poter avere un po' di giorni liberi in maggio, per fare il breve viaggio a Parigi che abbiamo progettato, e quindi non era il caso che mi prendessi ora una vacanza. Il giorno di Pasqua, probabilmente, anderemo fuori Milano, sul Lago di Como o sul Lago Maggiore, dalla mattina alla sera. La piccinina é ormai un personaggio capace di affrontare le escursioni e di dilettarsi di turismo, e credo che un viaggio in battello sull' "acca" del lago dovrà piacerle molto. (Particolari sui progressi della bimba li scrive alla mamma che me li ha chiesti, nella lettera per lei qui unita.)

La vostra gita a Pompei é un ottimo regalo che vi fate. Non hai visto mai la Villa dei Misteri? Mi pareva di averne parlato con te, qualche volta, come di cosa che tu conoscessi. A me, sebbene li abbia visti una volta sola, e neanche nel mio ultimo soggiorno a Napoli, le pitture della Villa sono rimaste impresse e sempre splendidamente evidenti, con i loro rossi caldi ed i loro incarnati così grassi e tiepidi. Ma vedrai: non c' é nulla in essi che disponga a pensieri di rinuncia, alla vecchiaia "et ultra"; sono pieni al contrario - se ben ricordo - di vita, del senso del continuo rinnovarsi della vita, di una sicurezza gioiosa. E ad accoglierli così aiuta tutto il verde delle viti e degli alberi che li circondano, la campagna luminosa, il sole. Proprio per questo dicevo che é un ottimo regalo che ti fai per il tuo compleanno.

Ho ricevuto il numero del "Ponte" sulle prigioni, e ieri anche quello ultimo, con la tua dichiarazione di voto sul Patto. Il numero sulle prigioni é certo un buon risultato, ed un contributo importante. Ed é notevole il fatto che, di fronte a certi aspetti estremi, di violenza, dello stato borghese, sia venuta automaticamente a riformarsi, nei nomi dei collaboratori, la stessa unità dei tempi migliori della Lotta

antifascista. E' una nuova prova - sia pure entro i suoi limiti, di semplice denuncia - di come, per la difesa della libertà e della dignità dell'uomo contro le forze che le mortificano e opprimono, la borghesia illuminata e sinceramente democratica abbia bisogno dei comunisti, e viceversa. Del numero sulle prigioni abbiamo fatto fare una recensione abbastanza lunga per le quattro edizioni dell' Unità, da Paolo Spriano, quel giovane di Torino, autore di uno studio su Salvemini. L'Unità di Roma e quella di Torino l'hanno già pubblicata: noi - per ragioni di spazio abbiamo dovuto aspettare - la pubblicheremo domani o martedì. Ti manderò una copia del giornale e, se vuoi, anche i numeri delle altre edizioni che hanno pubblicato la recensione.

Non so se tu abbia già, o se ti sia stato per la mano segnalata, la traduzione inglese - uscita di recente in America - del volume di Visciński sul diritto pubblico sovietico. E' un grosso volume di oltre mille pagine, e costa -ahimè - oltre diecimila lire. Ma é un libro fondamentale per la conoscenza dei problemi giuridici sovietici, e penso che dovrebbe interessarti molto. Qui a Milano é in vendita in qualche libreria. Se vuoi posso comunicartene il titolo preciso, e gli argomenti principali, e il nome dell'editore: o addirittura procurartelo.

Per quanto riguarda la causa intentata dalle famiglie dei "martiri", seguendo le tue istruzioni io non ho preso alcuna iniziativa, e aspetto che provvedano i principali chiamati in causa, a Roma, con i quali mi sono già messo in rapporto. Per ora non mi hanno fatto sapere nulla. Mi risulta però che una delle famiglie sia pubblicamente ritirata dalla causa, dichiarando di non volersi prestare ad una speculazione politica, e di avere inizialmente ceduto a pressioni.

C'é un'altra questione per la quale ti chiedo consiglio. Sul settimanale "Italia Monarchica" di Roma é stato pubblicato un articolo, che il "Meridiano d'Italia", giornale del MSI, ha ripreso qui a Milano, in cui un certo Massimo di Massimi, che io non ho mai visto né conosciuto, asserisce con abbondanza di particolari che io avrei dormito in casa sua la sera dell'attentato di via Rasella, letto a letto con lui, e gli a-

vrei fatto ciniche dichiarazioni sulle possibile conseguenze dell'attentato (Un esempio delle frasi attribuitemi nell'articolo: "A la guerre comme à la guerre! - motteggiò il giovanotto. "). I fatti, ripeto, sono inventati di sana pianta. Siccome questo Massimo di Massimi é uno dei testimoni chiamati a nostro carico nella causa di Roma, io penso che citarlo per diffamazione - gli estremi ci sono, per gli apprezzamenti da lui espressi nei miei confronti- sarebbe opportuno, non soltanto per dargli una lezione. Dimmi cosa ne pensi.

Caro babbo, passate questi giorni di riposo tranquillamente. Ti auguro, per i tuoi sessant'anni, un buon lavoro lungo e sereno in un mondo di pace e di giustizia. Ti abbraccio con tutto il mio affetto

Franco

ta non è necessaria quando il Consiglio non deve far uso di facoltà discrezionali, quando si debba fare semplice constatazione di un dato obiettivo (es. se uno è invalido guerra) e quando si tratti di provvedimenti meramente esecutivi o vincolati.

Terminate le votazioni il Presidente, con l'assistenza di tre consiglieri (scrutatori), ne riconosce e proclama l'esito (art. 229 T.U. 1915). E' annullabile la deliberazione presa senza l'assistenza degli scrutatori o con l'assistenza di un numero di scrutatori minore di 3. 3 - continua

L'ATTENTATO DI VIA RASELLA

to nella tragica cifra dei 330 che per un errore, si dice, salì a 335.

Il colonnello Kappler fu incaricato di occuparsi della "pratica". Il comando tedesco dichiarò che se si fossero presentati gli autori dell'attentato non ci sarebbe stata una rappresaglia di quel genere. Anzi, secondo alcuni, non ci sarebbe stata alcuna rappresaglia. Ma nessuno, come è noto, si presentò.

Così la condanna a morte di 335 innocenti fu decretata. Fra questi, naturalmente, tutti i detenuti di Regina Coeli fra i quali e per i primi gli autorevoli personaggi di cui sopra. Non furono pochi a sostenere che secondo i calcoli di alcuni personaggi l'azione aveva un fine ben preciso, e cioè eliminare detenuti «scomodi», ma a distanza di anni è inutile rinfuocare polemiche raccapriccianti. Una cosa è certa: tutto l'apparato resistenziale di Roma e non solo romano, comunisti esclusi, disapprovò la strage di via Rasella.

LA COLDIRETTI DOPO RIMINI

in discussione della nostra linea sindacale.

Il dialogo più stretto con i sindacati dei lavora-

che non è così. La nostra Organizzazione guarda avanti con gli occhi aperti su un mondo che si è rapidamente trasformato, cercando di predisporre gli strumenti per non lasciarsi sfuggire dalle dita un primato che non è mai caduto dal cielo, ma sempre è stato guadagnato con il lavoro intelligente di quanti si sono dedicati nelle sue file anima e corpo alla causa del sindacalismo agricolo.

S. BENEDETTO PO

sclusiva festa degli agricoltori va interpretata in questo senso e cioè partecipazione di tutta la cittadinanza e soprattutto di ragazzi ed allievi che attraverso gli elaborati sono venuti a conoscenza, hanno apprezzato e si sono espressi sui probemi ed aspetti della vita dei campi.

Se la società fosse una città di vetro probabilmente le espressioni, le manifestazioni di volontà dell'individuo e l'esperienza di vita sarebbero senz'altro più omogenee ed avremo maggiori punti di contatto tra esperienze diverse. Ma purtroppo la realtà è quella che si rivela quotidianamente con aspetti spesso contraddittori e problemi insoluti con divisioni e tanta ignoranza.

Sta nell'opera, anche nostra, togliere queste barriere ed offrire ad altri, almeno una volta all'anno,

SPETT.REDAZIONE
de "LA TRIBUNA DI MANTOVA"
V.le Frutta 4
46100 MANTOVA

anno XXXVII - numero 12

TERRA MAN

settimanale della federazione pro

Notiziario agricolo economico - sindacale - culturale - Aut. Trib. MN n. 13/RS del 13-5-1949 - Spediz. in abbonam. postale gruppo 1° bis - Pubbl. stato alla Federazione Provinciale Coltivatori Diretti - Mantova - Direzione, Redaz. e Amministrazione - Mantova - Piazza Martiri di Belfior Tedioli - Mantova - Via Corrado, 32-34 - Telefono 320276 - Pubblicità: le inserzioni si ricevono presso la Federazione Provinciale Co

LA COLDIRETTI DOPO RIMINI

STRUMENTI IDONEI PER MANTENERE IL NOSTRO PRIMATO

Giovanni Martirano, incaricato nazionale per i problemi agricoli del PLI, sulle colonne della Gazzetta di Mantova ha fatto alcune osservazioni sulla recente Conferenza di Rimini della Coldiretti che meritano una puntualizzazione. Egli osserva che, in seguito al «nuovo e più moderno» corso della Coldiretti si aprono nuovi spazi per la Confagricoltura, la quale si troverebbe a doversi occupare delle aziende «più grandi, societarie o individuali che siano».

Questa interpretazione forza non poco, nella direzione politica del Martirano, le risultanze di Rimini. In effetti, pur essendo chiaro che la peculiarità della Coldiretti è quella di associare aziende a prevalente conduzione famigliare, la realtà agricola italiana si è andata in questi anni evolvendo nel senso di rendere quanto mai flebile la distinzione tra piccola azienda famigliare e grande azienda con altro tipo di conduzione. Il fatto che un'unità lavorativa sia in grado oggi di lavorare bene su una superficie doppia o tripla rispetto a pochi lustri fa, ha allargato la fascia delle aziende a conduzione famigliare ed ha indotto sia la Confagricoltura ad occuparsene, sia la Coldiretti a spaziare in campi che prima erano riserva di caccia dell'altra organizzazione. In sostanza pare che i fatti conducano a trarre considerazioni diametralmente opposte a quelle del Martirano.

Nè si comprende come la Coldiretti possa adottare un nuovo corso che apre spazi ad organizzazioni concorrenti senza far torto alla intelligenza dei suoi dirigenti. In realtà le differenze che stanno tra l'una e l'altra organizzazione poggiano oggi su un diverso tipo di approccio esteriore ai problemi che prescinde da un'azione sindacale vera e propria per soffermarsi piuttosto sulla diversa «forma mentis» dell'associato. Ma pare poco produttivo andare in cerca di diversificazioni che constano di sfumature. Il discorso è quindi in gran parte strumentale come è strumentale e polemico l'accenno alla località «rossa» in cui si è tenuta la conferenza organizzativa, per derivare da questo fatto considerazioni in merito alla linea sindacale della Coldiretti.

Invece pare ovvio e scontato che da parte della Coldiretti ci siano rap-

PIENO SUCCESSO DELLA ORMAI TRADIZIONALE MANI

Spettacolo in piazza a S. per la sesta Festa de

Dopo la S. Messa, nel pomeriggio la Banda di Castelgoffredo e le sue majorettes hanno intrattenuto la cittadinanza nel piazzale Teofilo Folengo - Festoso lancio di palloncini colorati in omaggio alla Primavera

S. BENEDETTO PO, 21 - In una splendida giornata si è svolta, in concomitanza col primo giorno di primavera, la Festa dell'agricoltura.

Presenti numerose autorità, fra le quali, oltre al condirettore della Federazione comm. Giubertoni e al vice presidente vicario sig. Mari, l'assessore provinciale all'agricoltura dr. Bertellini, l'on. Vincenzi e il dr. Pareschi, la giornata è stata aperta, al mattino con la Santa Messa delle ore 11 durante la quale sono stati offerti all'altare i frutti della terra. La celebrazione di Benedetto da Norcia è stata particolarmente significativa nello scenario del grandioso complesso monastico benedettino.

Il parroco don Panizza, durante l'omelia, ha elogiato l'opera dei Monaci per la bonifica dei terreni e soprattutto per l'opera di sostentamento delle classi più povere ed emarginate. Infatti un lavoro lungo e paziente ha creato le condizioni per lo sviluppo dell'economia agricola locale (e non solo nel comune di S. Benedetto Po).

Le nuove generazioni però, cresciute troppo in fretta in una realtà pervasa dal benessere e dal consumismo, hanno smarrito la strada della tradizione e pertanto rischiano di non saper giustamente valorizzare i sacrifici fatti, che sono stati il presupposto del benessere, e di non conoscere la ricchezza dei valori che tali esperienze di vita hanno offerto, gratuitamente, col fine ultimo e solo di farne uso e modello di vita.

Il settore agricolo e come tale l'ambiente familiare e sociale ha in qualche modo fato da argine al rapido dissolversi di tutta una concezione di vita che vedeva i valori fondamentali del cristianesimo e il lavoro centro e fulcro del-

S. BENEDETTO PO — il piazzal no della Banda di Castelgoffr

osservatorio

38 anni fa l'attentato di via Rasella e le Fosse Ardeatine

38 anni fa, il 23 marzo 1944, veniva compiuto a Roma il famoso attentato che

I TEMI E I DISEGNI PREMIATI

Questi nomi degli studenti e scolari premiati per aver svolto i migliori temi e disegni intonati alla giornata e all'agricoltura:

ISTITUTO PROFESSIONALE PER L'AGRICOLTURA

1° - Roberto Saletta
2° - Fausto Bianchini
3° - Gianni Bernini

SCUOLE MEDIE

1° - Lara Rossi
2° - Paola Bolzani

CONCL

Con il nu coltivatori

Gli Uffici erariali har

di via Rasella e le Fosse Ardeatine

38 anni fa, il 23 marzo 1944, veniva compiuto a Roma il famoso attentato che portò poi alla rappresaglia delle Fosse Ardeatine.

Rosario Bentivegna e Carla Capponi, oggi sposi più o meno felici, furono i principali esecutori materiali della strage di via Rasella. Ma chi la ordinò?

Il CMC (Comando Militare clandestino), proprio per la vicinanza delle armate alleate a Sud della capitale, quindi in attesa della liberazione, ordinò che nella città non venisse effettuato alcun attentato a cose o persone per evitare di mettere a repentaglio la vita di note personalità antifasciste detenute a Regina Coeli, fra le quali quelle che avrebbero poi dovuto costituire l'ossatura del nuovo governo, espressione del CLN (Comitato di Liberazione Nazionale). I vari esponenti politici della resistenza locale, cioè del CLN rispettarono la disposizione saggia quanto opportuna del CMC, meno i comunisti che vollero invece organizzare l'attentato di via Rasella per "creare — dissero — il clima da cui fecondare l'odio necessario ad alimentare la combattività e la reazione contro il tedesco invasore". Perciò un commando dei GAP composto da militanti comunisti fra i quali Calamandrei, Bentivegna, Amendola e la Capponi, decise di agire imbastendo l'azione.

Rosario Bentivegna, la Capponi e il Calamandrei si incaricarono dell'esecuzione materiale. Bentivegna mise l'esplosivo in quantità adeguata nel bidone del carretto della spazzatura in sosta nella strada in salita che da via del Tritone conduce a via Quattro Fontane, appunto, via Rasella. Al segnale convenuto il carretto fu sospinto verso il centro della strada; facilitato dal pendio ne percorse un pezzo e si trovò ad incontrare la compagnia dei soldati alto-atesini in servizio di polizia che saliva la via ed in quel momento preciso esplose massacrando 32 soldati e un ragazzo civile italiano. Altrettanti o quasi, i feriti. L'ordine immediato di rappresaglia impartito dal Quartier Generale del Führer fu di 50 italiani per ogni soldato ucciso.

L'intervento deciso del feldmaresciallo Kesserling presso il comando supremo in Germania alla fine ebbe ragione, e la rappresaglia potè essere contenuta in 10 per 1! Il ragazzo italiano non fu conteggia-

CONTINUA IN SECONDA PAGINA

mico l'accenno alla località «rossa» in cui si è tenuta la conferenza organizzativa, per derivare da questo fatto considerazioni in merito alla linea sindacale della Coldiretti.

Invece pare ovvio e scontato che da parte della Coldiretti ci siano rapporti «corretti» con le altre organizzazioni agricole. Non abbiamo mai inteso nè esaltare nè mortificare nessuno e ciò ci sembra correttezza che non è di oggi ma di sempre. La nostra ispirazione ai principi della democrazia ci ha sempre indotto ad instaurare questo tipo di rapporti con tutti senza peraltro sconfinare nella confusione dei ruoli o nella messa

Roberto Cagliari

CONTINUA IN SECONDA PAGINA

La centrifugazione farà sparire le "occhiature" del grana

Il grana padano non sparirà dalle mense degli italiani e la sua qualità non sarà ridotta a un pallido ricordo di quella di un tempo. Eppure è questo il pericolo che avremmo corso, se i laboratori di ricerca della facoltà di Agraria di Piacenza non avessero messo a punto una nuova tecnica per la caseificazione del grana padano.

Ci si chiederà a questo punto perchè mai si sia rivelato necessario escogitare un nuovo modo di far formaggio (limitatamente però al grana padano).

Negli ultimi decenni, sotto la spinta dei nuovi metodi di allevamento imposti fra l'altro dalla concorrenza del latte olandese e francese nell'ambito della Cee, anche la qualità del latte italiano è cambiata. Anzichè con fieno secco, le mucche hanno dovuto essere alimentate prevalentemente con mais «insilato», più abbondante e meno costoso. Alla stalla tradizionale si è poi sostituita la cosiddetta «stabulazione libera», mentre i capi di bestiame sono stati selezionati al fine di ottenere elevatissime produzioni unitarie, dell'ordine di 52 quintali di latte per animale (con punte di 90).

La quantità è però andata a scapito della qualità. Non che il latte d'oggi sia cattivo, nocivo alla salute, intendiamoci. E' però sempre più difficile ottenere da questo latte un formaggio grana veramente impeccabile, gradevole al gusto ed anche alla vista. Sempre più spesso si ottengono forme di grana af-

CONTINUA IN SECONDA PAGINA

gni intonati alla giornata e all'agricoltura:

ISTITUTO PROFESSIONALE PER L'AGRICOLTURA
1° - Roberto Saletta
2° - Fausto Bianchini
3° - Gianni Bernini

SCUOLE MEDIE
1° - Lara Rossi
2° - Paola Bolzani
3° - Donatella Furghieri

SCUOLA ELEMENTARE
1° - Luca Gola
2° - Federica Nizzola
3° - Marco Frignani

Una menzione hanno ricevuto: Paolo Berzaghi, Paolo Roveri e Gianpietro Ronchi dell'IPA; Renata Mantovani, Diego Tamassia e Sabrina Spinella delle Medie; Davide Zanini, Elisa Mancini e Fausto Solieri delle Elementari.

Ci riserviamo di pubblicare nei prossimi numeri i temi primi classificati.

lo di vita.

Il settore agricolo e come tale l'ambiente familiare e sociale ha in qualche modo fato da argine al rapido dissolversi di tutta una concezione di vita che vedeva i valori fondamentali del cristianesimo e il lavoro centro e fulcro dell'esistenza. Tali principi e valori però, oggi, pur se affievoliti, attraverso una riscoperta e un rilancio che vada oltre l'individualismo e il settario, possono ancora trovare la giusta colocazione e valorizzazione.

L'esperienza fatta dalla Coltivatori Diretti di S. Benedetto Po di fare di questa giornata non l'e-

Fioravante Bolognesi

CONTINUA IN SECONDA PAGINA

S. BENEDETTO PO - In un immagine piuttosto curiosa il parroco don Panizza conversa con il condirettore della Federazione Giubertoni e con l'on. Campagnoli (Ediz. '81)

"Sudore e preghiera"

Dopo aver fatto una precisa cronistoria delle vicende monastiche, don Angelo Panizza ha concluso l'omelia con queste parole:

«21 marzo: festa di San Benedetto, festa della terra e del lavoro agricolo. Facciamo bene ad onorare oggi con la nostra preghiera S. Benedetto e richiamare alla nostra sensibilità umana e cristiana il lavoro dei campi. Queste nostre terre portano ancora evidenti i segni di una presenza assidua e fedele, di un lavoro cominciato e sorretto dai benedettini. Qui coloni, contadini, braccianti e frati si prodigarono: sudore e preghiera, lavoro e pensiero rivolto a Dio e ai beni che la terra ci appresta. Così nacque questo paese, così nacque questa civiltà contadina che pure nelle difficoltà e nelle incongruenze dei tempi seppe e sa tuttora esprimere e indicare segni di pace, di laboriosità, di formazione umana e fedeltà al sacrificio, alla famiglia e alla terra. I doni che avete portato all'altare siano una promessa di un maggior impegno delle nostre comunità rurali, e siano un invito a tutti noi ad amare la terra e coloro che la rendono feconda».

con il ne coltivatori

Gli Uffici erariali har 400 volte per quelli spinto le nuove tarif

MANTOVA — A seguito del 3 dicembre 1979 pubblica n. 47 del 18 febbraio 1980 hanno proceduto alla opera Estimi Catastali.

Per la provincia di Mant laborati dell'U.T.E. sono imp quanto riguarda i Redditi A crementati rispetto al 1939 c seminativi e i Redditi Domini

Attualmente la rivalutazior fini dell'IRPEF e dell'ILOR cando i redditi per 120, per valori venissero confermati suaria Centrale i conduttori tassati ai fini fiscali in man spettivi redditi. Si ha notizi Censuarie Provinciali come respinto le nuove tariffe di sto delle riduzioni in percen dito Dominicale.

Gli elementi principali che Tecnici Erariali a queste r non tanto nella metodologia si che è ancora quella del 19 tegrazione dal 6 all'8% del t missione Censuaria Centrale pitale agrario. In tale ipotesi le provincie a prevalente agr cazione zootecnica come quel i produttori, soprattutto per sollecitare le operazioni agri carente disponibilità di man necessariamente attrezzarsi s chine i cui costi elevati inf sulla determinazione del Red

L'AMMINISTRATORE COMUNALE

Seduta pu votazione

III

Nella votazione possono quin
1) seduta pubblica con votazio
2) seduta segreta con votazion
3) seduta segreta con votazion
4) seduta pubblica con votazio

Il sistema ordinario è quello votazione palese.

Devono essere adottate in s zione segreta le deliberazioni c cernenti persone, che importin giudizi sulle qualità morali, sul sulla condotta pubblica e privat nerale, su qualità personali. Pc seduta segreta e con votazion non concernenti questioni di pe siglio abbia deciso così al sensi

Devono, infine essere adott con votazione segreta anzitutt alle nomine previste dall'art. 29 Sindaco, della Giunta municipa e di altre commissioni); in se berazioni che, pur riguardando comportino apprezzamenti e giu li degli interessati, tali da rich scussione.

Ma non tutte le questioni ch tamente possono interessare pe liberate con votazione segreta, c

CONTINUA IN SECO

DIREZIONE - REDAZIONE - AMMINISTRAZIONE
FIRENZE - Via Porta Rossa, 3 - Telefono 21-873
Abbonamenti: Anno L. 300 - Sem. L. 160 - Trim. L. 90
[illegible]
[illegible] - Spedizione in abbon. Postale - Gruppo II°
Anno III - Numero 16

PRISMA

DIO SALVI L'ITALIA
20 Aprile 1947 — Una copia L. 6

LE DUE OPPOSTE ITALIE

MARIA PASQUINELLI
FRANCO CALAMANDREI

Maria Pasquinelli è stata condannata a morte. *Noi ci rendiamo conto delle ragioni che hanno indotto i giudici britannici a sentenziare, come hanno fatto la condanna capitale della fiorentina che ha ucciso un generale inglese. Diciamo anzi che se fossimo stati al loro posto avremmo certamente sentenziato come loro. Gli inglesi sono inglesi, non italiani, fanno la giustizia secondo i sentimenti e gli interessi inglesi* [illegible] *secondo i palpiti dell'anima italiana. Nessun rancore* [illegible] *generale, nessun senso di odio e di astio verso di loro. Ma ci preme invece un senso di incommensurabile rispetto, di incondizionata ammirazione per la condannata alla pena capitale, per la fiorentina Maria Pasquinelli che ha ucciso non per uccidere, ma per essere uccisa. Noi siamo contro ogni delitto politico di qualsiasi specie esso sia, noi deprechiamo che un soldato straniero, che personalmente nulla aveva a che fare nelle nostre questioni di confine, sia stato soppresso dai colpi di rivoltella di una donna italiana, ma sentiamo il nostro cuore palpitare con quello della rivoluzionaria per l'impulso che l'ha spinta al delitto, perchè compiendo un atto folle e antisociale ella si consegnava al carnefice segnando ciò che comportava la esecuzione del suo progetto terroristico. Maria Pasquinelli non è fuggita, non ha cercato di salvarsi,* [illegible] *feriale* [illegible] *in contanti,* [illegible] *l'atto storico che commenta e che resterà al di sopra della giustizia terrena nelle pagine più appassionate della storia italiana. Noi rendiamo omaggio alla tribuna inglese, commineranno nella sua triste sorte la creatura che colpisce talvolta gli uomini d'arme fuori del proprio paese dove hanno lasciato affetti, bontà, altezza di sentimenti, noi non abbiamo dimenticato il Sant'Ambrogio del Giusti che può far cari, talvolta, anche gli invasori che dominano sopra la nostra terra. Ma Maria Pasquinelli resta per noi altissima nelle pagine della storia nazionale, più alta degli altri martiri che morirono combattendo in guerra contro il nemico, più alta dello stesso Oberdan, perchè essa quando si accinse ad un delitto politico predispose tutto con meticolosa cura perchè la sua morte di martire non possa in alcun modo essere cancellata.*

«Io non chiedo grazia davanti alla sentenza degli oppressori del mio paese». Questo [illegible] *il suo commento al*[illegible] *che la condannava a morte. E noi* [illegible] *davanti a questa* [illegible] *donna che* [illegible] *della propria* [illegible] *per il compimento di* [illegible] *giornata al paese col sacrificio altrui e col suo sacrificio ci inchiniamo addolorati per quanto ha fatto di male* [illegible] *per il modo eroico col quale* [illegible]

[illegible] varono tutti all'appuntamento con Calamandrei che doveva controllare se nessuno era stato catturato. Tre giorni prima, e cioè, il 20 il teste aveva espresso al Calamandrei i suoi dubbi sull'opportunità dell'attentato in quanto proprio il giorno prima 19 marzo, il comando della piazza di Roma aveva fatto affiggere un manifesto in cui si annunciava che in caso di attentati 10 italiani sarebbero stati fucilati per rappresaglia per ogni tedesco ucciso. Il Calamandrei però disse che l'attentato doveva essere eseguito, perchè era l'ordine, e gli mostrò infatti un foglio a firma E. E. cioè Ercole Ercoli. Al processo a Milano però, aggiunge il teste, il Calamandrei disse che l'ordine non gli era pervenuto da Ercoli, cioè da Togliatti, ma dal C.L.N. E. [illegible] Bleu, tuttavia, che tale ordine non sia stato dato neppure dal C.L.N. ma fosse tutta invenzione del Calamandrei, per coprirsi le spalle. Il pomeriggio del 24 marzo insieme al Calamandrei, erano tutti riuniti per decidere chi tra di loro, in numero di 4, dovesse presentarsi alle autorità tedesche, per dichiararsi autore dell'attentato per evitare rappresaglie contro la popolazione, quando giunse un messo ad informarli che la rappresaglia era stata già eseguita.

Che cosa dobbiamo dire a fiorentini? Tutto l'orgoglio che ci aveva esaltati al racconto di Maria Pasquinelli [illegible] *al comportamento dell'attentatore Franco Calamandrei.*

Anche lui organizza la morte degli stranieri, anche lui assume la responsabilità della morte altrui, ma invece di riscattarla col proprio martirio lascia che altri paghino per lui, che altri innocenti muoiano, che le fosse ardeatine si riempiano di sangue italiano che non è il suo sangue. Finisce il racconto quando dice che il giorno dopo gli esecutori dell'attentato si radunarono per consegnarsi al carnefice, ma che constatarono che era troppo tardi. Volevano forse attendere qualche anno? e non sapevano che le rappresaglie tedesche erano fulminee ed inesorabili? e non avevano letto il bando nel quale si diceva che ogni uccisione di tedesco sarebbe stata punita con [illegible] *di italiani?*

E quando [illegible] *della strage* [illegible] *più innocenti* [illegible] *il bisogno* [illegible] *cercare anche* [illegible] *perchè di questo avesse* [illegible] *significato che solo avrebbe* [illegible] *derla giustificabile.*

No, Franco Calamandrei organizza l'attentato e poi si nasconde, uccide e poi lascia uccidere altri al posto suo, fa la strage ma non fa il martire. Forse oggi passeggia per le vie di questa Italia immiserita, egli vede le ombre corrucciate degli italiani che pagarono il suo attentato, egli sente le loro voci rimproverarlo e dirgli che quando si ha il coraggio di ammazzare si deve anche aver quello, che egli non ha avuto, di morire invece di lasciare che altri muoiano senza colpa nel peccato.

Maria Pasquinelli, *Franco Calamandrei, due opposte Italie, una piena di* [illegible] *anche nel deprecabile errore, l'altra piena di miseria* [illegible] *che si sopravvive alla morte degli innocenti.*

L'Osservatore

Educazione alla libertà

Si preoccupano gli uomini più gelosi del [illegible] del popolo italiano e meglio pensosi del suo [illegible] domani non lontano [illegible] apparentemente maturo all'uso e al godimento di quella libertà, di cui il ventennio [illegible] aveva negata e violata, gli aveva [illegible] la pratica [illegible], non lasciandogliene che una vaga e sbiadita nostalgia.

La preoccupazione muove dalla prima valutazione di [illegible] bene, il quale, come tutti i beni più preziosi, è per la sua stessa [illegible] fragile e soggetto a contaminazione. [illegible]

[illegible]

[illegible] disciplina di tutti? Non può esservi educazione dove mancano gli educatori.

L'odierna classe politica italiana non è che un prodotto di transazione, [illegible]

[illegible]

[illegible] Comunque la [illegible] un giorno agli italiani [illegible] della vita [illegible] L'orizzonte non è sgombro da [illegible]. Però la libertà non mancherà di [illegible]. Educare alla libertà per avere le armi più sicure per ogni battaglia.

Meleagro

Ancora sulla «Palla arroventata»

Lo scorso [illegible] *della «palla di ferro arroventata»* [illegible] *il colonnello Pololti non l'ha* [illegible] *Il* [illegible] *Dongo* [illegible] *Il sindaco di Dongo si* [illegible] *appena seppe delle* [illegible]

[illegible]

LO STATO NELLO STATO

La segreta circolare riservata n. 14/148 del Partito comunista ai Segretari delle Federazioni provinciali siciliane, venuta in possesso di un giornale romano, rivela a quale grado di [illegible]

[illegible]

Comunismo... romantico

Un'ondata di comunismo, [illegible]

[illegible]

[illegible] la conclusione del suo [illegible] terroristico. Maria Pasquinelli non è fuggita, non ha tentato di salvarsi, [illegible] non ha [illegible] che il suo [illegible] imputato ad altri e si è [illegible] colla rivoltella [illegible] agenti, si è fatta arrestare volontariamente, ha detto che voleva essere arrestata e che voleva essere uccisa perchè il gesto richiamasse l'attenzione del mondo sopra la tragedia dell'Istria consegnata ai barbari stranieri per il verdetto dei Quattro Grandi. Davanti a quel terribile verdetto che dava una penisola italiana in mano agli sgherri slavi in agguato, che cosa poteva essere per Maria Pasquinelli il suo martirio? Essa lo voleva perchè fosse ben chiaro che se lei era diventata un assassino di uno sgomento af-[illegible] col suo sacrificio ci sentiamo addolorati per quanto ha fatto di male, ma fieri[illegible] per il modo eroico col quale ha espiato la sua rivolta al mancare della italianità nell'Istria.

Nella storia di Europa di questi ultimi anni non c'è stata una donna europea che si sia comportata così, non una tedesca, non una francese, non una polacca, non una russa. Soltanto l'Italia ha dato al mondo lo spettacolo di una donna [illegible] di consacrarsi ad [illegible] tragico che la condurrà [illegible] deliberatamente al patibolo. Iddio che [illegible] braccia e che sa giudicare meglio dei giudici terreni la accoglierà certamente [illegible] salgono coloro che hanno [illegible] per una idea e per quella hanno saputo [illegible] la morte.

Agli antipodi

Nei medesimi giorni, in questa campata di idealismo romantico e cruento, leggiamo invece la storia di un'altra fiorentina. Cronache di qualche anno fa.

[illegible] gli stranieri non erano inglesi, erano tedeschi [illegible] non era contro i [illegible] impossibili un contro [illegible] che stavano sul [illegible] italiano e difendervi la [illegible] del loro popolo con [illegible] armi [illegible] contro di [illegible]. Un atto ben più terribile [illegible] compiuto da Maria Pasquinelli veniva compiuto in via Rasella contro la polizia germanica, atto che portava alla reazione feroce delle Fosse Ardeatine. Ma quanto diverso il comportamento di coloro che quell'atto avevano organizzato e compiuto!

Leggiamo infatti sul «Buonsenso» del nove Aprile, e precisamente nel resoconto del processo contro il generale Kesserling, la deposizione di un testimone, che partecipò all'attentato. Eccolo come è scritto sul giornale:

Segue Guglielmo Blasi che partecipò all'attentato di via Rasella a Roma e che quando venne arrestato nell'aprile successivo tradì i compagni e passò al servizio della banda Koch. E' stato perciò condannato a morte, condanna commutata in seguito nella pena di 30 anni di reclusione. Il teste racconta che l'attentato era stato preordinato da 15 giorni, organizzatore responsabile era il capo del G. A. P. centrale Franco Calamandrei, e vi parteciparono 12 persone in tutto: 9 uomini e 3 donne. Esso si svolse nel modo ormai noto: mentre cioè la compagnia di polizia preceduta ad una decina di metri dal teste, imboccava Via Rasella certo Paolo, vestito da spazzino, accendeva con una sigaretta la miccia e venti kg. di esplosivo posto in un carretto delle immondizie portato sulla via qualche minuto prima. Gli altri componenti il gruppo [illegible] via Boccaccio con piccole bombe a mano pronti a lanciarle sui gendarmi subito dopo lo scoppio. Appena [illegible] la miccia, il teste e Paolo [illegible] per via Quattro Fontane dileguandosi, e alle 15 di quello stesso pomeriggio si [illegible]

vata n. [illegible] del Partito comunista ai dirigenti delle federazioni provinciali siciliane venuta in possesso di un [illegible] [illegible] circola a quale grado di criminale [illegible] sono giunte in Italia le [illegible] direttive. De Gasperi si [illegible] che la migliore e più [illegible] stampa [illegible] il grido di [illegible] condizioni dell'ordine pubblico che si vanno facendo sempre più [illegible] [illegible] nella [illegible] Stato [illegible] [illegible] Ne [illegible] il [illegible] per [illegible] interessi stranieri.

La circolare che anche [illegible] ripubblichiamo [illegible] armato di [illegible] di [illegible] al [illegible] in Sicilia, [illegible] ai compagni [illegible] da atti di violenza ed a tutta materia di estremi per poter [illegible] con questi tutti i titoli del [illegible] l'ordine pubblico [illegible] alla guerra civile alla formazione e al concorso di corpi armati diretti a compiere reati.

Chi sarà in grado di agire la Polizia, notoriamente sempre più perplessa ed esautorata dall'indirizzo indeciso, contraddittorio ed abulico dell'attuale Governo del compromesso?

Comunque non è con tale conlegno continuamente passivo ed inerte degli Organi che teoricamente son preposti alla difesa dello Stato e alla tutela pubblica che si può calmare la comprensibile preoccupazione dei buoni cittadini e l'accorato allarme che ormai dilaga [illegible] l'ansia di [illegible] a prova di [illegible] e paesane di una [illegible] che va diventando [illegible] più enigmatica e densa di [illegible]. E ecco la circolare:

«I compagni delle Federazioni provinciali siciliane in [illegible] a quanto [illegible] dall'esecutivo del partito, si atterranno per quanto concerne la giurisdizione di loro competenza, alle seguenti direttive:

1) Intensificare la propaganda fra le masse contadine ai fini di [illegible] attraverso la occupazione delle terre, l'agitazione [illegible] ancora accolte da latifondisti siciliani.

In caso di [illegible] sarà [illegible] della mafia locale, non rifuggire da atti di violenza i quali [illegible] a creare le premesse per l'intervento armato degli speciali reparti di polizia già [illegible] dislocati in Sicilia.

2) [illegible] in seno alle organizzazioni del partito i reduci e prendere accordi ove ciò è necessario con i compagni socialisti, per svolgere azione convergente sulle masse dei reduci, sugli ex combattenti, rivelando lo stato di disagio [illegible] le classi [illegible] di difesa [illegible] ad [illegible] del popolo.

3) Intensificare, usando i fondi [illegible] all'uopo destinati, l'[illegible] delle armi [illegible] [illegible] le [illegible] e la istruzione delle [illegible] di emergenza.

4) Informare con la massima [illegible] esecutivo della [illegible] Stato la [illegible] del piano [illegible] aggiornato a 24 ore dalla prima comunicazione [illegible] mente, per mezzo di elementi di assoluta fiducia, sulla attività delle associazioni fra gli agricoltori, e segnalare i nominativi di quei proprietari che non hanno consegnato i prodotti [illegible] all'ammasso in modo da potere all'occorrenza effettuare prelevamenti giustificati con la illegalità del loro possesso.

I compagni segretari delle Federazioni provinciali saranno personalmente responsabili dell'applicazione delle presenti direttive. — [illegible]

Calata slava a Trieste

Notizie da Trieste c'informano che quei partiti politici che dovrebbero tener alti i diritti della città, non riescono a coalizzare, a causa delle loro opposte ideologie, un blocco unico. La Lega Nazionale, associazione sportiva che unisce tutti gli italiani, è nelle mani di giovani di buona volontà ma inesperti di fronte all'astuto e terribile armeggio degli avversari. A Trieste inoltre, manca un giornale veramente italiano che sappia condurre vivaci campagne nell'interesse nazionale con la stessa aggressività di linguaggio con cui le combattono gli altri giornali.

Dall'altra parte l'offensiva comunista titoslava si svolge ordinata, violenta, disciplinata, come su un piano prestabilito nei minimi particolari [illegible] di Tito, con i milioni [illegible] italiano [illegible] Venezia Giulia e nella Dalmazia gettando nella miseria e nella fame migliaia di famiglie, [illegible] [illegible] [illegible] immobili [illegible] cambiando di proprietà in modo che il [illegible] perdere il suo carattere [illegible] prevalentemente italiano.

Nel [illegible] 1946 ben [illegible] immobili hanno cambiato proprietari fra agenti di Tito, col denaro carpito con la frode, il ricatto e la violenza, una lesione nelle alte offerte pur di acquistare [illegible] per fini politici. Recentemente offrivano ben 80 milioni per l'acquisto di un cinema-teatro senza, peraltro, riuscirvi per il fermo sentimento d'italianità del proprietario. Per giunta il Governo fiduciario alleato, in questi ultimi tempi della sua amministrazione, che, purtroppo, non fu sempre obbiettiva e saggia, sta dando l'ultimo colpo agl'impiegati e ai funzionari italiani che, per essendo di ruolo, sono stati non solo allontanati dalla Prefettura, dalla Questura e da altri uffici statali, ma, [illegible] che arrivano a Trieste [illegible] dovranno essere [illegible] espulsi dal nascente «Territorio Libero».

Tutti si domandano che cosa fa il nostro Governo di fronte a questa [illegible] calata [illegible] sempre più [illegible] illegali e [illegible] dell'elemento italiano. [illegible] serve che [illegible] l'opera del [illegible] di [illegible] a condurre a [illegible] la loro perfida opera e [illegible]. — Triestino

IL MARTIRIO DELLA POLONIA

Quando le armate sovietiche il 17 sett. 1939 aggredirono la Polonia mediante l'esistenza del Patto di non aggressione, l'esercito polacco, preso alle spalle, mentre trovavasi duramente impegnato contro i tedeschi ad occidente, fu costretto a cedere e, poi, a soccombere.

Subito la brutalità e l'odio dei sovietici si rivelarono con forme superiori a quelle di cui avevano dato prova i nazisti: cominciarono le deportazioni in massa dei cittadini polacchi e più d'un milione e mezzo di persone donne e bambini compresi, fu avviato all'interno della Russia. La storia ha già tramandato [illegible] l'assassinio dell'eccelso [illegible] produttivo attacco sovietico [illegible] pure il mancato [illegible] aiuto e concorso delle colonne [illegible] rivoltosi di Varsavia durante l'eroica, ma sfortunata rivoluzione del 1944.

Ben [illegible] il [illegible] di [illegible] della Polonia, ha [illegible] [illegible] [illegible] che la [illegible] [illegible] del popolo.

[illegible] La [illegible] più [illegible] è nella libertà un concetto [illegible] del tempo in cui essa era oppressa. [illegible] potevi [illegible] perchè gli uomini [illegible] [illegible] libertà, o se la conoscono [illegible] sono legati a concezioni politiche [illegible] nella [illegible] libertà stessa. [illegible] altri, [illegible] i più [illegible] la ripugnanza di una libertà che è [illegible] [illegible] [illegible] di libertà.

[illegible] che [illegible] è una lunga [illegible] rassegnazione e subire il male l'apparizione della [illegible] [illegible] [illegible] dalla vita [illegible] come [illegible] e poesia [illegible] interamente avulsa dal [illegible] e dagli interessi dell'[illegible].

[illegible] questi giorni si [illegible] costituzionali del nuovo Stato i diritti imprescindibili della persona umana [illegible] ci porta la nozione di negazioni in altri [illegible] e spesso crudele, di quegli stessi diritti. Si esaltano affannosamente tutte le libertà e nelle piazze, nei vicoli, nei tuguri, nelle aziende chiamano la prepotenza e il crimine le [illegible] allegramente, come per un gesto, [illegible] perchè [illegible] compromessi e [illegible] apparenti di compromessi [illegible] giorno per giorno [illegible] disperati per dare a ciò e agli altri l'illusione di una energia che non ha e non può avere e, [illegible] di non poter continuare a [illegible] per darsi che una moneta, [illegible] di prolungare, a poco a poco, la vasta vita con le [illegible] stesse la libertà, perchè nella libertà [illegible] posto di comando [illegible] e ambiguo [illegible]. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] maggiore statura, [illegible] libertà [illegible] della sua [illegible] che [illegible] [illegible].

Come può [illegible] un popolo essere educato alla libertà, che è educazione [illegible] e severa, disciplina lenta e tenace [illegible] [illegible], finchè non si tradurrà nella volontaria disciplina che ogni singolo sappia imporre per sua persuasione a se stesso e in [illegible] la [illegible]

[illegible]romantico

Un'ondata di commozione, [illegible] ogni 7 giorni «l'Uomo Nuovo», [illegible] [illegible] sfavillante il cuore dei [illegible] ed eleganti [illegible] e [illegible].

Tutto questo è molto graziose [illegible] a quello che [illegible] ogni 7 giorni «l'Uomo Nuovo», soprattutto, [illegible] vero che nella [illegible] cinematografica americana il [illegible] [illegible].

Il romanticismo del film americano si sta facendo strada anche nella politica. Tyrone Power corteggia e [illegible] Eva.

— «Come siete bella questa sera!»

— [illegible] il solito cavaliere, Tyrone! Eia! Vi piace questa spilla di brillanti? Costa solo [illegible] dollari! Una miseria!»

— «Affascinante!... E dite, si possa vedere questa sera alla «Casa del Popolo», alla riunione dei capo-cellule?»

— «Forse...»

Neanche a farlo apposta, in uno degli ultimi numeri, «l'Uomo Nuovo» ci fa ammirare un bruno quadro di Stalin: «Un compagno è caduto».

Il pittore è popolare, il compagno caduto è pure popolare. Attorno alla [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] stella rossa.

Ma c'è qualcosa, oltre alla [illegible], che merita di essere [illegible] del quadro di [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] di Tyrone e di [illegible].

E' [illegible] che se tutte le [illegible] di Hollywood si [illegible] di [illegible] dei loro giornali e [illegible] [illegible] tutti i cittadini [illegible], per esempio, con quel [illegible] della [illegible] progressista, potrebbero camminare colle scarpe ai piedi e con [illegible] di [illegible] e di [illegible]. Tutto questo non lo chiede «l'Uomo Nuovo»! E non se lo chiede nemmeno la autorità e il governo di [illegible] che la leggono.

Oh! [illegible] [illegible] [illegible] il [illegible] si [illegible] di [illegible], di poesia e, perchè no?, di [illegible].

Italia non v'è [illegible] di [illegible]. Una volta abbiamo visto un [illegible] che osservava con occhi [illegible] nel bel [illegible] [illegible] «Come è bello!», disse, [illegible] che il sangue dei [illegible] non sia [illegible]! Sarebbe tanto [illegible]».

TESSERAMENTO DIFFERENZIATO

A proposito del preannunciato laborioso e complicato tesseramento alimentare differenziato, ci sono già pervenute in redazione una [illegible] contro [illegible] il provvedimento per determinare le varie [illegible] e sociali cui i cittadini appartengono. Mentre ci riserviamo di occuparci nei prossimi numeri di tale non pratico progetto [illegible] dal comunista Alto C[illegible] per l'[illegible] i cittadini [illegible] condizione [illegible] [illegible] ad un [illegible] di [illegible] di dati [illegible] accertamenti e controlli, [illegible] critiche che [illegible] ci vengono fatte [illegible].

1) I dati relativi agl'impiegati, [illegible] che posseggono immobili che tutti sanno non essere redditizi per il [illegible] dei canoni di locazione, non colpiscono, invece, i borsari neri e tanti nuovi ricchi che si tengono i loro milioni ben nascosti.

2) Il dato dell'imponibile [illegible] fornito dalle Esattorie non può essere aggiornato, come nemmeno è aggiornato quello dell'Ufficio distrettuale delle imposte se la voltura per eventuali trapassi di proprietà non è ancora avvenuta e questo, è noto, non può farsi con sollecitudine.

3) Dati di condizioni economiche e sociali così delicate, e finora riservati al punto che gli Uffici delle imposte gli avevi, ad esempio, negli accertamenti della complementare [illegible] sottratti a tanti controlli prima della loro notifica, li [illegible] [illegible] per venire a cognizione [illegible] impiegati e, quindi [illegible] di ragion pubblica.

4) Una denuncia economico-patrimoniale, così analitica potrà essere sfruttata, dalle amministrazioni comunali che [illegible] [illegible] oggi con i [illegible] accertamenti d'[illegible] l'imposta di famiglia [illegible] comune.

l'Unità
ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO

REDAZIONE

MILANO, 27 aprile

Amministrazione: P.zza Cavour, 2
Redazione:
Telefono: 72.510-12-16-17-24
Conto Corrente Postale N. 3-5531

Caro babbo

hai ricevuto una lettera abbastanza lunga che ti avevo indirizzato al Poveruomo per Pasqua, e che conteneva anche una lettera per la mamma ?

Mi dispiacerebbe molto non ti fosse arrivata. La imbucai personalmente al treno per Genova, il venerdì prima di Pasqua, in modo che vi arrivasse al sabato e vi portasse il nostro saluto.

Nella lettera, poi, ti parlavo di varie questioni, della recensione al "Ponte" (che è già uscita ormai su tutte le edizioni dell'Unità), e di una querela per diffamazione che vorrei fare a un giornale, ancora in relazione al fatto di Via Rasella, e per la quale chiedevo il tuo consiglio.

Se tu non avessi ricevuto la lettera, ti prego di farmelo sapere, e tornerò a scriverti. A meno che non ci vediamo a Milano, nel tuo ritorno da Torino la settimana prossima.

Mi é venuto il dubbio per la lettera, dato che la mamma, che ci ha scritto oggi, non ne fa cenno.

Un abbraccio

Remo

Firenze 7 maggio 1949

egr.avv.Dante Livio Bianco
Corso Siccardi 11 bis
TORINO

Carissimo,

ierisera a Roma ho partecipato, nello Studio Comandini, a una riunione del collegio defensionale per la causa civile conseguente al fatto di Via Rasella: vi erano presenti, insieme con Comandini, gli avvocati Gullo, Battaglia, Bureni d'Arezzo; assenti ma aderenti Temolo e Castellett. Io naturalmente non figuro tra i difensori.

E' urgente preparare la comparsa di risposta, perchè può darsi che la prima udienza sia fissata tra una quindicina di giorni. Ci siamo messi d'accordo nel senso di incaricar te di preparare lo schema della comparsa di risposta, sul quale poi a Roma discuteremo in modo da aggiungervi eventualmente quegli altri argomenti che a ciascuno di noi sembrassero opportuni. Ma indubbiamente, se lo schema sarà preparato da te, di tali completamenti non ci sarà bisogno, perchè tu unisci in maniera superlativa alle tue doti di giurista la specifica conoscenza della legislazione sui partigiani e la esperienza della guerra partigiana.

Probabilmente ognuno dei convenuti si costituirà con separata comparsa (tu figurerai come condifensore, insieme con Battaglia, di Bauer), ma le comparse saranno tutte uguali, sullo schema preparato da te. Nessuna differenza sarà fatta fra chi ordinò e chi eseguì, almeno in un primo tempo. Si era anche pensato di opporre preliminarmente il difetto di legittimazione passiva, in quanto dei componenti la Giunta Militare sono stati citati solamente alcuni (Amendola, Bauer, Pertini) e non quelli appartenenti a partito meno di sinistra (Brosio, Cevelotto,); ma poi si è pensato che il provocar la chiamata in causa anche di questi potrebbe dar luogo a dichiarazioni (specialmente da parte dell'ultimo) che tentassero di negare la responsabilità della Giunta, e di far ricadere la responsabilità sugli esecutori consideran-

./.

doli come isolati che abbiano agito di propria iniziativa. E si è quindi ritenuto più opportuno non toccar questo tasto.

Nella comparsa di risposta si tratterebbe per ora soltanto di inquadrare la linea giuridica della difesa; il punto più delicato è quello di superare certe premesse giuridiche contenute nella sentenza contro Kappler, che potrebbero esser di pregiudizio in sede civile: la sentenza ti sarà mandata in copia da Comandini, ma sulla Rassegna di dir. pubblico, già puoi leggerla. (Napoli, Iovene) con nota contraria di Capotorti (fasc. I del 1949, gennaio-marzo, parte II, pag. 170). Comandini ti manderà anche copia della citazione.

Scusa se, indirettamente, sono stato anch'io a procurarti questa noia; ma nessuno ha in questa materia la tua autorità e la tua lucidezza: e la tua comprensione! Lo schema di comparsa quando l'avrai preparato, potrai mandarlo a me (a Roma, ma avvertendomi anche a Firenze) o a Comandini, Via Flaminia 195 -ROMA-

Grazie e saluti affettuosi

tuo

AVV. DANTE LIVIO BIANCO
TORINO

CORSO SICCARDI, 11 bis
TELEFONO N. 43.320

Torino 10 maggio 1949

On.Prof.Piero Calamandrei
13 via della Vite
Roma

ESPR.

Carissimo,

ho avuto la tua lettera del 7 maggio, nonchè altra lettera di Comandini, al quale rispondo nei termini risultanti dalla acclusa copia.

Io sono molto trepidante nell'accettare l'incarico, in mezzo a una costellazione così brillante di pezzi grossi: ma mi conforta l'idea che il mio sarà un semplice abbozzo, che voi riverdrete e modificherete come sarà meglio.

Non voglio però tacerti che sono doppiamente lieto di poter portare il mio modesto contributo alla difesa di questa sacrosanta causa: primo, perchè la cosa mi tocca quale partigiano e antifascista; secondo, perchè dietro questa vicenda giudiziaria, oltrechè delinearsi una questione politica e morale, sento anche battere il cuore paterno d'una persona che mi è molto cara...

Tutto questo naturalmente non potrà farmi più capace di quel che sono: ma certo confermerà e accrescerà il mio impegno.

Vedrai cosa scrivo a Comandini. Mi pare assolutamente necessario associarci anche Greco: che come sai è un'autorità e un grosso calibro in materia. Dovresti insistere in tal senso, e comunicarmi subito qualcosa, in modo ch'io possa

./.

prontamente officiare, se voi siete d'accordo, il nostro amico.

Grazie per la segnalazione della sentenza Kappler sulla Rass.dir.pubbl.: la posta mi portava la rivista proprio insieme con la tua lettera!

Attendo una tua risposta, e intanto ti saluto affettuosamente.

D. L. Siena

1 all.

Torino 10 maggio 1949

Avv. Federico Comandini
195 via Flaminia
Roma

ESPRESSO

AMENDOLA

Caro Comandini,

ho ricevuto la tua lettera del 7 maggio, e sono molto onorato, anche se non poco impensierito e intimidito (data la modestia delle mie forze) per il compito che mi affidate.

Comincio dunque col ringraziare te e i colleghi per la fiducia(non so fino a qual punto da me meritata) che mi avete voluto dimostrare: e vedrò di fare del mio meglio.

Attendo la copia dei documenti avversari, e sopratutto il promemoria di Bauer: la sentenza Kappler l'ho già vista sulla Rass.dir.pubbl.

E va da sè che, più presto mi arriverà questo materiale, e più presto potrò mettermi al lavoro.

Intanto, però, mi permetterei di fare una osservazione. Come autorevole e valido difensore Agosti aveva suggerito a Calamandrei il prof. Paolo Greco: ed io sono fermamente convinto, della utilità e del lustro che Greco porterebbe alla difesa, dato il suo prestigio di grande resistente (dirigente del CLN piemontese), la sua autorità e capacità di giurista (ordinario nella Università di Torino) e i suoi precedenti di giurista-partigiano (è fra l'altro l'autore d'u-

no dei più belli scritti apparsi sulla materia della guerra partigiana nei rapporti col diritto bellico: in Foro it.).

Ti proporrei pertanto, se tu e i colleghi credete, di associare anche Greco: e ti sarei grato se volessi rispondermi qualcosa al più presto, anche perchè vorrei, sulla impostazione della risposta, interpellare appunto l'eminente giurista.

Si sa già chi sarà il Giudice istruttore?

Resto in attesa d'un tuo cenno di riscontro, e cordialmente ti saluto.

Torino 24 maggio 1949

Avv.Federico Comandini
195 via Flaminia
Roma

ESPRESSO

AMENDOLA BAUER & C.

Caro Comandini,

ho preparato lo schema della comparsa di risposta, sul quale, previ alcuni ritocchi, è d'accordo anche Greco. E qui ti accludo la bozza (di cui mando copia anche a Calamandrei).

Inutile dirti, anche per parte di Greco, che si tratta d'un primo abbozzo, da servire a voi come materiale per quello che crederete dover essere il testo definitivo.

Voglio solo esporti alcune considerazioni, che sono condivise anche da Greco.

1°) Meditatamente ho dato alla causa una impostazione essenzialmente giuridica. Almeno in questa prima fase, è inutile far polemiche, e dire agli avversari tutto quel che meritano (e non è poco!), o puntare su una inquadratura storica o politica ecc. Molto meglio, a nostro avviso, dimostrare come già sul terreno dello stretto diritto l'azione sia sballata. Il resto verrà poi: il suggestivo argomento che Jemolo trae dal precedente dei franc-tireurs, et similia, potranno essere messi avanti e svolti in comparsa conclusionale o nella discussione orale, con molta maggiore efficacia, in tutta la loro "freschezza".

2°) Nello svolgimento della difesa, ho insistito essenzialmente sulla parte pubblicistica. Questa causa deve essere vinta lì, sulla prima trincea: e la sentenza dovrà essere, volenti o nolenti i giudici, una rivalutazione della resistenza e dell'antifascismo attivo, che erano, allora, lo stato, la nazione italiana. Vincere la causa perchè manca il nesso di causalità, o la colpa ecc., sarebbe, a nostro avviso, un insuccesso, una mortificazione: perchè vorrebbe dire essere portati, alla stessa stregua di automobilisti investitori o di incauti maneggiatori d'esplosivo, sul terreno del diritto comune: sul quale gli avversari vogliono portarci, ma noi dobbiamo far il possibile per non lasciarci trascinare.

V'è dunque nella comparsa una sproporzione: ma è voluta e, credo, giustificata.

3°) Sostanzialmente per le medesime ragioni, non so fino a qual punto sia opportuno tener separate le difese, tuttavia identiche. A questo modo, diamo l'impressione di volerci riservare qualche scappatoia defensionale per questo o per quello dei convenuti, con tesi ad personam: impressione non certo a noi favorevole. Invece, data l'impostazione unitaria e lineare che diamo alla causa, dato che vogliamo tenerla sul terreno pubblicistico, e facciamo blocco, sarebbe molto più logico e bello scendere in campo tutti stretti insieme, con un unico collegio di difesa, numeroso fin che si vuole, ma unico.

4°) Non so se sia il caso di chiedere la condanna nelle spese, sia pu=

.y.

re a favore dell'Associazione famiglie martiri. D'altra parte, perchè questi signori avversari dovrebbero passarsela liscia?

Naturalmente, anche di queste considerazioni farete il conto che meglio crederete: ma ti assicuro che su esso concordano anche tutti gli amici magistrati che si sono interessati della cosa.

Uno di questi magistrati, al quale dobbiamo esser grati, è Carlo Galante Garrone, che tu certo conosci. Egli è intelligentissimo e pazientissimo collezionista e maneggiatore di stampe e archivi: a lui precisamente si deve il rinvenimento di quei preziosi documenti (radioproclama di Badoglio, comunicato del CCLN, ecc.) che sono citati nella comparsa. Anzi, di questi documenti, utilizzando la nostra minuscola, ma immarcescibile organizzazione (sempre questi maledetti ex azionisti!), ti farò avere copia fotografica autenticata da notaio: in modo da semplificarvi il compito costì.

Dimmi poi qualcosa, salutami tutti gli amici, e abbiti i miei cordiali saluti.

1 All.

TRIBUNALE DI ROMA

COMPARSA DI RISPOSTA

per il dott.RICCARDO BAUER, residente in Milano, rappresentato e difeso dagli avv.ti Ugo Battaglia, prof.Paolo Greco e Dante Livio Bianco

contro

i sigg.STEFANO LIDOMICI, residente in Roma, ed altri, rappresentati e difesi dagli avv.ti Francesco Castellano, prof.Mario Palladini, M.Mario Giulia, Giuseppe Mundula e Salvatore Schifone.

===

In risposta alla citazione 15 marzo 1949 dei sigg.Lidomici e litisconsorti, in linea di stretto diritto, e deliberatamente tralasciando, almeno per ora, qualsiasi considerazione di carattere morale e politico, si osserva quanto segue.

1°) La domanda degli attori è improponibile.

E' infatti indubitabile che i partigiani debbono considerarsi come facenti parte delle forze armate dello Stato italiano, o almeno devono essere alle medesime assimilate, a tutti gli effetti che qui interessano. In tal senso, si è oramai formato un concorde indirizzo dottrinale e giurisprudenziale: Cass.11 agosto 1947, in Foro it.,1947, II,169; Pret.Fossano 23 gennaio 1947, in Giur.it.,1947,II,74; Cass.20 marzo 1947, in Arch.pen.,1947,422; Pret.Vercelli 12 giugno 1946, in Giur.it.,195; Trib.Cuneo 19 febbraio 1947, in Foro pad.,1947,I,502; Trib.Torino 11 luglio 1947, in Foro it.,1948,I,44; App.Bologna 29 marzo 1947, in Mon.trib.,1947,305; App.Torino 5 gennaio 1948, in Foro it. 1948,I,321; Trib.Bologna 20 novembre 1947, in Temi, 1947,283; App. Torino 3 febbraio 1948,in Foro pad.,1948,I,340; Trib.Pinerolo 31 gennaio 1949, in Foro pad.,1949,I,281; Trib.Milano 13 agosto 1947, in Giur.it., 1947,I,2,382; Greco, in Foro it.,1948,I,44; De Nova, in Temi 1948,283; Sandulli, in Foro it.,1947,I,1016; Galante Garrone, in Foro pad.,1947,I,524; Foretti Grive, in Giur.it.,1947,II,74; Migliazza, in Mon.trib.,1947,305; Bianco, in Foro it.,1947,II,98, e 1948,I,322, nonchè in Foro pad.,1948,I,24.

Ancora da ultimo, la Suprema Corte ha ribadito detto principio, decidendo, con sentenza 5 novembre 1948, in Arch.pen.,1949,II,133, che "l'aiuto al nemico, concretatosi in offese (nella specie, sevizie, "uccisioni od altro) contro partigiani, integra gli estremi del rea="to di collaborazionismo militare, e non già quello del collaborazio="nismo politico, poichè esso agevolava le operazioni belliche del ne=

"mico, sopprimendo gli elementi armati del movimento di resistenza "nazionale, cui il governo legittimo dell'epoca riconosceva la veste "di militari regolari".

E naturalmente il principio vale per tutte le forze partigiane, comandi e formazioni operanti, e così anche per i G.A.P., di cui è espressa menzione nell'art.7 D.L.L. 21 agosto 1945, n.518, dove, al n.3, lett.b), si parla di "coloro che a sud della linea gotica hanno milita="tato per almeno tre mesi in una formazione armata partigiana o gap="pista,regolarmente inquadrata nelle forze riconosciute e dipendenti "dal C.L.N., ecc.".

Da questa premessa, discende una ovvia conseguenza: vale a dire, che i convenuti devono essere considerati, anche per quanto attiene all'azione di via Rasella, come organi dello Stato italiano (quali infatti sono dichiarati pure nella sentenza Kappler, dagli attori invocata). E da qui, una ulteriore, egualmente ovvia conseguenza: ossia, che non può esserci sindacato giudiziario sul merito di quella azione, per il fondamentale principio della insindacabilità degli atti della pubblica amministrazione, e segnatamente di quelli dell'amministrazione militare,dove il potere discrezionale dell'organo trova la sua espressione più accentuata,e praticamente illimitata.

2°) Nè può avere importanza in questa causa la pretesa illegittimità, alla stregua del diritto bellico internazionale,dell'azione di via Rasella: illegittimità che si trova dichiarata nella sentenza Kappler.

A parte che detta sentenza non forma giudicato opponibile ai convenuti, e a parte tante altre considerazioni che si potrebbero fare, basta un rilievo solo, ed è decisivo: vale a dire, che la pretesa illegittimità sul piano internazionale non implica punto che l'azione debba esser valutata e trattata come illecita nell'ordinamento interno.

I due ordinamenti, l'interno e l'internazionale, sono distinti: e diverse sono pertanto le conseguenze che un medesimo atto può produrre, e diverse le valutazioni che se ne devono fare, a seconda che si tratti dell'una o dell'altra sfera giuridica.

L'azione di via Rasella poteva benissimo, in ipotesi,esser un atto illegittimo dal punto di vista del diritto internazionale, e quindi giustificare la rappresaglia dello Stato tedesco occupante (il che peraltro è negato da autorevole dottrina: cfr. la nota di Capotorti

alla sentenza Kappler, in Rass.dir.pubbl.,1949,II,170): ma non per questo l'azione stessa diventava un atto illecito per il diritto interno italiano, produttivo di un obbligo di risarcimento dei danni a norma dell'art.2043 cod.civ.; - non per questo quella azione cessava di essere un'azione di guerra,compiuta da forze combattenti italiane, da organi dello Stato italiano,e coperta quindi da tutte le prerogative sovrane dell'autorità amministrativa in genere, e militare in ispecie: fra cui, in prima linea, l'inammissibilità del sindacato giudiziario.

Pretendere di addossare una responsabilità civile,riportandoli nella condizione di comuni autori di atti lesivi ex art.2043 cod.civ., e quindi personalmente responsabili verso i privati,a tutti i militari combattenti che non si siano uniformati rigorosamente a questa o quella regola del diritto bellico internazionale, è già di per sè assurdo. Ma sostenere la medesima pretesa quando le asserite violazioni del diritto internazionale sono nè più nè meno che quelle varie, ma essenzialmente non dissimili operazioni, di cui constalla lotta di liberazione nazionale, la guerra partigiana, che lo Stato italiano ha incoraggiato, sostenuto e riconosciuto come propria, - e così, in definitiva, trascinare in giudizio come civilmente responsabili quegli stessi combattenti che lo Stato italiano riconosce e onora come suoi soldati, e prospettare come atti illeciti quelle operazioni che lo Stato italiano riconosce e copre come azioni di guerra, è tale enormità giuridica, da non meritare perticolare confutazione.

Ad eliminare anche il più lontano dubbio in proposito, basterebbe il testo del D.L.L.12 aprile 1945, n.194, secondo cui " sono considera"te azioni di guerra, e pertanto punibili a termini delle leggi comu"ni, gli atti di sabotaggio, le requisizioni e ogni altra operazione "compiuta dai patrioti per la necessità di lotta contro i tedeschi e i "fascisti nel periodo della occupazione nemica". E' fuori discussione che l'azione di via Rasella rientra nell'ambito di questa norma: il che significa ovviamente che essa dev'essere giudicata e trattata come un'azione di guerra dello Stato italiano, con tutte le conseguenze che tale qualifica comporta, una fra le quali (ma non la sola)è la non punibilità (non amnistia, come falsamente dicono gli attori!) di chi la compiè.

Quindi, concludendo su questo punto, è certo che l'azione di via Rasella era e rimane una operazione bellica dello Stato italiano: e

non conta minimamente quella che può esserne la valutazione dal punto di vista del diritto internazionale.

3°) E nemmeno potrebbe invocarsi contro i convenuti il preteso ordine di non compiere in Roma, per una specie di arcano privilegio, nessuna di quelle azioni di guerra che quotidianamente, con tanto coraggio e tanto sacrificio (anche delle popolazioni civili), venivano compiute in tutto il resto dell'Italia occupata dai tedeschi: ordine che sarebbe stato dato, secondo l'assunto avversario, dal gen.Armellini e dal gen.Bencivenga.

Molto vi sarebbe da dire a questo riguardo, a cominciare dalla effettività dei poteri di certi comandanti, che per aver piazzato la loro sede o rifugio in edificio extraterritoriali, e per la particolare forma di vita che eran costretti a condurre, non eran forse nelle condizioni migliori per esercitare un effettivo potere di comando, con quella pienezza, immediatezza ed efficienza che, tanto più date le singolari modalità ed esigenze della lotta, sarebbero state assolutamente necessarie.

Qui potranno bastare, tuttavia, pochi rilievi.

In primo luogo, dovrebbe essere dimostrato, e non è, che i due suddetti generali avessero avuto realmente una investitura dal governo del Sud, e in quali termini.

In secondo luogo, poi, dovrebbe essere dimostrato, e non è, che il famoso ordine fosse stato impartito anche alla Giunta militare, e alle formazioni da questa dipendenti: e non soltanto (come forse è più probabile) a chi di ordini siffatti non aveva alcun bisogno, per esser già in anticipo convinto che non bisognava agire, dovendo il compito dei patrioti di Roma (a differenza delle migliaia e migliaia di patrioti extra moenia, in tutta l'Italia occupata) ridursi all'augurio e all'attesa trepidante dell'arrivo degli alleati!

Ma sopratutto (e decisivamente)non si può nemmeno far questione di inosservanza di ordine, per il semplicissimo motivo che i poteri di comando dei due generali, quand'anche esistenti ed effettivamente esercitati, non toccavano minimamente la Giunta militare, che non era affatto alle loro dipendenze.

Tutta la dimanda degli attori, invero, è impostata su un falso presupposto: ed è facilissimo chiarire l'equivoco.

Gli stessi attori riconoscono infatti che "la rappresentanza poli="tica del governo legittimo era stata assunta dal C.N.L., presieduto

"da S.E.Ivanoe Bonomi". Si tratta, com'è noto, del C.L.N. (Comitato centrale di liberazione nazionale), il quale in buona sostanza era per l'Italia centrale quello che per il Nord fu il C.L.N.A.I. (Comitato di liberazione nazionale dell'Alta Italia): vale a dire, un legittimo organo di governo, preposto, nell'Italia occupata dai tedeschi e fascisti, alla condotta della guerra di liberazione (cfr.da ultimo, in argomento, Cass.17 giugno 1948, in Foro it., 1948,I,1041).

Orbene, la Giunta militare non era altro che una creazione e specificazione dello stesso C.C.L.N.: era cioè un organo da questo creato, per organizzare e dirigere la lotta sul terreno militare. Qualcosa, per intenderci, che era insieme ministero della guerra e comando supremo.

Ciò risulta da apposito comunicato del C.C.L.N., pubblicato sulla stampa clandestina del tempo (cfr.la prodotta fotocopia della Italia libera, n.16 del 27 gennaio 1944): "Il comitato centrale di liberazione "nazionale, per assicurare il massimo impulso alla lotta contro il na= "zismo, ha unificato, mediante una Giunta militare ESPRESSA DAL SUO SENO "tutte le bande ed i gruppi di azione che combattono per la redenzione "del Paese. Con detta Giunta cooperano i quadri dell'Esercito naziona= "le che in territorio di occupazione si sono sottratti all'asservimen= "to tedesco".

E difatti la stessa Giunta militare, appena creata, indirizzava ai combattenti il seguente proclama (cfr.la stessa fotocopia): "Volontari "della libertà, siamo fieri di potervi salutare ufficialmente con que= "sto nome, oggi che le vostre forze sono state riunite in un organismo "più compatto, i vostri sforzi coordinati da una direzione unitaria. "Ma volontari della libertà voi siete stati fin dal primo giorno, ovun= "que un nucleo di armati rifiutò di sottomettersi al servizio dello "straniero e del fascista, e preferì alla umiliazione della servitù "la dura vita di banda, la lotta ed il pericolo.

"Noi non facciamo che riconoscere, noi cerchiamo di aiutare e di po= "tenziare le vostre iniziative, la vostra indomabile volontà di essere "italiani e uomini liberi.

"Con fierezza e con ammirazione ricordiamo gli atti di valore da voi "compiuti, gli scontri sanguinosi con le soverchianti forze nemiche, "le operazioni ardite di nuclei infaticabili. Ricordiamo sopra tutto i "caduti in combattimento e sotto il piombo dei sicari: a questi nuovi "martiri della patria ci inchiniamo commossi.

"Ricordiamoli: e continuiamo in nome loro nella lotta, per onorar=
"li e per vendicarli.

"In fraternità d'armi con tutti coloro che su tutti i fronti perse=
"guono il nostro fine comune, non diamo tregua al nemico; colpiamoli
"negli uomini, nelle cose, nelle vie di comunicazione, in tutti i gan=
"gli vitali; giornalmente esso sente il peso ed il pericolo della nost:
"minaccia. Non deporremo le armi e continueremo la battaglia a fianco
"degli eserciti della libertà fino a quando tutta l'Italia sia libera=
"ta, il nazismo ed il fascismo debellati.

"Noi vi daremo tutto l'aiuto possibile e condivideremo con voi, fer=
"mi al nostro posto, compiti e pericoli: insieme realizzeremo immanca=
"bilmente il nostro ideale di indipendenza e di libertà.

"Roma, 18 gennaio 1944.

"La Giunta militare del Comitato di liberazione nazionale".

Posto dunque che la Giunta militare faceva capo al C.C.L.N., di cui era espressione di organo, è chiaro che nè essa, nè le formazioni da lei dipendenti, erano tenute a stare agli ordini del gen.Armellini o gen.Bencivenga, i quali non avevano alcun potere di supremazia gerar= chica sulle forze inquadrate nel C.C.L.N., e al massimo, nella miglio= re delle ipotesi, potevano essere a capo di organizzazioni autonome, es= senzialmente di ufficiali dell'esercito, quali ve ne furono anche in altre regioni dell'Italia occupata (p.es.in Piemonte vi fu il gen.O= perti che, congedato dal C.L.N., mise in piedi, coi milioni della IV Armata, una organizzazione clandestina di ufficiali, ma che nessuno mai ritenne legittimato a dare ordini ai comandi o alle formazioni del C.L.N., costituenti il nerbo dell'esercito partigiano).

Su tal punto, anche la sentenza Kappler è esplicita: "Ma questa or= "ganizzazione (del gen.Armellini), la quale,in linea di massima, racco= "glieva militari già in servizio all'8 settembre 1943, era una delle "varie organizzazioni che operavano nel territorio occupato, e non era "inquadrata nella Giunta militare. Tra questo ente e quell'organizza= "zione sussistevano ottime relazioni; molto spesso aveva luogo uno "scambio di idee, ma NON passava un rapporto organico di preminenza o "di subordinazione".

Del resto, lo stesso gen.Armellini, nella sua deposizione al proces= so Kappler (parzialmente riportata nella citazione), come pure altri testimoni, hanno parlato esplicitamente di "collegamenti" tenuti pri= ma dall'eroico col.Montezemolo, e poi dal col.Oddone, fra la Giunta

militare e il c.d.Fronte militare clandestino: ed è evidente che un collegamento quando, come nella specie, avviene addirittura ai vertici, ad opera di ufficiali superiori e generali, presuppone una distinzione e autonomia di organizzazioni, ed implica una coordinazione, che naturalmente esclude la subordinazione.

E tant'è vero che il gen.Armellini e il gen.Bencivenga non avevano alcuna autorità rispetto alla Giunta militare, che mentre essi (a quanto asseriscono) disapprovavano l'azione di via Rasella, in cui ravvisarono l'inosservanza di un loro "ordine" (chissà come e quando e a chi impartito!), il C.C.L.N., invece, la riconobbe e fece propria, proclamandola una legittima operazione bellica. Ciò risulta fra l'altro dall'appello lanciato alla popolazione a seguito dell'eccidio delle Fosse ardeatine (cfr.fotocopia prodotta): "Italiani e italiane, un delit"to senza nome è stato commesso nella vostra capitale. Sotto il pre"testo di rappresaglia per UN ATTO DI GUERRA DI PATRIOTI ITALIANI, in "cui esso aveva perso 32 dei suoi S.S., il nemico ha massacrato 320 "innocenti, ecc.".

Orbene, se il C.C.L.N. considerò e dichiarò formalmente l'azione di via Rasella "un atto di guerra di patrioti italiani", e se, come ammettono gli stessi attori, al C.C.L.N., spettava "la rappresentanza poli"tica del governo legittimo", il riconoscimento della legittimità dell'azione risale, dal C.C.L.N., al governo legittimo, e altro non occorre per tagliar corto alle discussioni impiantate nella citazione.

4°) Ma si può andare più in là: e dire che l'azione di via Rasella è pienamente conforme alle istruzioni impartite addirittura dal maresciallo Badoglio, allora capo del governo del Sud.

Si legga infatti il suo radioproclama dal 15 settembre 1943 (riportato nel volume di Degli Espinosa, Il regno del Sud, Roma, Migliaresi, 1946, p. 56 in nota, e prodotto in causa in fotocopia), e vi si troveranno frasi come queste: "....L'Italia è diventata così un campo di "battaglia, ma non come pensavano i germanici, perchè oramai, a fianco "degli anglo-americani, ci sono anche gli italiani, c'è il fior fiore "delle popolazioni d'Italia....Perciò una è la consegna per tutti, "uno il comandamento: fuori i tedeschi!....E' quindi nostro stretto do"vere di combattere a fianco degli anglo-americani, contro i tedeschi "e i pochi insensati italiani non più degni di questo nome che si sono "messi ai loro ordini; e di combatterli con qualsiasi mezzo, IN OGNI

"LUOGO e in qualsiasi momento si presentino....Bisogna reagire viril= "mente, fermissimamente, spietatamente, contro ogni tentativo di so= "praffazione. Ricordatevi che dovete vedere in ogni tedesco un nemico "e, SEMPRE E DOVUNQUE, dovete trattarlo senza complimenti come tale... "Ricordatevi che, contro reparti più consistenti, resta alle nostre "truppe e alle nostre comunicazioni l'arma TERRIBILE della guerriglia. "Darsi alla macchia, tagliere le comunicazioni, far saltare le comu= "nicazioni e i depositi, GETTARSI ADDOSSO ai mezzi e agli uomini iso= "lati ecc.".

La parola d'ordine dello stesso maresciallo Badoglio, dunque, era questa: attaccare, gettarsi addosso ai tedeschi, in ogni luogo ed in qualsia= si momento, sempre e dovunque, e attaccarlo con ogni mezzo, spietatamen= te e senza fare complimenti. E nel quadro tracciato da simile parola d'ordine rientra evidentemente, in modo perfetto, anche l'azione di via Rasella: tanto più quando si consideri che Roma, nel marzo 1944, con lo sbarco alleato ad Anzio, era diventata retrovia di fronte, e quindi il disturbo delle forze militari tedesche di stanza o transi= tanti nella città, aveva una importanza militare di primissimo ordine.

5°) Le considerazioni sopra svolte sono risolutive, sicchè appare superfluo dimostrare l'assoluta inconsistenza (per non dir peggio!) delle varie tesi avversarie, con cui si pretende fondare la responsa= bilità dei convenuti su regole di diritto comune, penale o civile (art.422 cod.pen., che punisce la strage!; art.589 cod.pen., che pu= nisce l'omicidio colposo!; art.2043 cod.civ., che impone di comportar= si con prudenza!). Diciamo anzi che riterremmo poco consono alla stessa serità dei dibattiti giudiziari, e troppo ripugnante alla comune co= scienza giuridica, soffermarsi a discutere simili tesi, che possono interessare tutt'al più come curiosità forensi!

Vogliamo però rilevare che, a sbarrare la strada varrebbe sempre come motivo di merito quel medesimo decreto n.194 del 1945 che già abbiamo invocato come ragione d'insindacabilità in sede giudiziaria. Ed infatti è chiaro che detto decreto sancisce in buona sostanza la legittimità di tutte le azioni compiute contro i tedeschi a scopo pa= triottico: quale appunto fu, incontrovertibilmente, l'azione di via Rasella.

E ad ogni modo, nella peggiore, estrema ipotesi, a convincere della inaccoglibilità della domanda c'è un argomento insuperabile anche sul

terreno del diritto comune: ossia la mancanza del nesso di causalità.

Argomento tanto insuperabile, che gli stessi attori, nella citazione, se ne sono preoccupati, cercando - ma inutilmente - di metter le mani avanti.

Dato e non concesso, invero, che l'azione di via Rasella costituisca un atto illecito, e che tale illiceità possa essere indagata e dichiarata dal giudice ordinario, mancherebbe sempre, evidentemente, fra essa e la strage compiuta dai tedeschi il necessario rapporto causale: in quanto fra i due termini si è inserito il fatto d'un terzo, cioè del comando germanico, che da solo si pone come causa dell'evento.

E' già stato giudicato, con la sentenza Kappler, che la rappresaglia fu illegittima: ed alle ragioni addotte in detta sentenza altra, più radicale e sostanziale, se ne potrebbe aggiungere: che, cioè, la rappresaglia, anche là dove è ammessa, incontra un limite invalicabile, costituito dal necessario rispetto delle regole dell'umanità, per cui in nessun caso essa può consistere nell'uccisione di innocenti prigionieri (cfr. Belladora Pallieri, La guerra, Padova, Cedam, 1935, p.377).

Comunque, costituendo la rappresaglia in questione un gravissimo illecito, tanto basta ad escludere un nesso causale, giuridicamente rilevante, fra l'azione partigiana e l'eccidio nazista. Fra l'altro, è stata rilevata quantomeno una "sproporzione enorme in relazione al "numero delle vittime": il che vuol dire che, nella ipotesi più benevola per Kappler e compagni, ci fu una eccedenza di massacrati, rispetto al numero...legale.

Ora, è certo che in nessun caso i convenuti potrebbero rispondere della morte di quanti furono uccisi in più. E poichè non si può stabilire se i congiunti degli attori appartengono o meno a questo tragico soprannumero, prospettato dalla stessa sentenza Kappler, riesce anche impossibile affermare a carico dei convenuti l'esistenza del nesso di causalità.

Ma non vogliamo ulteriormente insistere su questo punto o su altri consimili, di stretto diritto privato: perchè pensiamo che ben altre, e ben più importanti, in tutti i sensi, sono le ragioni che imperiosamente esigono il rigetto delle pretese avversarie.

Sono le ragioni che abbiamo più diffusamente illustrato in prece-

denza: e il cui valore giuridico, oltrechè ideale, certamente non pu sfuggire ai giudici di questa singolarissima causa.

P.Q.M.

si conclude:

Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, voglia il Tribunale:

dichiarare improponibile, e comunque respingere la domanda degli attori.

Con vittoria nelle spese ed onorari di lite, da devolvere all'Associazione famiglie martiri delle Fosse ardeatine.

Roma maggio 1949

AVV.UGO BATTAGLIA

AVV.PROF.PAOLO GRECO

AVV.DANTE LIVIO BIANCO.

ASSR

Avv. FEDERICO COMANDINI
ROMA - VIA FLAMINIA, 195 - TELEF. 391.030 - 390.942

Roma, 27 maggio 1949
CR/5923

Avv.Ugo Battaglia
Via Randaccio,1
R o m a

Avv.Giulio Burali d'Arezzo
Piazza Adriana,5
R o m a

On?Avv.Piero Calamandrei
Borgo Albizi,14
F i r e n z e

Avv.Saverio Castellett
Via Cicerone,28
R o m a

AMENDOLA ed a. - LIDOMICI ed a.

Cari Amici,

da Greco e da Livio Bianco ricevo la lettera e la bozza di comparsa che accludo.

Condivido pienamente le osservazioni contenute nella lettera; la bozza mi pare chiarissima ed esauriente.

In ogni modo, per esaminarla insieme e decidere sulla costituzione in giudizio e sulla presentazione della comparsa, è necessario riunirci. Salvo Vostro avviso contrario, direi di trovarci al mio studio (o altrove, se lo credete) il giorno 31 maggio alle ore 16.30.

Data l'importanza della riunione, è superfluo pregarVi di non mancare ad essa.

Cordialità.

all. Lumy

P.S.- Livio Bianco mi dice di averti mandato direttamente la bozza, che perciò non ti mando una seconda volta.

1 allegati

Avv. FEDERICO COMANDINI
ROMA - VIA FLAMINIA, 195 - TELEF. 391.030 - 390.942

Roma, 5 luglio 1959
CR/5923

Avv. Giulio Burali d'Arezzo
Piazza Adriana, 5
R o m a

Sen. Avv. Domenico Rizzo
Senato della Repubblica
R o m a

On. Avv. Piero Calamandrei
presso avv. Pecorella
Via della Vite, 13
R o m a

Avv. Alfredo Scarpati
Corso Rinascimento, 24
R o m a

On. Avv. Fausto Gullo
Via S. Valentino, 34
R o m a

Avv. Sinibaldo Tino
Via Scavolino, 61
R o m a

AMENDOLA ED A. - LIDOMICI

Cari Amici,

è opportuno, - in vista della sostituzione del relatore della causa - riunirci domani giovedì, alle 12, al Consiglio dell'Ordine al Palazzo di Giustizia.

Vi prego di non mancare.

Cordialmente.

aff/mmg

espresso di città

AVV. GIULIO BURALI D'AREZZO
ROMA PIAZZA ADRIANA, 5 - TELEF. 55067

Roma, 5 luglio 1949

Avv. Ugo Battaglia
Via Randaccio, 1
R O M A

On. Avv. Piero Calamandrei
Borgo Albizi, 14
F I R E N Z E

Avv. Federico Comandini
Via Flaminia, 195
R O M A

Avv. Dante Livio Bianco
Corso Siccardi, 11 bis
T O R I N O

AMENDOLA ed a. = LIDOMICI ed a.

Porto a Vostra conoscenza che alla Sig.ra CAPPONI CARLA in Bentivegna, a seguito di deliberazione della Commissione di secondo grado (verbale n.89) in data 18 giugno 1948, con decreto 9 aprile 1949, registrato alla Corte dei Conti - Ragioneria Centrale per il Servizio del Tesoro, Ufficio Presidenza del Consiglio - il 20 giugno 1949 col n. 1671 (Reg. n. 26, foglio n. 183) è stata concessa la medaglia d'oro al V.M. con la seguente motivazione:

"Partigiana volontaria ascriveva a sè l'onore delle più eroiche imprese nella caccia senza quartiere, che il suo gruppo d'avanguardia dava al nemico annidato nella cerchia dell'abitato della città di Roma. Con le armi in pugno, prima fra le prime, partecipava a diecine di azioni distinguendosi in modo superbo per fredda decisione contro l'avversario e per spirito di sacrificio verso i compagni in pericolo. Nominata vice comandante di una formazione partigiana guidava audacemente i compagni nella lotta cruenta, sgominando ovunque il nemico e destando attonito stupore nel popolo ammirato da tanto ardimento. Ammalatasi di grave morbo contratto nella dura vita partigiana non volle desistere dalla sua azione fino a fondo impegnata per il riscatto delle concusse libertà. Mirabile esempio di civili e militari virtù, del tutto degno delle tradizioni e di eroismo femminile del Risorgimento Italiano. (Roma, 8 settembre 1943-6 giugno 1944)".

All'udienza del 12 luglio, nel costituirmi in giudizio per la Sig.ra Capponi, presenterò istanza, se siete con me d'accordo, al G.I. perchè l'Ufficio, ai sensi dell'art. 213 del codice di rito, richieda all'Ufficio Militare della Presidenza del Consiglio - Sottosegretariato Reduci e Partigiani, Servizio Qualifiche e Ricompense; Via G. Dal Monte n. 54 - la relazione che ha provocato la concessione della medaglia d'oro alla Sig.ra Capponi.

E', infatti, necessario acquisire al processo la suddetta relazio-

ne in quanto in essa è fatto esplicito riferimento al fatto d'arme di via Rasella.

Con cordiali saluti

Pietro Di Cianni

ASSR ASSR ASSR ASSR ASSR ASSR

E' pacifico che il Giudice non ammette prove prima di averne saggiato la rilevanza per la causa; e che questo saggio della rilevanza va fatto tenendo presenti le tesi hinc inde delle parti. Se una delle tesi si presenti assorbente e tale da consentire il suo accoglimento senza ulteriore istruttoria, pare debba farsi luogo ad una remissione al collegio, per vagliare se la tesi stessa meriti o meno accoglimento; e che solo ove sia deciso che no, debba passarsi ad esaminare la conoludenza delle prove.

Nella fattispecie, le tesi fatte valere con la comparsa di risposta dai patrocinii dei convenuti sono state:

tutti i partigiani debbono considerarsi come organo dello Stato italiano; i generali Armellini e Benoivenga non avevano alcun potere di supremazia gerarchica sulle totalità delle forze inquadrate nel CCC.L.N.; essi, nella migliore delle ipotesi, potevano essere a capo di organizzazioni autonome, essenzialmente di ufficiali dell'esercito;

la pretesa illegittimità alla stregua del diritto internazionale dell'azione di Via Rasella, non avrebbe che vedere con una illegittimità agli effetti di diritto interno.

Queste tesi sembra che possano essere portate senz'altro all'esame del collegio, non potendo nulla su di esse le prove avversarie chieste.

Non certo quelle di cui ai capi 4, 5 e 6 che, a parte ogni pretesa sulla loro veridicità, tenderebbero solo a far dare giudizi morali su alcuni convenuti; non quella di cui al capo 8: che è connessa con la confusione tra illecito della legge di guerra internazionale ed illecito del diritto interno, e che pare tendere a dimostrare che la repressione restò nei limiti del lecito quale scolpito dal diritto internazionale; ma neppure sono rilevanti le tesi di cui ai capi I, 3, 7 e 9.

Infatti i capi I, 3 e 7 mirano a dimostrare situazioni di diritto ed atti amministrativi: ma tali situazioni ed atti non possono mai venire provati mediante prove per interrogatorio o per testi, bensì soltanto documentalmente, e per quanto è situazioni di diritto, mediante atti aventi natura e valore legislativo.

Anche capi di governo, ministri, parlamentari, non possono, e in carica ed usciti di carica, creare con le loro affermazioni, siano pur essere rispostе date in sede di interrogatorio, situazioni di diritto che non risultino da testi di legge.

Si potrà avversariamente obiettare che ex facto oritur ius, e che qui la prova è di fatti storici dai quali sarebbe sorta la situazione di diritto alla cui stregua andrebbe decisa la causa; e non si mancherà di ricordare la peculiarità del momento, che rendeva possibile il generarsi di situazioni giuridiche da disposizioni verbali, non

pubblicate mai, nè allora nè poi, e da doversi provare alla stregua di qualsiasi altro fatto. Senonchè è chiaro che enunciata la tesi -alla stregua della legislazione formatasi durante e particolarmente dopo il periodo della guerra, tutti i partigiani, e non soltanto quelli che facessero parte di formazioni comandate da ufficiali effettivi e direttamente collegate col governo di Brindisi e di Salerno, hanno assunto veste di organi dello Stato italiano - bisogna discutere tale tesi, e fino a che non la sia sia respinta, è del tutto inutile cercar di dimostrare che l'azione di Via Rasella non fu conforme alle direttive date da quegli ufficiali effettivi che avrebbero impersonato il governo Badoglio.

Ed indipendentemente da ciò, sorge la questione di sapere se e come i cittadini di un Paese invaso possano conoscere le direttive e gli ordini del governo legittimo: questione che va pure posta in questi termini: a) se ogni azione di resistenza contro le truppe dell'esercito invasore effettuata dai cittadini del Paese invaso sia illegittima fino a che non sia autorizzata dal Governo legittimo, che su quel territorio non ha, viceversa, impero; b) se pertanto condizione necessaria per poter esperire tali azioni sia il collegamento con detto Governo; c) se i cittadini che non fossero in tale collegamento, o che anche, ritenendo inadeguata l'attività di quel Governo (che non emana in esso leggi) agissero per loro conto, compirebbero atti giuridicamente illeciti.

Quanto al capitolo 9 esso pare doppiamente irrilevante perchè il valore dell'attentato -fatto storico alla stregua di tanti altri attentati che la storia ricorda- era quello che era, indipendentemente dalle intenzioni dell'autore o degli autori; perchè è fuori della realtà e fuori della storia la distinzione tra azione bellica ed atti diretti a scuotere la popolazione di un Paese occupato, posto che quello "scuotere", altro non è che creare la premessa per l'insurrezione generale nel momento opportuno. Anche fuori dell'ipotesi di Paese occupato, del resto, la storia ricorda una serie di attentati -quelli mazziniani, lo stesso moto milanese del febbraio 1853, che non aveva alcuna possibilità nè speranza di successo- volti soltanto a mantenere l'esasperazione e la combattività nella popolazione, e che mai furono considerati atti delittuosi allorchè trionfò la corrente d'idee nella quale essi si erano imperniati.

Comunque qui pure la questione di diritto - a) delle possibilità di distinguere tra azioni contro l'occupante in cui sia predominante il fine di nuocergli mediatamente, ponendolo in stato di allarme e mantenendo eccitata la popolazione contro di lui; b) delle possibilità di valutare tali azioni secondo l'intenzione di chi le ha diviste - ha

il passo sopra ogni prova.

E non avremo altro da dire.

Se non fosse che,indipendentemente dalle tesi di diritto che sono state fatte presenti nella comparsa e di quelle che potranno essere fatte valere nelle ulteriori difese, siamo così chiaramente in un caso in cui si vuole fare il processo sul terreno del lecito e dell'illecito civile ad avvenimenti che soffrono di essere giudicati soltanto dinanzi al tribunale della storia (che è poi quello dell'opinione pubblica in quanto riesce ad esprimere la coscienza nazionale) che il giudice anche spontaneamente non potrebbe non porsi anzitutto questo quesito della possibilità o meno di giudicare.

Le azioni che in un paese invaso,,dove si è instaurato sotto la tutela dell'occupante un governo illegittimo,la popolazione che non si piega compie contro l'esercito,o se si vuole le autorità del Paese occupante- azioni come se ne sono compiute in tutte le guerre,azioni come quelle di franchi-tiratori di cui son piene le novelle ed i romanzi francesi sull'<u>année terrible</u> - opportune o non opportune per la causa della resistenza,sanguinose o meno sanguinose,seguite o meno da repressioni,incoraggiate o non ~~ed~~ incoraggiate dagli organi governativi - hanno nel diritto positivo un metro alla cui stregua possano essere valutate,possono integrare il delitto o la colpa aquiliana,dare luogo ad azioni di risarcimento?

Crediamo francamente che no,ma siamo poi certi che questa è la prima e fondamentale questione che deve risolvere il magistrato.

Avv. FEDERICO COMANDINI
ROMA - VIA FLAMINIA, 195 - TELEF. 391.030 - 390.942

Roma, 22 dicembre 1949
CF/5923

Avv. Fausto Gullo
Via S. Valentino, 34
Roma

Avv. Dante Livio Bianco
Corso Siccardi, 11 bis
Torino

avv. sen. Domenico Rizzo
Senato della Repubblica
Roma

Avv. prof. Piero Calamandrei
Borgo Albizi, 14
Firenze

Avv. Saverio Costellett
Via Cicerone, 28
Roma

Avv. Alfredo Scarnati
Corso Rinascimento, 34
Roma

AMICHEVOLE ed a.

Rimetto copia della memoria d'ufficio avversaria. L'udienza si terrà il 10 gennaio alla 1ª Sezione, G.I. De Rosa, ore 11. Vi prego di non mancare.
Cordialissimi auguri.

1 allegato.

Via Russello
Franco

TRIBUNALE CIVILE DI ROMA

Sezione I

M E M O R I A

di LIDONICI Stefano - SANSOLINI Ercole - CIBEI Vincenzo ed altri, clienti Avv. Castellano, MM. Giulia, G. Mundula, N. Palladini, S. Schifone.

contro PERTINI Sandro, MENDOLA Giorgio, BENTIVENGNA Rosario ed altri clienti Avv. Burali d'Arezzo ed altri.

= = =

I punti su cui si basa l'azione giudiziaria degli attori sono i seguenti:

1) Roma era -all'epoca dell'attentato- città aperta e come tale riconosciuta dal Governo legittimo dell'poca.

Ne consegue che nella cerchia della città aperta non dovevano compiersi attentati: ed infatti essi vennero proibiti dal gen. Armellini, Capo delle Forze della resistenza di Roma e dintorni (doc. I9/I), dal gen. CHIRIELEISON, capo della città aperta di Roma (doc. 6/I), dal gen. BENCIVENGA, Capo civile e militare del C.L.N. di Roma (doc. 6/II).

Tali circostanze -già affermate dai predetti generali nel processo Kappler- che noi ci siamo offerti di provare con idonee deduzioni per testi sono della massima importanza perchè: a) se vero, esse escluderebbero il carattere di azione di guerra all'attentato (dato che questo potesse dirsi tale ignorando la legge internazionale); b) se vere concreterebbero un'azione compiuta in violazione di ordini dati da chi ne aveva il potere (gen. Armellini, Chirieleison Bencivenga) e rappresentava il governo legittimo di Brindisi; c) se vere aggraverebbero la responsabilità dei mandanti e degli esecutori perchè essi -col loro atto- ponevano le basi giustificatrici della rappresaglia che poteva anche superare il limite delle avvenute fucilazioni e concretarsi nella ancor più grave misura della forzata evacuazione di Roma.

Il Gen. Armellini -deponendo nel processo Kappler (doc. I9/I)- ha dichiarato: "Assunsi il comando delle forze militari clandestine di Roma un mese prima della scomparsa di Montezemolo. Ho dato disposizioni perchè nell'interno della città venissero evitati attentati e che si verificassero all'esterno". "Ricordo che era noto che i tedeschi minacciavano rappresaglie ma non so in che modo". "Io era capo del fronte clandestino". "Ho motivo di ritenere che la

Giunta militare fosse a conoscenza dei miei ordini". "Seppi dell'attentato di Via Rasella la sera del 23. "Io ho pensato che non l'avrei fatto". Il gen. Chirieleison ha deposto nello stesso processo (doc.6/I): "Se ammettemmo che esisteva una città aperta essa aveva delle prerogative tra cui quella di osservare la più stretta neutralità; era un dovere da parte mia far rispettare la neutralità ed anche un dovere da parte dei tedeschi in quanto esisteva la città aperta che essi tollleravano".

Ma lo stesso teste ha deposto su circostanze di eccezionale importanza e cioè che in Roma non c'erano truppe tedesche nè comandi ma solo la "polizia" (ed infatti i tedeschi che subirono l'attentato appartenevano alla polizia).

Il gen.Bencivenga,(doc.6/II) ha assunto il 22 marzo il "Comando della città con pieni poteri civili e militari". Ed aggiunge: "A Roma non si doveva fare la guerriglia. Non ho mai ordinato attentati; si faceva il boicottaggio".

Tutto ciò è stato dichiarato nel processo Kappler ed è evidente che tali deposizioni -delle quali non possiamo versare in causa le copie autentiche- e non possono avere influenza perchè raccolte in altro giudizio e per altro scopo - pur avendo solo il valore di indizi,sempre più rendono influenti le nostre deduzioni testimoniali.

E' evidente infatti che occorre -specie di fronte alle affermazioni di controparte (che i citati "Generali" non contavano nulla e nulla rappresentavano) stabilire innanzi tutto se esisteva o meno lo stato di città aperta; se erano state date istruzioni di non violare la conseguente neutralità e vietati gli attentati; chi aveva il potere di dare tali ordini; chi ordinò l'attentato etc.

II) Ma vi è di più. Nella motivazione della sentenza contro Kappler si legge (pag.94): "Ciò premesso si può senz'altro affermare che l'attentato di Via Rasella,qualunque sia la sua materialità,è un atto illegittimo di guerra per essere stato compiuto da appartenenti ad un corpo di volontari il quale,nel marzo 1944,non rispondeva ad alcuno degli accennati requisiti." E poi ancora (pag.95): "Stabilito che l'attentato di Via Rasella costituì un atto illegittimo di guerra..."/

Come se non bastasse il Rosario Bentivegna nella sua intervista all'OGGI ha

dichiarato che l'ordine di compiere l'attentato lo aveva ricevuto dal partito comunista (e quindi non dalla Giunta Militare) e che lo stesso partito gli aveva ingiunto di non costituirsi per salvare gli ostaggi (doc.IO/II).
Occorre pertanto accertare se si tratta di una formazione partigiana avente i requisiti di "belligerante",se esisteva e funzionava questa Giunta Militare,se l'ordine venne dal partito e dalla Giunta anche perchè un teste ha detto (doc. 2.I) di aver visto l'ordine scritto siglato E.E.che sarebbe una nota personalità politica.

III) Altra circostanza che - al fine del decidere occorre accertare preliminarmente - è quella relativa alla consapevolezza da parte degli autori dell'attentato delle rappresaglie tedesche che ne sarebbero state la prevedibile e pronunciata conseguenza. Essi infatti -deponendo nel processo Kappler- hanno ammesso di essere a conoscenza delle rappresaglie per cui non potrebbe con ciò più essere posto in dubbio la loro colpevolezza delle conseguenze dal loro atto sarebbero derivate. Come è necessario accertare se alcuni degli autori dell'attentato siano stati invitati dal giornalista De Massimi a costituirsi per evitare l'eccidio degli ostaggi (doc.I/3) e quale sia stata la risposta a tale invito.

\- - -

L'espletamento inoltre delle prove da noi proposte si rende tanto più necessario di fronte alle eccezioni pregiudiziali proposte dai convenuti. Eccezioni che ci hanno altamente stupiti perchè avremmo pensato che essi preferissero trattare senz'altro il merito e cioè chiedere che il Giudice togato definisse l'atto di Via Rasella ed il comportamento successivo dei responsabili.
Addebitiamo ai convenuti infatti non solo di aver compiuto un atto contrario alle leggi di guerra,contrario agli ordini ricevuti,contrario allo status di Roma in quell'epoca (città aperta),contrario ad ogni norma di prudenza,diligenza prevedibilità,ed in violazione del principio del neminem laedere,specie quando non ricorra l'estremo della necessità (più propriamente si dovrebbe dire: della forza maggiore),ma anche di versare in colpa grave per non avere posto in atto dopo l'attentato,quegli atti che sarebbero valsi ad evitare le conseguenze dannose a carico di terzi e cioè di pagare di persona e non facendo pagare ad

altri il loro atto inutile e contrario agli ordini dati.

In ogni modo le eccezioni proposte sono quelle di: a)improponibilità dell'azione giudiziaria; b) di discrezionalità della P.A. (poichè essi assumono di essere stato all'epoca rappresentanti del governo legittimo); c) di non perseguibilità perchè si tratterebbe di fatto di guerra; d) di sanatoria per la lettera del D.L.L.12 apr.1945 n.194; e) di mancanza di nesso causale tra l'attentato e la rappresaglia.

Naturalmente non è questa la sede per un'ampia discussione in proposito poichè dobbiamo per il momento limitarci all'indagine sulla necessità o meno di ammettere i proposti incombenti.

Circa la proponibilità dell'azione,noi,basandoci su di una sentenza del Tribunale Militare di Roma (processo Kappler) e sulle stesse affermazioni del Bentivegna (intervistato dall'OGGI) nella quale egli afferma che si trattava di una dozzina di persone,non inquadrate in alcuna formazione e che ricevettero l'ordine di compiere l'attentato da un partito e non dal Comando della resistenza o da altro organo rappresentativo) avevamo affermato,ed affermiamo,che all'epoca del fatto de quo la formazione che eseguì lo stesso non poteva essere equiparata a quella di legittimi belligeranti per mancare dei requisiti voluti dalla legge nazionale ed internazionale ed elencati proprio dal prof.Paolo Grecc,patrono avversario,in numero di quattro. Questo;del resto ha affermato il Tribunale Militare.

I convenuti invece affermano che essi avevano tutte le caratteristiche dei legittimi belligeranti e che -dovendo essere assimilati alle forze armate regolari- erano"Organi dello Stato italiano" per cui i loro atti e le loro azioni erano e sono "insindacabili".

E' evidente pertanto che si rende necessario stabilire innanzi tutto se è vera la prima versione del Bentivegna (che cioè egli ed i suoi amici dipendevano e prendevano ordini dal partito comunista e non dai Capi delle forze della resistenza) o se è vera l'attuale e cioè che egli dipendeva da un organo riconosciuto dal governo legittimo,quale era questo organo,da chi composto,con quali poteri: Se è vero che il gen.Armellini,Chirieleison,Bencivenga avessero determinati poteri e se tra essi vi fosse quello di stabilire

quali azioni e come e quando dovessero,o potessero compiersi,nella città aperta di Roma; se autorizzarono o meno tale atto terroristico: se è vera la nostra asserzione che le forze della resistenza come deposero i predetti ed in modo speciale il gen.Bencivenga,dovessero unicamente costituire un nucleo di forze per l'ordine pubblico come compito di agire al momento dell'evacuazione tedesca. L'utilità ed anzi la necessità di tale indagine è evidente non solo perchè,come ci insegna la S.C. (I9 febbr.46,Scolto D'Aniello c. Min.Aeronautica,in Foro It.I,pag.360) "l'Amministrazione militare,al pari delle altre pubbliche amministrazioni deve osservare,nell'esercizio della sua attività,oltre le disposizioni di legge e di regolamento,le elementari norme di diligenza e di prudenza per evitare danni ai terzi" ed anzi (CASS.5 febbr.45,Veller c. Min.~~Guerra~~ Guerra,in Foro It.I,pag.485) "è tenuta a seguire le norme di elementare prudenza che la comune esperienza consiglia,per evitare che si porti offesa ai diritti che riguardano l'integrità fisica e la vita dei cittadini " ma anche per poter decidere sul principio giuridico ormai pacifico e chiaramente enunciato dal prof.Aldo Sandulli,ordinario dell'Università di Triente (Foro It.I947 pag.IOI6),e cioè che tutte le volte che il danno di guerra derivi da un atto abusivo e quindi illecito di un appartenente alle forze belligeranti e come tale non sia più riferibile alla P.A.,non possa venire contestato al danneggiato l'azione nei confronti del diretto autore del danno".

Principio confortato dalla approvazione della S.C. (23 maggio 46,Bruzzone c.Fronzato,in Rep.Foro It.I946 voce Resp.civ.n.74) la quale ha statuito che "pur non potendo escludersi che l'atto od il fatto del funzionario sia anche atto della P.A.per la quale agisce,il funzionario stesso può essere chiamato in giudizio,per rispondere in proprio del suo operato colposo e lesivo del diritto subiettivo del privato,quando il pregiudizio a costui cagionato si ricollega in modo diretto ed esclusivo al comportamento comunque colposo ed illecito del funzionario stesso".

Ma la stessa S.C. (9 luglio 46,Min.Esteri c.Corsini,in Foro It.I947,pag.I04) ci ha insegnato che "la P.A.non risponde del danno dolosamente arrecato dai suoi dipendenti",per cui occorre stabilire la natura dell'atto,i rapporti tra gli attentatori ed il governo e conseguentemente se dello stesso atto debbono rispondere entrambi o solo gli esecutori e mandanti.

\- - -

Secondo i convenuti esiste una causa ostativa -in via pregiudiziale - per la prosecuzione dell'attuale giudizio, che essi definiscono "insindacabilità" degli atti della P.A. Secondo il loro assunto la P.A. potrebbe accoppare il prossimo, spogliarlo, cacciarlo dalla propria casa etc., senza rispondere di tutto ciò. Il che è alquanto esagerato perchè ad esempio la Cassazione non è di tale parere (I5 luglio I940, Sengoni c. Ferrovie Stato, in Diritto Autom. I940, pag. 57) avendo deciso che "la P.A. è responsabile dei danni arrecati per aver violato quelle norme di comune ed elementare prudenza e diligenza le quali sono obbligatorie per tutti coloro che mettono in essere una situazione di pericolo per la incolumità e la sicurezza dei cittadini".

Le Corti di merito poi sono state ancora più recise nei loro giudizi. Quella di Napoli (11 agosto I945, Comune di Napoli c/ La Marca in Dir? giur. 945, pag. II9 e 26 nov. I945, Min. Marina c. Ravo, in Dir. e Giur. I945 pag. I44) ha statuito che "l'inosservanza da parte della P.A. di norme obbligatorie sorpassa i limiti della sua discrezionalità e la costituisce in colpa, rendendola responsabile dei danni cagionati ai cittadini".

La C.A. di Torino (5 aprile I946, Sow. Farr. Fert c. Ferrovie Stato, in Giur. Torinese 44-46, pag. 385° pur riaffermando la insindacabilità dei mezzi scelti dalla P.A. precisa che "ben può l'autorità giudiziaria, ai fini del risarcimento del danno, apprezzare il modo di esecuzione, per avventura contrario ai principi della comune prudenza e lesivo dei diritti altrui".

Il Tribunale di Napoli (11 ottobre I946, Saglioccc c. Min. Guerra, in Mon. Trib. I947 pag. I2I) ha deciso, quasi in termini, che "l'Amministrazione Militare è tenuta al risarcimento dei danni per fatti illegittimi ancorchè compiuti per provvedere a servizi logistici attinenti alla guerra". Nello stesso senso C. di Cagliari 20. I2. 46, Gran c. Min. Guerra, in Foro Sardo I947 pag. 2.

Si vuole di più? ecco la sentenza 5 nov. I946 del Tribunale di Napoli (Padolecchia c. Min. Marina in Diritto e Giur. I947 pag. I46) in cui è detto che "quando un determinato atto di guerra, non appaia, per la sua natura intrinseca od anche soltanto per dichiarazione dell'autorità militare, dettato dalle superiori incontrollabili necessità dell'offesa e della difesa, deve ammetterai la sindac

bilità dell'operato della P.A. agli effetti del risarcimento del danno cagionato colposamente a terzi".

In altre parole la P.A. - come l'individuo risponde del proprio operato colposo, nè è esclusa la sua responsabilità "sindacabile da parte del magistrato""nel campo della discrezionalità tecnica" (Appello Bologna,30.I.47 ferr.Stato c. Bergamini,in Foro Padan.1947 II,pag.32).

Tutto ciò è detto per combattere l'ipotesi-)che si esclude- che i convenuti potessero essere considerati legittimi belligeranti o comunque assimilati alle forze regolari.

= = =

La terza eccezione -pregiudiziale- è quella de "fatto di guerra" a sostegno della cui definizione è stata prodotta -molto imprudentemente- la motivazione della medaglia d'oro alla Capponi.

Intanto è fatto di guerra quello compiuto per imprescindibili necessità belliche ed eseguito secondo le norme nazionali ed internazionali. Un atto terroristico non può essere ritenuto tale per il preciso disposto dell'art.8 della legge 3.2.40 che recita: "...proibito usare violenza proditoria".

L'attentato di Via Rasella era contrario alle norme codificate di guerra,non necessario,non autorizzato,ma anzi proibito dal gen.Ambrosini e sconsigliato dagli alleati. Inoltre compiuto nella città aperta,luogo di neutralità e dove non doveva essere eseguito,ed infine un vero atto proditorio.

Ma,si dice,una certa commissione partigiana,presieduta dall'on.Longo,ha assegnato la medaglia d'oro alla Carla Capponi ed altre ricompense al valore ha accordato al Calamandrei,al Salinari allo stesso Bertivegna. Perciò,conclude,ecco che "la autorità costituita" (Presidente Longo) ha ritenuto che il fatto di Via Rasella fosse un atto di guerra.

Ed in un primo tempo i convenuti hanno chiesti che fossero acquisiti agli atti di causa i verbali,le motivazioni etc.relative a tali concessioni.

Ma evidentemente la parte avversa ha saputo in seguito che tutti sanno e cioè che la Commissione aggiudicatrice aveva espressamente stabilito che nelle motivazioni non si parlasse di Via Rasella. Perciò si è tardivamente ripresa.

Ecco infatti la frase usata e trascritta nel verbale n.89 della seduta I8.6.1948 per le dette concessioni:" La Commissione decide che nella motivazione sia in-

dicato che il Bentivegna "attaccava una colonna tedesca..."senza citare Via Rasella".

Ma ancora più istruttivi sono i verbali della commissione di I° grado (della quale faceva parte lo stesso Bentivegna) ove si legge che alcuni componenti si fecero carico della reazione della opinione pubblica alla concessione di una ricompensa al valore a chi aveva causati centinaia di lutti per salvare la propria pelle e portarla in Jugoslavia in soccorso dei titini,cari amici degli italiani di qualunque fede politica.

Avevamo aderito all'istanza avversaria di acquisire agli atti tutto questo materiale dal quale promana non l'esaltazione ma il desiderio di...sorvolare sul fatto di Via Rasella,perchè desideravamo che la Giustizia fosse pienamente illuminata. Parte avversa ha poi fatta una rapida ritirata e allora noi abbiamo fatta nostra,e la confermiamo,l'istanza stessa,specie di fronte alla pronunzione della Gazzetta Ufficiale.

In ogni modo abbiamo instato - con domanda in regolare carta bollo - perchè la Commissione ci rilasciasse le copie dei verbali (doc.I/III) ma essa,dopo aver tentato di eludere la richiesta con...una telefonata (!) ha risposto con la lettera che produciamo (doc.2/III).

Senonchè l'importanza di tali verbali,compresa le copertine delle pratiche,è fortissima come rileverà il Tribunale Ill.mo dando una breve scorsa alle copie informi degli stessi che produciamo: come produciamo la fotografia di due copertine delle dette pratiche sulle quali si legge il monito al compilatore della motivazione: attenzione,non nominare Via Rasella.

E perchè non nominare Via Rasella se esso è un atto di guerra ed un'azione eroica e degna di premio?

Non si nominano e non si ricordano le azioni cattive e degne di biasimo: si nominano invece e si scolpiscono col marmo quelle che concretano azioni coraggiose e nobili.

Perciò si rende necessaria la richiesta -da parte dell'ufficio-di tutto quest materiale,pur regardosi da parte nostra che la predetta Commissione abbia la competenza di definire l'atto di guerra.

* * *

ha anche ad esaminare la motivazione della ricompensa della signora Capponi in Bentivegna già si evince che in Via Rasella non è nominata, per quel giustificato pudore che ha segnati alla Commissione dei limiti oltre i quali c'era pericolo di una chiara reazione dell'opinione pubblica.
La signora Capponi infatti si sarebbe accontentata di attendere il fidanzato in Via Quattro Fontane e di consegnargli un impermeabile onde potesse camuffarsi da pacifico cittadino e scappare lasciando gli altri a pagare le conseguenze del suo nobile atto. Una medaglia d'oro per questo? E perchè non darla anche al caffettiere che all'epoca ha poi servito un caffè per ritemprarsi od al tranviere che lo ha portato lontano dal luogo del suo altruistico gesto?
I verbali occorrono: occorre vedere se è vero o no che i Commissari hanno escluso il fatto di Via Rasella, occorre luce, luce, luce, perchè la giustizia possa pronunciarsi a ragion veduta.

* * *

Eccepire, come fa parte avversa, che vi sia un certo D.L.L. che sana pehdnente le azioni partigiane, per opporcelo in questa sede, è alquanto strano. Anche l'amnistia sana il reato, ma con ciò non elimina le responsabilità civili, come non vieta al Giudice civile di indagare se un determinato fatto non abbia gli estremi del reato, se pure colposo.
E' giurisprudenza così pacifica e nota che non ci permettiamo di ricordarla.
Ma il D.L.L.I?.4.45 n.194 è preciso perchè parla di "punibilità" sempre quando non si verei nell'illecito e quando non esista l'estremo della "necessità".
Questa non esisteva in quel tempo e luogo tanto è vero che i gen.Armellini, Cairieleison e Bentivenga avevano esclusi e proibiti tali atti.
E chi più dei tre predetti generali, investiti di una carica diretta e veramente rappresentativa poteva stabilire la "necessità" di tali atti?
Lo stesso Bentivegna (sua intervista sull'OGGI) ammette che il suo gesto è stato perfettamente inutile e che a null'altro ha servito se non a far fucilare 335 innocenti.

* * *

Si è parlato infine di nesso di causalità perchè alla colpa iniziale dei convenuti si sarebbe sovrapposta quella di Kappler. Come si può sostenere tale

tesi di fronte al chiaro insegnamento della Cassazione che ci ha detto che "nella ipotesi di più fatti colposi succedutisi nel tempo, imputabili a diverso titolo a soggetti diversi, sebbene il danno sia stato prodotto direttamente dal fatto manifestatosi per ultimo, la responsabilità deve tuttavia fare carico anche agli autori dei fatti precedenti, se tali fatti abbiano posto in essere una situazione indispensabile nell'ordine delle cose, per rendere possibile quello successivo" (X6 aprile I942, Finanze c.Tecsas, in Rep.Giur.It.I942, Voce Colpa Civile n.II8).

Ma oltre ai Martiri (il cui martirio è dovuto congiuntamente ai convenuti ed ai tedeschi) in causa ci sono coloro che sono stati feriti e rovinati fisicamente dall'esplosione del carretto infernale. C'è quel povero milite della Croce Rossa che era appoggiato allo stipite della porta del Pronto Soccorso, cui era addetto, e davanti al quale si fermò il carretto. Il Bentivegna lo vede, non lo avverte, accende la miccia e lo riduce un minorato per tutta la vita. Poi, quando costui ridotto alla fame, lo va a trovare nella sede del partito per avere qualche aiuto, lo caccia malamente. Gli eroi qualche volta sono poco generosi!

* * *

Nella comparsa avversaria si accenna - incautamente - ad una questione morale. Per questo argomento diamo appuntamento alle controparti in sede di comparsa definitiva. Respingiamo invece ogni allusione alla parte politica avvertendo che nè le parti attrici nè i loro legali hanno bisogno di lezioni di coerenza politica, ma, all'occorrenza, possono darne.

Chiedono di essere autorizzati a produrre i documenti allegati alla presente memoria (copie informi dei verbali delle Commissioni, 2 fotografie, copia della richiesta dei verbali autentici e risposta della Presidenza del Consiglio a tale richiesta.

Alla bozza avv.F.Castellano, prof.Avv.M.Palladini, Avv.MM.Giulia, Avv.G.Mundula, avv. Achifone.

Roma, lì I4 dicembre I949

(Avv.Salvatore Schifone)

AVV. DANTE LIVIO BIANCO
TORINO

CORSO SICCARDI, 11 B/8
TELEFONO N. 43.390

Torino 6 gennaio 1950

Carissimo,

al ritorno dal mio breve soggiorno nelle Alpi francesi, ho trovato il tuo bigliettino del 31 dicembre, e ti ringrazio vivamente, anche per parte di mia moglie, per il tuo delicato pensiero e gli auguri, graditissimi.

Immagino il tuo lavoro fatto di mille cose: e proprio non ti invidio! Anche se è grazie a questa tua dannata vita che vengono fuori le cose belle e nobili e utili come il "Ponte" o i tuoi interventi al parlamento o le tue difese giudiziali!

Ho letto la ignobile replica avversaria nella causa di via Rasella. L'insieme è apertamente provocatorio: ma penso che non convenga lasciarsi trasportare dalla collera, e convenga ribattere sodo, mantenendo la calma.

Piuttosto, non capisco bene cos'è questa storia dei verbali (e delle copertine dei fascicoli) relativi alle decorazioni. Possibile che si sia verbalizzato che non conviene parlare di via Rasella? Su questo punto, non sono informato: ed amerei esserlo. Non pensi che si potrebbe combinare, per il pomeriggio del 3 febbraio, un convegno con i più eminenti o meglio informati colleghi della difesa?

Così pure, non so cosa si dovrà fare alla prossima udienza del 10 gennaio. Ho avuto la lettera di Comandini che comunica appunto tale udienza: ma in essa non si dice quale ne è l'oggetto e la finalità. Forse la precisazione delle conclusioni?

Vorrei ora chiederti un favore personale: cioè informazioni <u>confidenziali</u> sul conto di certo avv.Attilio De Anna, di Firenze. Se la faccenda ti è appena di disturbo, nel mare magnum delle mille cose che hai da fare, abbi la bontà di girare la richiesta a Barile, pregandolo di rispondermi, se può, con una certa sollecitudine. Mi interessa sapere chi è questo De Anna, quale la sua moralità, la stima di cui gode come professionista ecc. E ripeto: le informazioni le chiedo in via strettamente confidenziale, con impegno della massima riservatezza.

Ti ringrazio fin d'ora, e, con gli ossequi per la Signora, ti invio affettuosi saluti.

D. L. Bianco

AVV. DANTE LIVIO BIANCO
TORINO

CORSO SICCARDI, 11 bis
TELEFONO N. 43.320

Torino 4 aprile 1950

On.Prof.Avv.Piero Calamandrei
14 Borgo Albizi
Firenze

CAUSA VIA RASELLA

Carissimo,

spero che questa mia lettera ti raggiunga a Firenze, reduce dalle fatiche parlamentari, e in procinto di godere il meritato riposo pasquale.

Per prima cosa, comunque, ti faccio (anche per la Signora, e anche da parte di mia moglie) i più vivi e cordiali auguri per le prossime feste.

Ti rimetto poi bozza della comparsa conclusionale che ho redatto ad integrazione di quella (stupenda!) di Jemolo. Sul testo di questa bozza, anche Greco è d'accordo. Ed è d'accordo pure Burali, il quale mi scrive che l'ha già mandata in tipografia.

Saprai infatti della decisione, che è stata presa dai colleghi di Roma, e per la quale avevo io stesso insistito, di far stampare tutte le nostre difese: cioè, la comparsa di risposta che avevo a suo tempo steso io, la memoria fatta da Jemolo, e le attuali due comparse conclusionali.

Credo quindi che, per quanto riguarda la difesa scritta, siamo a posto. Resta solo a vedere il da farsi per la discussione orale. Ma intanto, si discuterà in udienza? O non piuttosto si ricorrerà al sistema (quassù sconosciuto, e di stampo partenopeo) della c.d.discussione in camera di consiglio?

./.

Non dimenticare poi la causa Zaaruolo. Biso=
gnerà, subito dopo Pasqua, fare questo benedetto
convegno plenario dei vari difensori, per delibe=
rare ogni punto, di ordine tattico e di ordine
strategico.

Rinnovati auguri, e saluti affettuosi dal tuo

P. L. Nim

All. c.s.

TRIBUNALE DI ROMA

COMPARSA CONCLUSIONALE

[illegible] dott.RICCARDO BAUER, rappresentato e difeso dagli avv.ti Ugo e Achil[illegible]ttaglia, e Dante Livio Bianco

contro

[illegible] sig.STEFANO LIDOMICI, ed altri, rappresentati e difesi dagli avv.ti Francesco Castellano, prof.Mario Palladini, Mario M.Giulia, Giuseppe Mundula e Salvatore Schifone.

ccOoo

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

La causa è già stata trattata, nelle sue linee essenziali, nella comparsa di risposta, e nella successiva memoria: e non crediamo sia il caso di fare delle ripetizioni.

Basterà pertanto richiamare integralmente, come se fosse qui letteralmente trascritta, ogni precedente difesa: con l'aggiunta, ~~xxxxxxxx~~ semplicemente, di qualche ulteriore considerazione, su alcuni punti particolari.

I

V'è una questione pregiudiziale, che campeggia, e domina l'intero quadro della causa: ed è quella circa la improponibilità dell'azione avversaria, a causa della qualità (soggettiva) spettante ai convenuti, e della natura (obiettiva) dell'atto da essi compiuto.

Gli avversari, in tono ~~xxxxx~~ di ostentata gravità, manifestano alto stupore di fronte a questa eccezione, e dichiarano di aver pensato che i convenuti "preferissero trattare senz'altro il merito, e cioè chiedere che il "giudice togato definisse l'atto di via Rasella e il comportamento successivo dei responsabili". Ma è uno stupore del tutto ~~x~~ ingiustificato: giacchè, come tutti sanno, improponibilità dell'azione vuol dire inesistenza del diritto, e quel che i convenuti chiedono al Tribunale è precisamente la definizione dell'atto di via Rasella, come d'un atto di guerra compiuto da organi dello Stato italiano.

Fissata questa definizione, la causa è risolta: ed è risolta, badisi, non solo sul terreno giuridico, ma anche su quello morale e politico, sul quale gli attori han tutta l'aria di volerla trascinare quando parlano di "comportamento successivo dei responsabili".

II

Cominciando dal primo profilo, concernente la qualità dei convenuti, non v'è dubbio che essi non agirono ~~xxxxx~~ come privati individui, quasi dilettanti dinamitardi che a un certo punto, presi da estro guerriero, si ~~xxxxxxxxxxxxxx~~ divertono a far scoppiare bombe contro i tedeschi.

E' invece pacifico che essi facevano parte d'una organizzazione militare, dipendente dalla Giunta militare a sua volta emanazione del Comitato centrale di liberazione nazionale, presieduto da Bonomi. E tanto basta a con=

vincere che essi operarono come organi dello Stato italiano, n[illegible]
to di quello che era il compito e la funzione supreme dello Stato ste[illegible]
momento, ossia la lotta senza quartiere contro l'invasore te[illegible]
traditore fascista.

Su ciò, è perfin inutile insistere, perchè si è oramai formata [illegible] larghissima giurisprudenza, approvata dalla dottrina, che riconosce appunto agli appartenenti alle formazioni partigiane la qualifica di organo dello Stato italiano, come se si trattasse di appartenenti alle forze armate regolari del medesimo.

Nè può aver peso alcuno il rilievo che le formazioni partigiane in genere, ed i convenuti in ispecie, non fossero "legittimi belligeranti".

Già, intanto, molto vi sarebbe da dire a questo riguardo: non potendosi negare che, di fronte agli aspetti nuovi della guerra moderna, e al fenomeno sempre più imponente della guerra partigiana e della "resistenza", anche i requisiti della legittima belligeranza vadano stabiliti e valutati con ben altri criteri che quelli vigenti nel secolo scorso o al principio dell'attuale, quando il fenomeno della lotta di popolo si riduceva all'azione dei franchi tiratori, e restava assai lontano dalla più recenti esperienze, che hanno mostrato l'esistenza e la forza d'un vero esercito partigiano, d'una vera armata popolare, più o meno clandestina, ma compatta e permanente.

Ma ogni discussione in proposito sarebbe, in questa sede, vana accademia: giacchè la qualifica di legittimo belligerante è propria del diritto internazionale, ed interessa unicamente la sfera del medesimo, mentre nel caso nostro la veste e il comportamento dei convenuti vanno giudicati alla stregua del diritto interno, ed esclusivamente di questo.

Ora, ripetiamo, qualunque possa essere, in ipotesi, la valutazione della guerra partigiana e dei suoi combattenti dal punto di vista del diritto internazionale, certo è che, dal punto di vista del diritto interno, la guerra partigiana è stata guerra nazionale, ed i partigiani ne sono stati i soldati: dal che la qualità di organi dello Stato italiano discende come logica conseguenza.

E poichè, com'è pacifico, i convenuti facevano parte della organizzazione partigiana, essi devono esser considerati e trattati come organi dello Stato italiano.

III -

Resta la questione di qualifica oggettiva: fu l'azione di via Rasella un'azione di guerra ?

Ma quasi ci vergognamo di dover discutere un simile quesito: tanto è evidente che dovrebbe essere, questa, una domanda puramente retorica, e che d'altro non si tratta, appunto, che d'una azione di guerra.

La distinzione, che gli attori vorrebbero introdurre e sfruttare, fra atto

di guerra e attentato "proditorio" non ha seria consistenza, e comunque non ha la minima rilevanza, ai fini della presente causa.

Anche nella stessa guerra c.d. regolare, non tutto avviene si svolge in quel modo idilliaco (come al buon tempo dei cavalieri antiqui !) che gli avversari fingono di credere. E ciò è riconosciuto come perfettamente legittimo, come può vedersi consultando un qualsiasi testo di diritto internazionale. Si veda per tutti Balladore Pallieri (Diritto internazionale pubblico, 5^ ed., Milano, Giuffrè, 1948, pp. 405-406): "La norma internazionale, "consebtendo come abbiam visto, la violenza bellica, consente pure, di rego= "la, che venga esercitata con qualunque strumento, in ispecie con qualunque "arma, e che di questi strumenti si faccia un qualunque impiego. Onde sono "leciti anche i c.d. strattagemmi di guerra, e ogni mezzo d'ingannare il ne= "mico, ed ogni opportuno modo di impiego degli strumenti bellici. Sono le "limitazioni sussistenti quelle che vanno precisate: e sono, anche ai nostri "giorni, assai poche.... La guerra ha necessariamente le sue insidie: è "quindi lecito cercar di sorprendere l'avversario, rendere inservibili gli "oggetti di cui dovrebbe giovarsi, minare il terreno su cui dovrebbe pas= "sare".

Ma se questo è già lecito nella guerra c.d. regolare, come potrebbe non esserlo nella guerra partigiana ? Ben più intelligente e sensibile degli dei nostri avversari, lo ha ben compreso la Suprema Corte, in una recente, imprtantissima sentenza (Sezione I, 19 gennaio 1950, n. 157, in Foro pad., 1950, I, 227), nella quale, molto appropriatamente, si dice: "La guerra, quale "conflitto armato fra i popoli, non è fenomeno che possa circoscriversi in "forme definite, mentre necessariamente muta col mutar dei tempi, dei luoghi "e delle circostanze. Oggi infatti essa non è più soltanto lotta fra due "eserciti schierati in campo, come potè avvenire in altre epoche storiche, "ma coinvolge tutta l'attività degli Stati in contesa, tanto da potersi a "buon diritto parlare di guerra integrale. In una forma particolare e quasi "necessaria essa è costretta ad assumere quando uno Stato sia in tutto o "in parte occupato dal nemico e la popolazione del territorio conquistato, "ma non soggetto, non si rassegni a subire il dominio dell'invasore; sorge "allora una resistenza organizzata con mezzi più o meno efficienti, ma in o "ogni caso, data la sproporzione delle forze, necessariamente caratteriz= "zata dalla clandestinità. E' la guerra sotterranea, delle imboscate, dei "colpi di mano, dei sabotaggi, degli atti terroristici, in altri termini "la guerriglia, termine specifico atto a designare limitate azioni di guerra "locale basate sopratutto sull'astuzia e sulla perfetta conoscenza del ter= "reno e dirette ad indebolire dall'interno gli apparati militari e la resi= "stenza morale del nemico.

"A torto ad una tale azione verrebbe negata la natura e la qualifica di "guerra, sol perchè difetti l'organizzazione di un vero e proprio esercito "o una formale dichiarazione di guerra: troppi esempi nella storia degli "ultimi secoli inducono ad assimilare, ad unificare, per i mezzi, per le "forme, per i fini perseguiti la realtà ed i concetti di guerra e di guerri= "glia, tanto da non potersene prescindere nell'interpretazione di precetti "legislativi che nominalmente al solo termine guerra fanno riferimento.

"Ma in modo particolare l'equiparazione s'impone per la così detta lotta "partigiana, organizzata nell'Italia e specialmente in quella del Nord du= "rante gli anni dell'occupazione tedesca nell'ultima fase della recente "guerra mondiale (1943-1945). Anche a voler prescindere da espressi ricono= "scimenti legislativi (quali il D.L.12 aprile 1945, n.194 e il D.L. 6 set= "tembre 1946, n.226) che, pur dettati per fini particolari, non mancano di "significato per l'apprezzamento della base di fatto cui saldamente aderisco "no, nessuno che abbia vissuto in Italia in quegli anni - e in niun caso la "notorietà fu più opportunamente invocata quale mezzo di prova da giudici "di merito -può disconoscere, qualunque sia il suo angolo visuale e ad on= "ta di abusi che pur furono commessi, che la lotta clandestina condotta "sul fronte interno italiano contro il tedesco invasore, anche formalmente "proclamato nemico dopo la dichiarazione di guerra dell'8 settembre da par= "te del governo legittimo, non meno che contro le forze dello pseudo gover= "no di fatto della repubblica di Salò che lo affiancava, abbia costituito "una vera e propria complessa operazione di guerra, anche se condotta con "le forme proprie della guerriglia, in collegamento con il comando delle forze rego= "lari italiane e di quelle alleate, al fine di minare la resistenza belli= "ca nemica e di cooperare, come efficacemente cooperò, alla vittoria milita= "re finale".

Del resto, la stessa sentenza Kappler, che costituisce un po' il cavallo di battaglia degli attori, è esplicita nel riconoscere nell'azione di via Rasella il carattere bellico, concludendo che essa si risolve in "un atto il= "legittimo di guerra": dove la qualifica di illegittimità (desunta unicamen= te dalle norme del diritto internazionale, e quindi, ai fini della presente causa, irrilevante) non esclude, ma anzi presuppone il carattere bellico dell'atto.

IV

In effetti, come non sarà mai abbastanza ripetuto in questa causa, è inu= tile invocare le convenzioni dell'Aja, gli usi di guerra, le norme di diritto bellico internazionale: giacchè non è alla stre= gua del diritto internazionale, bensì del diritto interno, che l'azione di via Rasella va qualificata e valutata.

Si possono qui ricordare le parole scritte recentemente, su un tema in

certo senso analogo, ed inverso, da un internazionalista come Cansacchi (in Giur.it., 1949,I,2,536,in nota a Trib.Torino 25 maggio 1949): " L'azione controw "i partigiani italiani esplicata dall'U.P.I. (polizia repubblichina) dove= "va,nella presente causa,esser valutata alla stregua del diritto interno "italiano,e non del diritto internazionale. L'ordinamento italiano,in pura "ipotesi,avrebbe anche potuto essere in contrasto col diritto internaziona= "le,e ciononostante il giudice avrebbe dovuto egualmente applicarlo al caso "controverso,posto che il giudice è chiamato a realizzare l'ordinamento "dello Stato di cui è organo,e non altri ordinamenti ad esso estranei".

Ora,che l'azione di via Rasella costituisca,per lo Stato italiano,un'a= zione legittima di guerra,non può essere seriamente contestato.

Già si è citato,nella comparsa di risposta l'appello del Comitato centra le di liberazione nazionale,il quale proclama trattarsi di "un atto di guer "ra di patrioti italiani". E si può aggiungere un riconoscimento provenien= te dagli stessi organi governativi,e precisamente dallo Stato Maggiore del= l'Esercito - Ufficio storico. Questo infatti ha pubblicato una Cronologia della seconda guerra mondiale (Roma,Editrice Faro,1949),che corre su una doppia linea,esponendo cioè da una parte gli "avvenimenti politici" e dal= l'altra gli "avvenimenti militari". Ebbene,a p.378 di tale pubblicazione, l'azione di via Rasella si trova menzionata fra gli avvenimenti militari, con le seguenti parole: "23 marzo - A Roma,in via Rasella,una compagnia "di gendarmeria tedesca,viene assaltata da patrioti.Cadono 32 tedeschi.Il "giorno successivo per rappresaglia sonow trucidati alle Fosse Ardeatine "320 ostaggi,fra i quali i generali Artale,Simoni e Fenulli,il col.Monteze= "molo e numerosi ufficiali e civili esponenti della lotta clandestina con= "tro i nazifascisti".

Ma allora,se si tratta di azione di guerra, compiuta da organi dello Stato italiano,l'inammissibilità d'un sindacato giudiziario appare in tut= ta evidenza: non essendo nemmeno pensabile che un giudice possa controllare e discutere il merito,cioè il fondamento,l'opportunità,la giustificatezza, le modalità di svolgimento ecc. di atti amministrativi discrezionali: anzi, di atti che,come quelli compiuti da organi militari,in tempo di guerra,sul fronte della viva lotta contro il nemico (e non si dimentichi mai che la guerra partigiana non aveva fronte perchè lo aveva dappertutto,trat= tandosi -secondo le belle parole di Bidault- d'una guerra "ou l'ennemi "était partout et le front nulle part" !), - di atti,dicevamo,in cui la discrezionalità raggiunge la punta estrema,il grado massimo d'intensità, e si risolve nell'esercizio d'un potere supremo,sottratto ad ogni controllo in sede giudiziaria.

E difatti,nella giurisprudenza non si trova alcuna pronuncia che ricono= sca un'azione di responsabilità ai privati per danni causati dall'autorità militare in tem= po di guerra e nel vivo stesso del combattimento: tan'è vero,che nessuna

delle numerose sentenze citate dagli attori riguarda casi appena paragonabili al caso nostro. Ciò è a dirsi anche per le due citate sentenze del Tribunale di Napoli (5 novembre 1946, in Dir. e giur., 1947, 146, con nota dubitativa di Aliotta, e 11 ottobre 1946, in Mon. trib., 1947, 121): delle quali la prima concerne danni cagionati per urto, a seguito di errata manovra d'accostamento, da una nave da guerra, in servizio di sorveglianza delle rotte di sicurezza, in zona d'operazioni, ad una nave mercantile che stava obbedendo all'ordine di fermarsi, intimato dal comandante della nave da guerra, mentre la seconda concerne danni subiti da un privato in un edificio di sua proprietà per la imperfetta costruzione di cucine da parte d'un reparto militare operante.

Basta enunciare i termini di queste fattispecie, per comprendere che il caso nostro non ha nulla di comune con esse. Per il caso nostro, rimane fermo e vi si applica puntualmente, il principio della insindacabilità, in sede giudiziaria, dell'attività compiuta dagli organi militari in tempo di guerra e nella immediatezza delle ostilità: principio comunemente riconosciuto, e per cui basterà ricordare cosa scrive Alessi (La responsabilità della pubblica amministrazione, II, Milano, Giuffrè, 1941, p.132): "Naturalmente, va esclusa nel modo "più assoluto ogni possibilità d'un sindacato sulla opportunità o meno, ov= "vero sulla efficienza o meno ai fini bellici, d'una determinata attività: "è sufficiente, e d'altra parte non inammissibile, l'accertamento della fina= "lità direttamente bellica, vale a dire collegata sia pure in grado minimo "con operazioni belliche (operazioni, cioè, dirette alla offesa e alla difesa "contro il nemico) d'una determinata attività".

V

D'altronde, se anche si volesse discutere la legittimità dell'azione di via Rasella, sarebbe facilissimo scorgere la vanità, e vorremmo dire la futilità delle ragioni addotte dagli attori.

Si può cominciare con la questione di Roma città aperta. E' noto che la dichiarazione di Roma città aperta fu un atto unilaterale compiuto, nel periodo dei 45 giorni, dal Governo Badoglio allora sedente in Roma: ma tale dichiarazione non ebbe l'adesione nè degli anglo-americani nè, sopratutto, dei tedeschi, che continuarono a considerare la città un punto di transito e di appoggio per la loro attività militare.

Di ciò si trova conferma in una fonte non sospetta, cioè nel recente volume dell'ambasciatore Guariglia (Ricordi, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 1950, p.736), il quale scrive: "Gli Alleati non volevano rinunziare a "mantenere sul capo dell'Italia la spada di Damocle del bombardamento della "Capitale, lasciando piena libertà di decisione e d'azione ai loro capi mi= "litari, mentre i tedeschi non intendevano rinunziare alle esigenze della "lotta che conducevano in Italia non già naturalmente per difendere il no=

"stro Paese,ma per difendere la Germania sul campo di battaglia italiano.

"L'8 settembre pose fine a questa incerta situazione per crearne una "peggiore.Ma l'armistizio evitò certamente la possibilità d'un bombardamen= "to della Capitale a puro scopo terroristico,mentre occorre riconoscere che "i bombardamenti fatti dagli Alleati alla periferia di Roma furono diretti "soltanto contro obiettivi militari. Il continuo passaggio di armi e truppe "tedesche attraverso le principali strade interne di Roma, nonchè la perma= "nenza di tutte le organizzazioni tedesche al centro di Roma avrebbero po= "tuto giustificare bombardamenti di gran lunga più energici da parte degli "Alleati anche sul centro della città".

Anche in seguito,del resto,i tedeschi continuarono a tenere in Roma la loro organizzazione e attività militare.Si potrebbero citare mille testi= monianze: ma basterà ricordare tre documenti.

Il primo è l'ordinanza Kesselring del 15 settembre 1943 (pubblicata sul Corriere della Sera,n.219 del 16 settembre 1943),che all'art.1 dice: "Il "territorio dell'Italia a me sottoposto è dichiarato territorio di guerra". Ora,poichè nessuna esclusione era contenuta per Roma,anche questa veniva ad essere compresa nel territorio di guerra: cioè,disconosciu= ta come "città aperta".

Il secondo documento è una notizia apparsa sull'organo ufficioso del Governo del Sud, La Gazzetta del Mezzogiorno,n.85 del 25 marzo 1944 (due giorni dopo l'azione di via Rasella !),col titolo: "Roma base militare".La notizia dice: "La dichiarazione trasmessa da Radio Roma controllata dai te= "deschi,secondo cui i nazisti ritirererebbro dalla città di Roma tutte le "installazioni militari e non si servirebbero più di essa per il "transito del traffico militare,ha provocato stupore ed incredulità. Il Se= "gretario dell'Istituto Scientifico americano,Herbert,ha osservato che la "recente affermazione tedesca,di voler demilitarizzare Roma,è una evidente "smentita di tutte le precedenti affermazioni naziste,secondo cui "a Roma non vi sarebbero state installazioni militari".

Il terzo documento,infine,è una corrispondenza che si legge sul Corriere del= la Sera,n.102 del 28 aprile 1944,e che dice: "Il Ministro Schmidt,portavoce "della Wilhelmstrasse,parlando a Berlino ai corrispondenti della stampa e= "stera,ha ricordato che ai fini di evitare nei limiti del possibile alla "città di Roma le conseguenze dell'offesa aerea,il Führer...ha già da vario "tempo deciso di ritirare da Roma tutte le truppe tedesche e quindi poterle conferire alla "città carattere militare".

Come si possa,dopo ciò,parlare di Roma città aperta con la serietà e l'impegno con cui ne parlano gli avversari,come si possa cioè pretendere che Roma fosse,per difetto di obiettivi militari,zona interdetta a qual= siasi iniziativa bellica da parte di chi sentiva il dovere di combattere attivamente i tedeschi,è cosa che esce dai limiti del senso comune,e confer=

ma ancora una volta l'enormità dell'azione avversaria.

VI

Ad ogni modo, qualunque fosse l'atteggiamento dei tedeschi e degli anglo-americani, certo è che, dopo il suo allontamento da Roma, lo stesso Governo Badoglio rinunziò a considerare Roma città aperta, in ciò concordando col Comitato centrale di liberazione nazionale, il quale mai per un momento pensò di escludere la capitale da quel fronte di combattimento contro i nazifascisti, che passava per tutte indistintamente le città dell'Italia occupata, e impegnava l'intero popolo italiano, senza eccezioni di sorta.

Di questo atteggiamento del Governo del Sud, è manifestazione eloquentissima il proclama Badoglio del 15 settembre 1943, che già abbiamo riportato nella comparsa di risposta, e che incita a combattere tedeschi e fascisti "con qualsiasi mezzo, in ogni luogo ed in qualsiasi momento" ed a vedere in ogni tedesco un nemico, da trattare "sempre e dovunque, senza complimenti "come tale". Significativo è anche il titolo col quale il proclama venne pubblicato sulla ufficiosa Gazzetta del Mezzogiorno, n.260 del 18 settembre 1943: "La consegna per tutti. Fuori i tedeschi, in tutti i luoghi, con "tutti i mezzi. L'appello del Maresciallo Badoglio agli Italiani e a tutte "le Forze Armate".

Ma elementi non meno importanti si ricavano dai vari messaggi che il Comando supremo e Badoglio facevano radiotelegrafare a Montezemolo, a Roma, e che si trovano riportati nell'interessante libriccino del romanista Gabrio Lombardi (Montezemolo e il fronte militare clandestino di Roma, Roma, Edizioni del Lavoro, 1947, pp.60-61). Leggiamo infatti: "22 gennaio - Per M.(Montezemolo) alt urgentissimo alt comando alleato "chiede che bande Roma entrino in azione"... 23 gennaio - 170- Da comando "alleato alt est giunta l'ora per Roma et per tutti gli italiani di lottare "con ogni mezzo possibile et con tutte le forze alt bisogna rifiutarsi di "lavorare sulle ferrovie et dappertutto per il nemico bisogna sabotarlo "in ogni modo bisogna bloccargli le vie della ritirata distruggere ogni fi"lo delle sue comunicazioni colpirlo ovunque si mostri, continuando instan"cabili la lotta senza pensare alle questioni della politica fino a quando "le truppe nostre non sarebbe giunte".

E Montezemolo (vedasi ancora Lombardi, op.cit., p.62) conferma: "23 gen"naio - 252 - Vostro 170 ricevuto alt in corso diramazione at bande et "partiti..... 24 gennaio - Da Armellini alt seguito 252 alt band Lazio "Abruzzo in azione da mattino ventidue alt Colfiorito occupato strada in"terdetta alt altre regioni entrano azione man mano raggiunte ordine alt "azioni in Roma saranno strettamente coordinate con andamento operazioni".

Del resto, Badoglio in persona (v.sempre Lombardi, op.cit., p.60) radiotelegrava il 25 gennaio: "Roma sarà considerata come zona operazioni et per-

"ciò sotto controllo assoluto comando militare alleato... 26 gennaio - Spi
"gare che frase Roma sarà considerata come zona operazioni vuol
"dire che sinchè tedeschi non saranno molto allontanati della città in ess
"prevarranno esigenze militari tanto da farla considerare come zona opera=
"zioni anche se vere operazioni di guerra non avranno luogo come si spera
"nè in città nè nelle vicinanze immediate".

Insomma, Badoglio poteva esprimere la "speranza" che Roma non dovesse di ventare campo di battaglia fra i due eserciti, l'un contro l'altro schi rati: ma intanto diceva chiaramente che, fin quando i tedeschi non si fosse ro molto allontanati dalla città, questa sarebbe stata considerata zona di operazioni.

Così doveva essere (tanto che, come s'è visto, lo stesso Comando supremo trasmetteva l'ordine che le "bande di Roma" entrassero in azione), e così fu (come l'azione di via Rasella dimostra). E tanto doveva inevitabilmente essere, e tanto legittimamente fu, che la medaglia d'oro massima ricompensa militare con= cessa dal Capo dello Stato italiano alla partigiana Cappon (su deliberazione d'una commissione presieduta dal comunista Longo, ma composta di membri di tutti i colori politici, ed anche di fior di monarchici e generali in servizio) è motivata con la menzione delle "eroiche imprese nella caccia senza quarti "re che il suo gruppo d'avanguardia dava al nemico annidato nella cerchia "dell'abitato della città di Roma".

Ve n'è dunque d'avanzo per ritenere che quella di Roma città aperta col conseguente obbligo di neutralità, è una pura favola: e che quando i partigiani assaltavano il reparto di S.S. (che gli avversari, (transitante per via Rasella con gentile equivoco, denominano "polizia"), essi non solo obbedivano alla voce della loro coscienza patriottica e alle disposizioni del Comitato centrale di liberazione nazionale e della Giun militare da cui dipendevano, ma anche venivano ad uniformarsi alle diretti ve e alle istruzioni impartite dal Governo del Sud e dal Comando supremo.

Il che, in ogni caso, appare risolutivo.

VII

Quanto poi ai pretesi ordini di non far nulla in Roma contro i tedeschi, che sarebbero stati impartiti dai generali Armellini e Bencivenga sarebbe troppo triste ed avvilente per qualsiasi italiano dover pensare c si fossero accomodate così illustri personalità militari, cariche d'un pas to onorevole di combattenti, unicamente per far da loro vietare ogni atto ostile contro i tedeschi, con tolleranza solo per l'assai poco militaresco "boicottaggio".

Ma la verità è che i due generali in parola ricevettero sì una invest ra dal Governo del Sud, la quale però era strettamente limitata al mantenimento dell'ordine pubblico a Roma durante il periodo di transizione fra la partenza dei tedeschi e l'arriv

degli anglo-americani: era cioè una investitura che faceva di essi non dei comandanti di forze operanti, ma dei governatori, con compiti assai più di polizia che veramente operativi.

Ciò risulta abbastanza dai messaggi radiotelegrafici che da Brindisi pervenivano a Montezemolo (vedasi ancora Lombardi, op.cit., pp.49-54). Il Governo del Sud, infatti, comunicava: "24 dicembre - Fate sapere ai capi dei "sei partiti che il comando in capo alleato ordina che non ci sia nessuna "aperta attività politica a Roma nel periodo fra il ritiro delle truppe te= "desche e l'entrata delle truppe alleate alt il maresciallo Badoglio affida "al generale Sorice il mantenimento dell'ordine pubblico e al senatore Mot= "ta la efficienza dei servizi pubblici nel periodo fra il ritiro delle "truppe tedesche e l'entrata del comando alleato".

Montezemolo rispondeva formulando obiezioni contro la nomina di Sorice, e allora Badoglio faceva cadere la scelta su Armellini, con Bencivenga come aiuto: "4 gennaio - Per M. alt ... Badoglio esaminate proposte affida man= "tenimento ordine pubblico at generale Armellini alt se possibile coadiu= "vato da Bencivenga alt M. sarà castamaggiore (capo di stato maggiore) Ar= "mellini alt confermasi che comando militare non ha nulla a che vedere con "politica et deve funzionare nel solo intervallo fra uscita tedeschi et "entrata truppe alleate".

Come si vede, l'investitura c'era: ma riguardava non tanto la condotta delle operazioni contro il nemico, quanto piuttosto il mantenimento dell'or= dine pubblico dopo che il nemico se ne fosse andato, e quindi non ci fosse più da combattere contro di lui. Da ciò, prima via conse= guenza, un difetto di competenza dei due generali ad impartire ordini sul terreno strettamente operativo.

Ma, a ben guardare, il difetto di competenza esisteva sotto un profilo an= cor più radicale: in quanto essi non avevano alcun potere di supremazia gerarchica, alcuna autorità di comando sulla Giunta militare del Comitato centrale di liberazione nazionale, e sulle formazioni partigiane che da essa dipendevano. Le due organizzazioni, quella, per intenderci, di Montezemolo, di Armellini, di Bencivenga (il "Fronte militare clandestino") e quella della Giunta militare erano autonome: ed il rapporto che passava fra l'una e l'altra era di collegamento, non di subordinazione e inquadramento.

Anche questo è messo bene in luce nella sentenza Kappler. Ma se proprio se ne vuole una più diretta ed autorevole conferma, non v'è che da leggere, ancora una volta, il materiale raccolto da Lombardi (op.cit., pp.33-34, 36, 45-46). Si tratta, precisamente, del messaggio che Montezemolo radiotelegrafa= va al Comando Supremo: "25 novembre - ...Roma comitato nazionale partiti "non ha voluto generale ma preferito me quale collegamento rappresentante

"comando supremo". Ed il Comando supremo, dopo d'aver confermato il 28 novembre che "Mi est rappresentante comando supremo Roma", precisava il 13 dicembre: "140 - ...comandante militare dirige azione bande militari et dà consigli tecnici at partiti per loro forze". Ciò in aderenza a quanto aveva comunicato Montezemolo il 10 novembre: "...noti partiti respingono per loro squadre capo militare ma si orientano accettare segreteria militare coordinatrice".

La posizione dei capi del Fronte militare clandestino nei riguardi della Giunta militare e delle formazioni (c.d."politiche") da questa dipendenti non potrebbe essere meglio definita e rischiarata: nessuna autorità da parte di Montezemolo, di Armellini, di Bencivenga sulle forze partigiane, ma un semplice collegamento, una intesa coordinatrice, e, al massimo, una possibilità di consulenza anzichè un potere di comando.

Una volta fissato questo punto, ogni questione è finita, ed è inutile insistere in discussioni che potrebbero avere il loro interesse (come hanno Armellini e Bencivenga esercitato il loro preteso potere di comando ?; dove ed in quali circostanze operavano ?; ecc. ecc.): ma che, per lo stesso concetto che abbiamo dell'onore militare e dei doveri d'un soldato, specie se elevato in grado, preferiamo decisamente lasciare in disparte.

Ci basti qui aver stabilito che nè Armellini, nè Bencivenga avevano veste od autorità per dare ordini alle forze inquadrate nella organizzazione militare del Comitato centrale di liberazione nazionale, e che quindi il preteso ordine di assoluta inattività, a parte ogni questione sulla sua effettiva trasmissione e recezione, non può, in alcun caso, avere il minimo peso per escludere la legittimità dell'azione di via Rasella.

VIII

Comunque, a far cadere anche la più lontana possibilità di dubbio, ci sarebbe sempre il D.L.L.12 aprile 1945, n.194, il quale, contrariamente a quanto insistono a dire gli attori, non ha punto la portata d'una semplice amnistia.

Basta enunciare la tesi avversaria, per sentirne di primo acchito tutta l'assurdità: sarebbe un po' come dire che i partigiani sono esentati da pena (amnistiati) per il reato di aver portato le armi senza licenza prefettizia, ma rispondono civilmente dei danni che, maneggiando quelle armi in combattimento possono aver arrecato !

In verità, il decreto citato non consiste tanto in una semplice esclusione di responsabilità penale, quanto piuttosto in una dichiarazione di legittimità, a tutti gli effetti, di tutte le azioni compiute contro i tedeschi ed i fascisti a titolo di lotta patriottica.

In tal senso, d'altronde, si è già anche pronunciata la dottrina. Basta ricordare l'opinione espressa da un valoroso internazionalista

come De Nova (in Temi,1948,291),il quale fra l'altro scrive: "Del resto "quell'articolo (del D.L.L.12 aprile 1945,n.194),nel suo primo comma - se "lo si esamina sullo sfondo delle disposizioni già accennate,in cui le "forze partigiane vengono equiparate a quelle dell'esercito nazionale -, "sebbene in sè abbia una portata meramente negativa,escludere la punibili= "tà delle azioni di lotta partigiana" permette di arguire che quelle azioni sono produt= "tive di tutti gli effetti normalmente defluenti da regolari azioni di "guerra. L'articolo in questione,infatti,appone anzitutto questa qualifica "di "azioni di guerra" agli atti di lotta partigiana,e poi ne deduce una "conseguenza,quella della non punibilità a sensi del diritto comune: ma se "si tratta,per l'ordinamento italiano,di atti di guerra,compiuti da forma= "zioni militari equiparate all'esercito nazionale,in quell'ordinamento es= "si devono produrre tutti gli effetti che esso connette ad atti di guerra "compiuti dalle proprie forze armate."

In parole piane e semplici,il giudizio del Tribunale,nella presente causa,deve essere quale sarebbe se l'azione di via Rasella,anzichè da una formazione partigiana,fosse stata compiuta da un reparto dell'esercito regolare (p.es.,un nucleo di paracadutisti) incaricato di quella particolare missione.

In questa ipotesi, è certissimo che nessuna responsabilità civile avrebbe potuto addebitarsi a chi avesse comandato od eseguito detta missione. Ma per ciò stesso,una volta stabilita l'identificazione o assimilazione dei partigiani ai militari dell'esercito regolare,i termini della questione rimangono i medesimi,ed eguale non può a meno di essere la soluzione.

IX

Le ragioni fin qui svolte sono talmente sicure e decisive,da rendere inutile ogni discussione su altri punti della causa.

Ma non vogliamo lasciar senza qualche parola di risposta la tesi avversaria,secondo cui l'illecito di Kappler non spezzerebbe il nesso di causalità,e quindi non escluderebbe la responsabilità dei convenuti.

A questo riguardo,basterà osservare che la tesi è già condannata dalla stessa sentenza della Suprema Corte,che pure viene citata dagli attori a conforto di essa (16 aprile 1942,in Foro it., 1942,I,475). La citazione,invero,non rispecchia il vero e pieno contenuto della sentenza,che è quello racchiuso nelle seguenti massime: "Nella suc= "cessione di più fatti colposi,l'ultimo dei quali sia stata la causa imme= "diata del danno,permane la responsabilità degli autori dei fatti "precedenti,quando l'ultimo sia la conseguenza diretta e necessaria di quel "li. Questo principio non si applica quando l'ultimo fatto sia per se stes= "so causa efficiente del danno,a prescindere dai fatti colposi precedenti".

Orbene, è innegabile che l'ordine belluino di Kappler fu per se stesso causa efficiente del danno: e comunque è innegabile che l'ordine medesimo non era affatto conseguenza diretta e necessaria dell'azione partigiana.

La necessità è esclusa dalla stessa illegittimità dell'ordine: illegittimità che deriva non solo e non tanto (come ha ritenuto il Tribunale militare) dalla sproporzione tra l'azione partigiana e la rappresaglia dell'occupante, ma da una ragione assai più profonda: ossia dalla assoluta inammissibilità di rappresaglie consistenti nella uccisione di persone estranee all'azione. Si veda in proposito cosa scrive l'insigne internazionalista Ago (in Riv.it.dir.pen., 1949, 222): "Per quanto non previste expressis verbis dal Regolamento del 1907, le esecuzioni di civili, detenuti, ostaggi ecc. "per danni o attentati contro le forze armate occupanti da parte di sconosciuti, risultano indubbiamente vietate tanto dall'art.46 del Regolamento "stesso che sancisce l'obbligo del rispetto della vita degli individui, quanto dal diritto comune, richiamato in materia dall'8° comma del preambolo "della IV Convenzione per cui "En attendant qu'un code plus complet des "lois de la guerre puisse être édicté, les Hautes Parties contractantes "jugent opportun de constater que, dans les cas non compris dans les dispositions réglementaires adoptées par elles, les populations et les belligerants restent sous la sauvegarde et sous l'empire des principes du droit "des gens, tels qu'ils résultent des usages établis entre nations civilisées "des lois de l'humanité et des exigences de la conscience publique". Alla "l'art.46, alle leggi e agli usi della guerra in generale ed ai principii "generali di diritto penale riconosciuti da tutte le nazioni civili si è "riferito in proposito anche l'"Atto di accusa delle Nazioni Unite contro "i grandi criminali di guerra germanici" del 6 ottobre, il quale nel "Capo III (Crimini di guerra), sotto la voce A (Assassinio e maltrattamento "di popolazioni civili in territorio occupato o in alto mare) elenca precisamente tra i fatti più gravi quello che "tra il marzo 1944 e l'aprile "1945, almeno 7500 uomini, donne e bambini, in età che andavano dall'infanzia "all'estrema vecchiaia, furono assassinati dalle truppe germaniche a Civitella, nelle Cave Ardeatine a Roma, e in altri luoghi".

"In fatto, l'esecuzione delle Fosse Ardeatine costituì una delle violazioni "ni del diritto di guerra più evidenti e più tipiche perpetrate nel corso del conflitto che si è chiuso or sono quattro anni".

Ed allora, se quello di Kappler e compagni fu un mostruoso crimine di guerra, è indubitabile che esso, e solo esso, può essere considerato causa efficiente dell'eccidio: la cui responsabilità, pertanto, non solo in linea morale e politica, ma anche in linea giuridica, in nessun caso può essere addossata ai convenuti.

P.q.M.

si conclude:

Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, voglia il Tribunale:

Dichiarare improponibile, e comunque respingere la domanda degli attori;

Con vittoria nelle spese ed onorari di lite, da devolvere all'Associazione Famiglie Martiri delle Fosse Ardeatine.

30 marzo 1950

AVV.UGO BATTAGLIA

AVV.ACHILLE BATTAGLIA

AVV.DANTE LIVIO BLANCO

Sentenza 12-4-1945
n. 194

ASSR

Telegrafi dello Stato — Ricevuto per un telegramma di parole 22
per
con
Oro
Roma
1120 L. 2 30
Si prega di cons. la presente pel caso di ricerc.

Telegrafi dello Stato — Ricevuto per un telegramma di parole 27
890
Oro
Roma
1120 L. 2 40
Si prega di cons. la presente pel caso di ricerc.

avvocato Livio Bianco
Corso Siccardi 11 bis - Torino

appendo giornali giusta decisione alla quale
tu hai contribuito in maniera decisiva grato
ti abbraccio

Calamandrei

Telegrafi dello Stato — Ricevuto per un telegramma di parole 13
per
con
Oro
888
Roma
1120 L. 1 40
Si prega di cons. la presente pel caso di ricerch.

Avvocato Cmondini
Flaminia 175 - Roma

apprendo giusta decisione espressa
affettuosa amichevole riconoscenza

Calamandrei

Via Principe d'Acaia 10
Torino

professore Paolo Greco
Via Principe d'Acaia 10
Torino

apprendo giusta decisione espressa
affettuosa amichevole riconoscenza
per tua appassionata decisiva
partecipazione difesa

Calamandrei

78 x 8
680

Professore Iemolo
Via Paolucci Calboli 9 Roma

leggo giornali notizia sentenza esprimoti profonda gratitudine tua altissima difesa decisiva per ottenere giustizia

Lalamandrei

Avv. FEDERICO COMANDINI
ROMA - VIA FLAMINIA, 195 - TELEF. 391.030 - 390.942

Roma, 9 dicembre 1949
CR/592)

Avv. Dante Livio Bianco
Corso Siccardi, 11 bis
Torino

Avv. Severio Castellett
Via Cicerone, 28
ROMA

e p.c.

On. prof. Piero Calamandrei
Borgo Albizi, 14
Firenze

On. Sen. Rizzo
Senato della Repubblica
Roma

Avv. Giulio Burali d'Arezzo
Piazza Adriana, 5
Roma

Avv. Fausto Gullo
Via S. Valentino, 34
ROMA

Avv. Ugo Battaglia
Via Bandaccio, 1
Roma

Avv. Alfredo Scornati
Corso Rinascimento, 24
Roma

AMENDOLA - BIDOMINI

Carissimo,

eccoti lo schema di Jemolo.

Mostralo anche a Greco. Se lo approvate, o comunque modificandolo se credete, rimandatemelo subito: dev'essere presentato entro il 15.

Cordialità.

1 allegato

A. Amendola

STUDIO COMANDINI - DE LUCA
ROMA - VIA FLAMINIA 195 - TEL. 391.030 - 390.042

AVV. FEDERICO COMANDINI

Franco

Roma, 8 giugno 1951
CR/5923

On.Prof.Piero Calamandrei
Borgo degli Albizi, 14
Firenze

AMENDOLA - CALAMANDREI ed a.

Carissimo,

oggi, mi hanno notificato l'atto di appello degli attori, vinti ma non domi, nella causa per le Fosse Ardeatine. Te lo accludo perchè tu possa farlo firmare da Franco e restituirmelo in tempo.

Sarebbe bene mandarne subito una copia a Bianco, anche perchè sia comunicato a Greco. Qui, provvedo a mettermi d'accordo con Giulio Burali e con gli altri per una riunione preliminare. Riterrei infatti utile una risposta unica, come già facemmo in primo grado.

Molte cordialità anche alla Signora.

aff.mo Federico Comandini

1(allegato
raccomandata

ECC.MA CORTE DI APPELLO DI ROMA

Atto di Appello

dei Sigg. Lidonnici Stefano, Sassolini Ercole, Giambella Orfeo e Petrianni Egiziana ved. Renzini, in proprio e in nome della figlia minore Anna, tutti domiciliati elettivamente in Roma, via Napoli nº 65 presso e nello studio del loro procuratore avv. Salvatore Schifone, che li rappresenta giusta delega a margine dell'atto introduttivo di lite e difende in unione agli avv.ti Francesco Castellano e Giuseppe Mandula.

C o n t r o

1º) Bentivegna dr. Rosario, eltt.dom. in piazza Adriana n.5, presso il suo procuratore avv. Giulio Durali di Arezzo -

2º) Calamandrei Franco, elett.dom. in via Flaminia 195 presso il suo procur.avv. Federico Comandini.

3º) Salinari Carlo, elett.dom.Corso Rinascimento 24, presso il suo procur. Avv. Alfredo Scarnati.

4º) Pertisi avv. Sandro elett. dom. Piazza Adriana 5, presso il suo procur. avv. Giulio Durali d'Arezzo.

5º) Amendola avv. Giorgio, elett.dom. Via Scavolino nº 61 presso il procur.avv. Sinibaldo Tino.

6º) Bauer dott. Riccardo ellet. dom.Piazza Giovanni Randaccio I, presso il suo procur.avv.Ugo Battaglia.

7º) Carponi Carla in Bentivegna elet.dom. in Piazza Adriana n.5 presso il suo procur. avv. Giulio Durali d'Arezzo -

a v v e r s o

La sentenza 9 giugno 1950 del Tribunale Civile di Roma resa tra le predette parti, non notificata.

F a t t o

Ci richiamiamo a quello esposto nella sentenza appellata.

Motivi di impugnazione

1°) Il Tribunale, nella sentenza appellata, ha innanzitutto fatta una duplice distinzione, tra legge di guerra internazionale e legge di guerra nazionale: tra norma di guerra vigente in territorio non occupato e stessa norma non osservabile in territorio occupato.

Con ciò ha compiuto un primo grave errore di diritto.

La legge approvata dalla Convenzione dell'Aia è stata accettata dallo Stato Italiano e fatta legge propria, non solo, ma successivamente compresa in una legge nazionale.

Da ciò discende che tutti i cittadini italiani; appunto per non far scadere il patto di reciprocità stabilito tra le varie nazioni contraenti erano e sono tenuti ad osservare tali norme, divenute nazionali in base ad una legge nostre e non straniera.

La seconda distinzione fatta dal Tribunale (essere cioè il cittadino italiano solo tenuto ad osservare la legge italiana in territorio libero e non anche in quello eventualmente occupato dal nemico) è ancor più assurda ed antigiuridica.

Il cittadino italiano non è affatto liberato dall'obbligo di osservare le leggi del proprio governo legittimo nel caso di temporanea occupazione nemica del territorio in cui risiede. Ed il nemico occupante ha persino una limitazione nei propri poteri di occupante.

E se così non fosse, ci sarebbe il perchè sono stati celebrati tanti processi, procedimenti civli, giudizi disciplinari, verso centinaia di migliaia di italiani incolpati di avere collaborato - in territorio occupato, con il tedesco?

Se la formula del Tribunale di Roma fosse accoglibile, si dovrebbe dire che gli italiani che si sono trovati in territorio occupato dai tedeschi, non essendo vincolati dalla legge italiana, nè subordinati alle disposizione del Governo del sud, a loro beneplacido potevano regolarsi come credevano ed anzi agire in pieno spregio delle norme coodificate.

ooo ooo

Il secondo errore di diritto, che addebitiamo alla sentenza impugnata, è quello della interpretazione data al decreto legge 12-4-1945 n.194.

Innanzitutto vi è questo principio da opporre:

Che quando è avvenuto il fatto di via Rasella non esisteva alcuna sanatoria del genere: per cui, chi commetteva un atto del genere, escluso e punito dalla legge internazionale e nazionale, doveva ben sapere (poichè l'ignoranza della legge e delle sue conseguenze non è ammessa) che l'occupante aveva il diritto di eseguire una rappresaglia sulla popolazione inerme ed incolpevole. Tale diritto alla rappresaglia è stata riconosciuto dal Tribunale militare di Roma, nella sentenza Kappler (la quale, per quanto prodotta in copia informe è stata riconosciuta e fatta propria dalle due parti oggi in contesa), dopo

la premessa che la formazione gappista Bentivegna non poteva essere ritenuta costituita da legittimi belligeranti.

Pertanto il Bentivegna e gli altri dovevano sapere che il loro atto, se in un successivo avvenire poteva anche trovare una sanatoria penale, per merito di qualche compagno assurto alle poltrone ministeriali, in quell'epoca, (e cioè quando l'attentato è stato eseguito) non poteva essere governato, circa il suo carattere e le sue conseguenze, che dalla legge in allora vigente.

Perchè inoltre il Tribunale, nel considerare e ripetere che la legge n.194 aveva, con effetto retroattivo, coperti tutti i fatti commessi da partigiani o pseudo partigiani, da patrioti o pseudo patrioti, da italiani o pseudo italiani, con la sanatoria della impunità (il che non è esatto) non ha tenuto conto nè di una precisazione della legge stessa nè di una nostra argomentazione in punto: e cioè che il requisito essenziale di ogni azione di guerra è lo stato di necessità e non il capriccetto o l'imprudenza o il cinismo di questo o di quello.

Ed infatti l'atto di guerra deve essere compreso nell'orbita rispettiva della legittimità (leggi di guerra) e della necessità. Tanto è vero che ogni giorno si apre o si conchiude un processo penale contro partigiani rosso o neri, per atti compiuti in sfregio a tali elementari norme.

Secondo il Tribunale invece, bastava essere partigiano o gappista, od aspirante tale, perchè ogni azione del medesimo fosse coperta da una sanatoria

completa. Il che ci fa riuscire incomprensibile che ancor oggi si perseguano i tristi eroi del triangolo della morte per i loro atti pur compiuti nella qualità. E tanto più ci riesce incomprensibile che siano proprio i partigiani....con le mani pulite (e tra di noi ve ne sono parecchi) che chiedono che la comune etichetta non li accomuni, nella ormai generale condanna dell'opinione pubblica che certi atti ed individui, con coloro che si sono resi rei di crimini comuni o di atti comunque illeciti.

oooo oooo

Altro errore giudiziario, enunciato dal Tribunale nella sua impugnata sentenza, è quello di voler dare alla legge 12 aprile 1945 estensione di sanatoria anche per l'illecito civile.

La detta legge dice "non punibile": espressione che riguarda evidentemente la sanzione penale e non la norma civile che non opera mai punizioni ma decide su diritti.

oooo oooo

Ma la più grave violazione di legge la si ha nel punto della motivazione in cui si legge: "Posto pertanto che il D.L. 12.4.45 n.194 dichiara, a tutti gli effetti, che le operazioni compiute per la necessità di lotta contro i tedeschi sono considerate azioni di guerra, può trarsi la più ulteriore e più importante conseguenza: che esse rimangono tali anche se abbiano trasmodato nel campo illecito".

Secondo il Tribunale pertanto una legge re-

troattiva può far diventare lecito l'illecito, solo perchè la legge parla di non punibilità, (concetto questo che può avvicinarsi all'amnistia od al condono ma mai allo sconvolgimento del principio giuridico).

Ma vi è di più (ed i processi passati e presenti contro pretesi patrioti lo dimostrano): la detta legge n.194 non ha mai inteso coprire con l'immunità l'illecito civile o penale, ma soltanto l'atto di guerra determinato da necessità bellica.

Perciò non tutti gli atti compiuti dai gappisti possono beneficiare della sanatoria ma solo quelli che trovano la loro giustificazione nella necessità di guerra.

oooo oooo

Altro errore di diritto è quello di affermare che ogni atto compiuto dalla P.A. sia completamente insindacabile.

Intanto si confonde la P.A. con la figura del gappista appartenente ad una organizzazione non statale o dipendente da organi designati o preposti dal governo legittimo (gen.Armellini, Bencivenga ect). ma al contrario di un partito in allora neppure avente personalità giuridica riconosciuta. Per cui:- adottando il principio del tribunale i titisti che hanno accoppati - nell'udinese - i partigiani italiani, sarebbero legittimi rappresentanti del governo italiano e la loro "azione di guerra" non sarebbe sindacabile ma anzi riferibile alla P.A..

Non riteniamo - per nostro conto - accettabile il principio che l'Autorità Giudiziaria non abbia potere

e competenza a giudicare se l'atto sia stato "opportuno" e se le "elementari norme di prudenza avrebbero dovuto sconsigliarlo" (vedere sentenza), sotto lo specioso pretesto che "tutti tali apprezzamenti importano una valutazione di una condotta che non ammette sindacato giudiziario". Non siamo d'accordo perchè l'insindacabilità della pubblica-amministrazione (ma qui si tratta non della P.A. ma di un cittadino qualsiasi) ha un preciso limite nelle norme di attuazione che non debbono violare nè leggi, nè regolamenti, nè le norme della prudenza, dirigenza, rispetto agli altrui diritti, non escluso quello del neminem laedere. Specie poi se come nel caso attuale - l'attentato annulla altro sia servito che a far massacrare centinaia di innocenti.

oooo oooo

La sentenza poi è criticabile per aver negato il carattere di città aperta a Roma, quando il Comandante della stessa (gen. Chirieleyson) in deposizione da noi prodotta in copia informe ed accettata da parte avversa aveva deposto nel processo Kappler che i tedeschi avevano accettata la formula e l'osservavano.

Si afferma che avremmo dovuto presentare un documento, dimenticando che ci si è persino negata la copia dei verbali della concessione delle medaglie ai Bentivegna ed altri e dimenticando che anche gli stati di fatto hanno una loro giuridica rilevanza.

Del resto al processo Kappler il gen. Chirieleyson ha deposto come comandante della Città aperta di Roma e come tale doveva essere sentito in questa causa.

Abbiamo dedotto che i veri Comandanti militari

(gen.Armellini) avevano proibito gli attentati: abbiamo dedotto e prodotta la deposizione del generale Bencivegna -capo del C.L.N.- il quale ha ripetuta la identica proibizione da lui fatta.

Il rappresentante militare del governo di Brindisi aveva proibito gli attentati, il capo del C.L.N. aveva fatto altrattanto. Poteva il Bentivegna e soci sostituirsi agli stessi e cioè a questi veri rappresentanti della autorità legale?

Inconsistente è poi il richiamo alla concessione della medaglia (da parte di una Commissione presieduta dal compagno Longo) alla compagna, moglie del Bentivegna. Da ciò il Tribunale ne ha tratte le conseguenze che la P.A. abbia riconosciuto il ben fatto di via Rasella. Ma non ha tenuto conto che anche se tale riconoscimento esistesse con ciò non verrebbe sanato l'illecito per fatto della stessa P.A. corresponsabile ed infine che abbiano prodotta la prova che la stessa Commissione elergitrice di medaglie, ha proibito di parlare del fatto di via Rasella nella motivazione.

Ed i verbali ne dicono perchè: perchè già fin da allora - piaccia o non piaccia al Consigliere sig. Peretti -la popolazione romana era unanime nel deplorare sia il gesto insano del Bentivegna che l'atroce rappreseglia che ne è seguita. Ed a deplorare anche che egli, potendolo, non abbia eliminato il danno costituendosi. Tutti i soggetti di diritto hanno il dovere di fare il possibile per eliminare o diminuire il danno conseguente ad un loro atto.

Si è scritto che l'attentato di via Rasella ha servito "a salvare l'onore dell'Italia" ed ancora che esso ha "alto valore morale" approfittando di una sentenza serena e pacata anche se da noi non accettata in diritto.

Confidiamo pertanto, che la Corte Ecc.ma ripudiando queste faziose enunciazioni vorrà accogliere le nostre tesi.

Pertanto col presente atto gli istanti: Lidonnici Stefano, Sassolini Ercole, Ciambella Orfeo e Petriani Egiziana ved. Renzini in proprio e nel nome della figlia minore Anna, propongono col presente atto appello

A V V E R SO

la sentenza del Tribunale di Roma alla data 9 giugno 1950 e per l'effetto

C I T A N O

i sigg. Bentivegna dott. Rosario, Calamandrei Franco, Salinari Carlo, Pertini Sandro; Amendola Giorgio, Bauer Riccardo, e Capponi Carla in Bentivegna nei loro domicilii eletti in Roma, a comparire avanti la Corte di Appello di Roma, sezione e consigliere destinandi all'udienza del 12 luglio 1951 ore di rito, con avvertenza che in mancanza sarà proceduto in loro contumacia per ivi sentire prendere le seguenti conclusioni:

Piaccia alla Corte Ecc.ma, ogni contraria istanza, deduzione od eccezione reietta, in riforma completa della appellata sentenza accogliere le conclusioni da noi formulate nella nostra comparsa conclusionale davanti al Tribunale che qui si intendono trascritte.

Col favore delle spese, competenze e onorari e con espressa salvezza di proporre altri motivi e di illustrare quelli sopra esposti.

avv. firma illeggibile

Relata di notifica

Io sottoscritto Commesso Giud.Aut. addetto alla Corte di Appello di Roma, ho notificato copia del presente atto ai sigg.:

1°) Bentivegna dr. Rosario, nel suo dom. in Roma Piazza Adriana 5, presso l'avv. Giulio Burani d'Arezzo -

2°) Salinari Carlo, nel suo dom. in Roma, Corso Rinascimento n. 24 presso l'avv. Alfredo Scarnati.

3°) Calamandrei, Franco, nel suo dom. in Roma, via Flaminia n.195 presso l'avv. Federico Comandini.
Consegnato a mani del medesimo domiciliatario uff. giud. Lambegni Armando

4°) Pertini avv. Sandro, nel suo dom. in Roma, Piazza Adriana n. 5, presso l'avv.Giulio Burani d'Arezzo.

5°) Amendola avv. Giorgio, nel suo dom. in Roma, Via Scavolino n° 61 presso l'avv. Sinibaldo Tino.

6°) Bauer dott. Riccardo, nel suo dom. in Roma, Piazza Giovanni Randaccio n. 1, presso l'avv. Ugo Battaglia.

7°) Caponi Carla in Bentivegna, nel suo dom. in Roma, Piazza Adriana n° 5 presso l'avv. Giulio Durali d'Arezzo.

Roma, otto giugno 1951

Ricevuta di raccomandata n.

Conservare la presente per il caso di reclamo.
Tutte le indicazioni relative alla raccomandata sono trascritte sui registri dell'Ufficio Postale.
Il mittente può a tergo della presente prendere nota del destinatario e del suo indirizzo.

Firma dell'Impiegato _____

R FIRENZE C.P.
005725
CENTRO

Firenze 9 giugno 1951

avv.Federico Comandini
Via Flaminia 195
ROMA

espresso

Carissimo,

ho ricevuto la tua dell'8 corr. e provvedo subito a mandare l'originale dell'atto di appello a Franco perchè lo firmi e a fare approntare le copie per gli altri condifensori.

Ti ringrazio e ti saluto affettuosamente
tuo

ASSR

Ricevuta di raccomandata
Conservare la presente per il caso di reclami.
Firma dell'Impiegato
FIRENZE C.
CENTRO

Firenze 11 giugno 1951

egr.avv.Dante Livio Bianco
Corso Siccardi 11 bis
TORINO

Carissimo,

per incarico di Comandini ti mando qui accluse, una per te ed una per Greco, due copie dell'atto di appello Lidonnici e LL.CC. che è stato notificato in questi giorni.

Comandini mi dice che sta organizzando, d'accordo con l'avv. Burali, una riunione preliminare di tutti i patrocinatori per preparare una risposta unica come fu fatto in primo grado.

Mi dispiacque non vederti a Torino il giorno del mio comizio; ma spero vederti venerdì prossimo 15 corr., quando verrò costà per discutere una causa in Tribunale. In quella occasione combineremo per vedersi al Poverono.

Ricordami con viva cordialità, anche a nome di Ada, alla signora Pinella e abbiti una affettuosa stretta di mano dal tuo.

Firenze 5 luglio 1951
raccomandata

egr.avv. Federico Comandini
Via Flaminia 193
ROMA

Carissimo,

per due volte ho portato a Roma, allo scopo di restituirtela personalmente, l'acclusa citazione che Franco mi rimandò subito firmata. Ma per due volte me la son riportata dietro a Firenze, senza avere avuto il tempo di telefonarti.

Te la mando ora per non perdere più tempo, colla speranza di vederti a Roma la settimana prossima.

Saluti affettuosi tuo

Questa è la tua facoltà
Pietro D'Alessio

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE, UDIENZA DEL 9 MAGGIO 1957

Memoria aggiunta

per CALAMANDREI Franco ed altri, resistenti

avverso

SANSOLINI Ercole ed altri, ricorrenti.

In risposta alla memoria avversaria.

Evidentemente non ci è facile farci intendere.

Il nostro assunto è questo : le convenzioni internazionali per regolare l'uso della guerra, come ogni convenzione, sono partite da situazioni storiche e da precedenti; la preoccupazione è stata quella che la popolazione civile dovesse sentire il meno possibile le conseguenze della guerra, che non potessero ripetersi i saccheggi delle città o le violenze su persone, ch'erano la regola delle guerre fino al secolo XVIII. Questo ha portato ad una regolamentazione e limitazione di ciò che possa fare l'occupante in territorio nemico.

L'occupante ha naturalmente la preoccupazione di difendersi contro le insidie del territorio occupato, contro i colpi di fucile anonimi che partono dalle finestre; e la sua tendenza di occupante sarebbe quel=

lo di considerare illecita ogni resistenza che non venga dall'esercito regolare. Da qui le norme sulle milizie volontarie e sui requisiti che debbano avere, e la norma sulla leva in massa.

Chi non sia legittimo belligerante secondo le norme della legge di guerra, se compie atti di ostilità può essere punito a termini della legge penale di guerra.

Le convenzioni internazionali sono tradotte nelle leggi nazionali; ma è ovvio che in ciascuna di questa quando si parla di cittadini nemici, di navi nemiche, di beni nemici, non si ha in mente cittadini, navi, beni del Paese che promulga la legge. E soprattutto è ovvio che gli Stati sono qui nella condizione di pacisconti, ciascuno dei quali accettando le medesime norme astratte ha, nel momento in cui si debbono applicare, interessi antitetici a quelli dell'altro pacisconte. Ed in fatto in ogni guerra la Potenza che abbia avuto il suo territorio occupato accusa l'occupante di aver violato le norme del diritto internazionale, accusa che viene respinta : ciascuno interpreta la norma nel significato a sè più favorevole.

Il valore delle norme però non è dubbio.

Prendiamo il più autorevole testo in materia, G. Balladore Pallieri, <u>Diritto bellico</u>, 2.a ed., Padova

1954, pg. 147 sg. : "Nulla di illecito commette lo Sta= 3
"to lasciando compiere o incitando a compiere opera=
"zioni belliche anche da chi non sia legittimo belli=
"gerante. Basta a tal fine ricordare un istituto ben
"caratterizzato nel diritto bellico, lo spionaggio,
"il quale è certo esercitato da belligeranti non le=
"gittimi, il quale avviene con il pieno consenso del=
"lo Stato a cui favore è esercitato, e il quale non
"provoca alcuna responsabilità per atto illecito a
"carico di quest'ultimo. Non si conosce nella prati=
"ca internazionale nemmeno un esempio in cui uno Sta=
"to abbia accusato un altro di aver commesso un atto
"illecito perchè abbia fatto uso di spie. Nemmeno si
"ebbero mai accuse del genere contro gli Stati che
"incitarono i propri cittadini a farsi franchi tira=
"tori o comunque a partecipare, pur senza essere bel=
"ligeranti legittimi, alle ostilità. La sola conse=
"guenza dannosa derivante allo Stato il quale faccia
"uso di belligeranti non legittimi, consiste in ciò
"che non può esigere per questi ultimi il particolare
"trattamento di cui hanno titolo secondo il diritto
"internazionale i belligeranti legittimi, specie quan=
"do cadono in potere del nemico, e non può protesta=
"re se l'avversario prende nei loro confronti seve=
"rissime misure. - Consegue da quanto ora esposto

"La illimitata libertà per lo Stato di compiere o far
"compiere operazioni belliche da chiunque gli torni
"utile. Solitamente nei tempi moderni la violenza bel=
"lica è esercitata dallo Stato per mezzo di organi
"propri sottoposti non solo alla gerarchia amministra=
"tiva ma alla disciplina assai più rigida in vigore
"presso gli organi militari. Nulla impedisce tuttavia
"allo Stato di suscitare contro il nemico la reazio=
"ne anche di privati individui".

Tutta la esperienza degli ultimi cento anni è pe=
cifica in questo senso.

Non solo nessuno Stato ha mai punito i propri cit=
tadini che senza essere legittimi belligeranti aves=
sero compiuto atti di ostilità verso il nemico, e la
coscienza popolare li ha sempre onorati come cittadi=
ni e come eroi (si ricordi tutta la letura france=
se sulla guerra del '70 - '71, La débacle di Zola e
le varie novelle di Maupassant, dove c'è anche (Made=
moiselle Fifi) la prostituta che taglia la gola al=
l'ufficiale tedesco, è nascosta dal parroco nel cam=
panile ed alla fine della guerra fa onorato matrimo=
nio); ma nei veri cahiers di violazioni del diritto
delle genti che gli Stati sogliono pubblicare alla
fine della guerra, muovendo accuse al nemico, non si
è mai sentito, neppure in via di ritorsione, l'accu=

sa di non aver punito i propri cittadini che compiessero atti di ostilità contro il nemico. Queste norme intorno ai legittimi belligeranti le abbiamo invece sempre sentite invocare a proposito di accuse fatte a comandanti militari di armate occupanti per procedimenti sommari e condanne a morte a cittadini di Paesi occupati : -la sanzione inflitta era legittima, perchè quei cittadini avevano commesso atti di ostilità senza essere legittimi belligeranti - (tesi difensiva dell'ex comandante militare accusato); - era sanzione illegittima perchè si trattava di legittimi belligeranti, od era sanzione illegittima per eccesso - (tesi dell'accusa).

vertendo la contestazione su questa contrapposizione:

Anche nel processo Kappler, tanto invocato avversariamente, la questione si è posta in questi termini.

La realtà, che riesce tanto difficile all'avversario di cogliere, è che due Stati in guerra tra loro non possono avere i medesimi punti di vista. Quello che ha visto i propri cittadini uccisi per una rappresaglia ~~massimamente~~ nemico potrà dover riconoscere che la rappresaglia era legittima (come se vedrò un mio congiunto ucciso, potrò dover riconoscere che l'uccisore agì in stato di legittima difesa o di necessità); ma non sarà affatto tenuto a considerarli come delin-

questi o colpevoli, che incorrano in sanzioni. (Un marito che reagisce esageratamente ad un'offesa alla propria moglie potrà essere condannato per l'atto violento verso l'offensore; ma nessuno direbbe che la commesso un torto verso la propria moglie).

Altro punto della memoria avversaria è che Roma era città aperta.

E' pacifico che la raccolta ufficiale delle leggi e quella dei trattati nulla dicono in proposito.

Abbiamo esaminato la raccolta della Gazzetta Ufficiale (rara a trovarsi, ma al Ministero di Grazia e Giustizia esiste) del settembre-ottobre '43. Nella Gazzetta n. 223 del 24 settembre compaiono le ordinanze nn. 3, 6 e 7 del Generale Calvi di Bergolo, comandante della città aperta, datate del 14 e del 17. L'ordinanza n. 3 dice che "tenuto conto che la presen"te situazione militare non consente il normale svol"gimento dell'attività politica da parte dei Ministri "e richiede l'immediato intervento dell'autorità mili"tare onde assicurare, nell'interesse del Paese, la "prosecuzione dell'attività tecnica ed amministrativa "dei Ministri; è opportuno affidare tale compito a "personalità fornite di adeguata competenza specifi"ca, nelle varie branche dell'Amministrazione, sicchè

"si rende consigliabile prescegliere nell'ambito di "ciascuna Amministrazione" dei funzionari che vengono nominati Commissari. Questi, dice l'art. 2 della Ordinanza, esercitano, nell'ambito delle leggi vigenti, tutte le funzioni tecniche, amministrative, regolamentari, disciplinari devolute ai Ministri e li sostituiscono a tutti gli effetti, assumendo in proprio le responsabilità dei rispettivi Ministri.

Le successive ordinanze dicono anche meno: se compaiono fino al 6 ottobre e sulle Gazzette s'intercalano con i provvedimenti del Ministro delle Finanze della Repubblica sociale Pellegrini, che cominciano col 25 settembre. Poi, di Comando della città aperta non si sente più parlare.

Questo è quello che emerge dai testi ufficiali. Ma a tredici anni e mezzo da allora non è mai venuta alla luce nè ufficialmente nè officiosamente, una convenzione militare che stabilisse la neutralità di Roma ad un qualsiasi determinato effetto. E sarebbe difficile anche immaginare di che razza di neutralità si sarebbe trattato : perchè si comprende una zona franca, in cui non penetrino milizie di nessuno dei due eserciti in lotta, o che sia affidata per il governo al Municipio od al Vescovo. Ma tutti ricordiamo le milizie tedesche nelle caserme di Castro Pretorio

e di Viale Giulio Cesare ed il viaghetto tedesco al confine di piazza San Pietro; ed i tedeschi usarono sempre ~~xxxx~~ in Roma di tutti i poteri dell'occupante, come in ogni altra parte d'Italia. Quale sarebbe stata la convenzione ? che gl'italiani non avrebbero disturbato i tedeschi ?

In realtà è che una convenzione del genere non ci fu mai. Che Badoglio lanciando il nome di città aperta aveva in mente di proteggerla dagli attacchi, soprattutto aerei, anglo-americani, particolarmente dopo il bombardamento di luglio (da allora cominciò quella preoccupazione); che non consta affatto che riuscisse mai a concludere un tale accordo con loro; che certamente non ne fu conchiuso alcuno con i tedeschi. La prova delle prove è che i tedeschi deportarono in Germania il generale Calvi di Bergolo (ed evidentemente, anche se ci fosse stato un accordo per una neutralizzazione di Roma, esso sarebbe stato implicitamente denunciato con un tale atto), e che tra le molte violazioni di diritto bellico imputate ai tedeschi non vi è neàtito mai rimproverare che con questa deportazione avessero violato un qualsiasi accordo stipulato.

Si dice nella memoria avversaria che un accordo militare può anche essere stipulato verbalmente; sì,

ma verrà subito dopo redatto in scritto. E, se porti obblighi di fare o non fare ad una cittadinanza, è assolutamente indispensabile che sia questa comunicato; se ci fosse stato un accordo per una neutralizzazione totale o parziale, in un senso qualsiasi, di Roma, non sarebbero mancati bandi pubblici che dicessero : "Con accordo stipulato il ... tra i generali.... si è disposto...." dando poi le norme di esecuzione. (Nessuno vide mai un proclama che garantisse che a Roma non si sarebbe combattuto).

Che non esistesse un accordo per cui, neppure all'avvicinarsi delle armate alleate dal sud, non si dovesse combattere in Roma, emerge altresì dal discorso del S.Padre in Piazza S. Pietro, del 12 marzo 1944, che si può leggere negli Acta Apostolicae Sedis, 1944, pg. 97 sgg. : "come potremo Noi credere che alcuno pos"sa mai osare di tramutare Roma - questa alma Urbe, "che appartiene a tutti i tempi e a tutti i popoli, e "alla quale il mondo cristiano e civile tiene fisso e "trepido lo sguardo - di tramutarla, diciamo, in un "campo di battaglia, in un teatro di guerra, perpetran"do così un atto, tanto militarmente inglorioso, quanto "abominevole agli occhi di Dio e di una umanità co"sciente dei più alti e intangibili valori spirituali "e morali ? Onde non possiamo non rivolgerCi ancora

"una volta alla chiaroveggenza e alla saggezza degli uomini responsabili, di ambedue le Parti belligeranti, sicuri che non vorranno legare il loro nome ad un fatto, che nessun motivo potrebbe mai giustificare dinanzi alla storia". Evidentemente se ci fosse stato un accordo - non diciamo di pubblica ragione, ma di cui si avesse un qualsiasi sentore - nel senso di non combattere in Roma, il Pontefice avrebbe parlato in altro modo?

L'accordo perchè non si combattesse in Roma non è mai esistito; comunque è certissimo che non è mai stato reso di pubblica ragione.

Il preteso Comando della Città aperta.

La memoria avversaria parla di un generale Chirieleison governatore della Città aperta. Noi abbiamo trovato traccia sulla Gazzetta Ufficiale del Generale Calvi di Bergolo, comandante, ed è notorio che venne deportato in Germania. Nessuna traccia, in nessun atto ufficiale, coevo o postumo, c'è mai di altri suoi successori.

Ed anche un ragazzo farebbe questo discorso : - se ci fosse stato un accordo perchè non si potesse combattere in Roma, cioè perchè gl'italiani non dovessero molestare i tedeschi in Roma, non solo per il timore di rappresaglie, ma per ordine del loro legit-

timo governo; se ci fosse stato un rappresentante di questo Governo incaricato di fare rispettare quest'ordine; perchè egli non sarebbe stato riconosciuto dagli occupanti ? perchè sarebbe stato nascosto ? perchè a Roma non avremmo conosciuto altre autorità italiane che quelle dipendenti dalla Repubblica di Salò ? Dove c'erano situazioni armistiziali, come nella Francia dipendente dal governo di Vichy, le autorità francesi, nella Francia occupata ed in quella non occupata, non stavano nascoste, trattavano con l'occupante, ricordavano anche ai francesi l'obbligo nascosto dell'armistizio.

In effetto non c'è mai stato un ufficiale che avesse ricevuto dal governo di Bari o di Salerno una investitura di unico comandante, di Roma, o di altra città, mai una radio che portasse la voce di quel governo ni lo indicò come tale, nè alla liberazione ci fu una postuma solenne attribuzione di un tale titolo. E del resto basterebbe il solo dato che la qualifica (se ci fosse stata) fosse tenuta segreta, per rendere impossibile agli italiani obbedienza.

Premesso questo, non c'è che da ripetere che già nella prima guerra mondiale, particolarmente nell'Europa centrale e orientale (vedasi ad es. i romanzi di Arnold Zweig) ci si rese conto che un potente mez-

zo di guerra era di rendere incerto e timoroso il vincitore d'ieri, l'occupante, tenendolo sempre sotto la minaccia di guerriglie e di attentati; che questa fu la connotazione della seconda guerra, in Norvegia come in Olanda, in Jugoslavia come nei Balcani; che i governi dei paesi vinti, i governi in esilio o ritirati nella parte di territorio non occupato, incoraggiarono sempre questa tattica, anche sapendo ch'essa avrebbe dato luogo a rappresaglie ed a vittime. Moralmente e cristianamente si potrà approvare o meno, ma il dato è questo. Ciò seguì anche in Italia e la Resistenza si scisse in movimenti autonomi, che solo verso la fine raggiunsero faticosamente e penosamente, molto dopo la liberazione di Roma, al nord, una certa unità al vertice. Questa molteplicità è ampiamente documentata dall'art. 7 del decr. luog. 21 agosto 1945 n. 518 (Ved. in particolare n. 4 lett. c, n. 5, lett. c). Da questo disposizioni, da quello del decr.luog. 12 aprile 1945 n. 194 e del decr. 6 settembre 1946 n. 96, emerge che debbono considerarsi atti di guerra tutti quelli commessi contro forze armate germaniche, con la sola esclusione degli atti che fossero stati commessi con finalità di vendetta privata o di rapina, senza intenzione patriottica.

Bisogna necessariamente riferirsi a questa legisla=

sione posteriore per vedere se il Governo, il legislatore, riconobbero o disconobbero una certa attività. Sempre, quando da situazioni caotiche di rivoluzioni o di guerre si giunge al suolo saldo di una convivenza pacifica, occorre da questo terreno saldo rivolgersi indietro : se c'è un diritto naturale ed una giustizia astratta, c'è anche un diritto positivo, ed ogni ordinamento giuridico non può guardare le situazioni pensate da un suo angolo visuale. Dopo la prima guerra mondiale, si riconobbe un atto di nascita della Cecoslovacchia nella inserzione delle file degli Alleati delle Legioni cecoslovacche, anche se i componenti fossero allora giuridicamente dei cittadini austriaci che prendevano le armi contro il loro Stato; così dopo ogni crisi, dopo ogni rivoluzione, così nel Risorgimento italiano, si considerarono benemeriti e si premiarono quelli che erano stati ribelli ai loro governi legittimi. E' nelle norme emanate dal legislatore per valutare il comportamento degli italiani nel '43-45 che si trova il criterio per decidere che anche nel nostro episodio si fu di fronte ad un atto di guerra.

Abbiamo voluto, per ragioni facilmente comprensibili, impostare la difesa su queste basi.

Del resto occorrerà che rispetto a quanti sono stati vittime della rappresaglia l'infondatezza della azione proposta emerge altresì dal dato che il danno subito costituirebbe solo conseguenza indiretta dell'azione deplorata : sarebbero in proposito da richiamare tutte le considerazioni della decisione Cass. sez. 3, 4 luglio "53 n. 2085.

Roma, 4 maggio 1957

Avv. Giulio Tarali d'Arezzo

anche per i Sigg. Avv.ti Achille Battaglia, Ugo Battaglia, Saverio Castellett, Federico Comandini, Carlo Galante Garrone, On. Fausto Gullo, On. Domenico Riemo, Prof. Arturo Carlo Jemolo, estensore quest'ultimo della presente memoria.

Giulio Tarali

STUDIO JEMOLO

Avv. ARTURO CARLO JEMOLO
PROFESSORE ORDINARIO NELLA UNIVERSITÀ DI ROMA

Prof. Avv. DOMENICO BARILLARO
Avv. GIORGIO FERRETTI

ROMA, 8 maggio 1957.
Via F. Paolucci de' Calboli, 9 - Tel. 354.297

Caro Dottore,

io sono da un pezzo debitore di risposta ad una Sua affettuosa lettera che mi scrisse dopo la mia commemorazione dell'indimenticabile, ed ogni giorno più presente al nostro pensiero, Papà: lettera cui avrei voluto, e non mi era facile rispondere.

Perchè naturalmente nessuno meglio di Lei poteva conoscere l'animo di Suo Padre. E perchè, come ogni uomo veramente vivo, veramente sensibile al mondo esteriore, penso che alla sua enorme ed incrollabile fede nei principii unisse invece varietà di apprezzamento, secondo i momenti, circa i mezzi concreti per realizzare quei principii. E, fermissimo nella fede alla libertà, fermissimo in quella della giustizia sociale, sempre sdegnato delle ingiustizie, addolorato della miseria, dell'abiezione in cui troppi vivono, talora ritenesse che pure un regime che mantenesse saldi i vecchi pilastri costituzionali, la molteplicità dei partiti, tutte le libertà, ed anche il rispetto per quello strapotere nei mezzi d'informazione e di diffusione delle idee che esercitano le correnti rappresentative dei diritti della proprietà, potesse riuscire a fare del bene a realizzare radicali riforme; talora invece disperasse di ciò.

Crisi che hanno attraversato tutti i generosi, di ogni corrente ed in ogni tempo.

Ora mi giunge l'altra Sua lettera di cui pure La ringrazio.

Vado con un po' di ansia alla udienza di domani, non tanto per gli articoli dei giornali di stamane, che credo lascino proprio il tempo che trovano, quanto per il clima generale ed anche per il fatto che di tutte le deplorazioni avversarie ce n'è una fondata, se pur superabile, che in effetto la sentenza non ha dato alcuna risposta alla tesi di Roma città aperta. Tesi infondatissima, d'accordo, ma il giudice avrebbe dovuto rispondere.

Da qui qualche mia preoccupazione. Burali e Comandini sono molto più ottimisti di me. Speriamo che domani questo pensiero ci sia tolto.

Con i più affettuosi saluti e con la speranza di avere qualche occasione d'incontro e di conoscere la piccola Silvia, che ci è già tanto nota e cara, Le stringo cordialmente la mano.

Suo

A. C. Jemolo.